

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	56
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	65
FINANZE (VI)	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	95
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	111
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	135
AFFARI SOCIALI (XII)	»	139

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	164
<i>INDICE GENERALE</i>	»	165

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella II Circoscrizione Piemonte 2 3

GIUNTA PLENARIA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.

Sostituzione di un deputato nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Valerio Cattaneo, di cui la Camera ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 4 – Il Po-

polo della libertà nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Marco Botta.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini. C. 1496 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	10

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.

C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 22 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il nuovo testo del disegno di legge C.2008-A elaborato dalle relatrici è stato adottato come testo base nella seduta del 22 febbraio 2011 e che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è scaduto alle ore 12 di lunedì 28 febbraio 2011.

Comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi e che le

relatrici hanno presentato gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52., 3.50, 3.51, 3.52, 5.3 e 7.50 (*vedi allegato*).

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.51, 2.50 e 2.52 delle relatrici ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zampa 3.1, Capitanio Santolini 3.5, Farina Coscioni 3.19 e Lorenzin 3.36, subordinatamente ad una loro riformulazione nei termini che si riserva di precisare al momento della votazione. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.50 delle relatrici, del quale preannuncia una riformulazione volta a tenere conto degli emendamenti Capitanio Santolini 3.24 e 3.25, e degli emendamenti 3.51 e 3.52 delle relatrici. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Farina Coscioni 4.5 e Capitanio Santolini 4.6 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.3 delle relatrici ed esprime parere contrario sugli emendamenti Vanalli 5.1 e Palomba 5.2.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lorenzin 6.1 e Sbrollini 6.3 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 7.50 delle relatrici ed esprime parere contrario sugli emendamenti Zampa 7.1 e Farina Coscioni 7.2.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici e parere favorevole sugli emendamenti presentati dalle relatrici medesime. Preannuncia inoltre il parere favorevole del Governo sulle riformulazioni di emendamenti che le relatrici propongono.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mura 2.1, Capitanio Santolini 2.2, Farina Coscioni 2.3, Capitanio Santolini 2.4 e 2.5. Approvano l'emendamento 2.51 delle relatrici. Respingono gli emendamenti Palomba 2.6 e 2.7 e Farina Coscioni 2.8. Approvano l'emendamento 2.50 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.50 delle relatrici, risulta assorbito l'emendamento Sbrollini 2.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.52 delle relatrici.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, propone all'onorevole Zampa di riformulare il suo emendamento 3.1 come segue: «*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* i seguenti compiti con le seguenti: le seguenti competenze. *Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:* Competenze dell'Autorità ga-

rante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza». Ove riformulato in tal senso il parere delle relatrici è favorevole.

Sandra ZAMPA (PD) riformula il suo emendamento nel senso indicato dalla relatrice per la XII Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zampa 3.1 (*nuova formulazione*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sbrollini 3.2, di cui è cofirmataria, volto a prevedere che l'Autorità garante «vigili» sul pieno rispetto della Convenzione di New York anziché «promuoverne» l'attuazione, come invece previsto nel testo della lettera *a*) del comma 1. Ritiene, infatti, che i compiti di attuazione della Convenzione debbano spettare al Governo, mentre al Garante compete piuttosto la vigilanza sulla attuazione della medesima.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, osserva che al Garante non possono essere attribuiti compiti di vigilanza, essendo il medesimo sprovvisto del potere di irrogare sanzioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sbrollini 3.2.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3, volto a riproporre nel testo della legge quanto previsto sul punto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, osserva come l'articolo 12 della Convenzione richiamata abbia una portata più ampia di quella prevista dall'emendamento in esame, che pertanto invita a ritirare.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) non accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 3.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Farina Coscioni 3.3 e Palomba 3.4.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, invita i presentatori dell'emendamento Capitanio Santolini 3.5 a riformularlo come segue: «*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età. Conseguentemente, al medesimo comma 1: alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: delle persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età; alla lettera d), sostituire le parole: delle persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età;*». Ove riformulato in tal senso, il parere delle relatrici è favorevole.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) riformula il suo emendamento nel senso indicato dalla relatrice per la XII Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Capitanio Santolini 3.5 (nuova formulazione).

Sandra ZAMPA (PD) illustra il suo emendamento 3.6, sottolineando come sia un errore non prevedere la consultazione di bambini e ragazzi, atteso che questi sono a tutti gli effetti soggetti di diritto capaci di rappresentare il proprio punto di vista.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, dopo aver ricordato che il testo in esame già prevede, all'articolo 3, comma 1, lettera d), che l'Autorità garante assicuri idonee forme di consultazione dei minori, osserva che l'emendamento Zampa 3.6 limiterebbe l'autonomia dell'Autorità, la quale, nel testo attuale, è libera di decidere le forme di consultazione che ritiene più opportune.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zampa 3.6 e Capitanio Santolini 3.7.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 3.8, che specifica le sedi nelle quali ha luogo la consultazione dei minori, e ne raccomanda l'approvazione.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ribadisce, a proposito dell'emendamento Farina Coscioni 3.8, quanto già detto con riferimento all'emendamento Zampa 3.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Farina Coscioni 3.8, 3.9 e 3.10.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'emendamento Sbrollini 3.11, di cui è cofirmataria, fa presente che il verbo «verificare» implica che l'Autorità garante si deve attivare per accertare che ai minori siano sempre e ovunque garantite pari opportunità, il che non è tuttavia possibile con il personale del quale è fornita, mentre il verbo «vigilare» è preferibile perché non comporta, a suo avviso, un'attività di accertamento sistematica.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ribadisce che non possano attribuirsi funzioni di vigilanza ad istituzioni prive di poteri sanzionatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sbrollini 3.11, Zampa 3.12., Palomba 3.13 e Farina Coscioni 3.14.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'emendamento Sbrollini 3.16, di cui è cofirmataria, fa presente che il testo base non attribuisce all'Autorità garante alcun compito in relazione all'urgente e attuale problema dei minori in stato di abbandono.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva che la locuzione «casi di emergenza» impiegata nell'emendamento Sbrollini 3.16 è alquanto generica.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, fa presente che l'articolo 3, comma 9, del testo base prevede che l'Autorità garante segnali le situazioni di disagio dei minori alla competente procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Osserva inoltre che c'è il rischio di invadere competenze attribuite dall'ordinamento ad altre amministrazioni, anche perché lo stato di abbandono sussiste solo nel momento in cui l'autorità giurisdizionale lo accerta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sbrollini 3.16., Farina Coscioni 3.17. e Zampa 3.18.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, propone all'onorevole Farina Coscioni di riformulare il suo emendamento 3.19 nel modo seguente: «*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero*». Ove riformulato in tal senso, il parere delle relatrici è favorevole.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) riformula il suo emendamento 3.19 nei termini suggeriti dalla relatrice per la XII Commissione.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene opportuno un chiarimento, eventualmente in vista della discussione del provvedimento in Assemblea, sulla correttezza dell'utilizzo del termine «*prassi*» con riferimento alle procedure dell'autorità giudiziaria.

Donato BRUNO, *presidente*, conferma che anche presso gli uffici dell'autorità giudiziaria esistono prassi relative ai minori non formalizzate in protocolli o in altri documenti ufficiali.

Sandra ZAMPA (PD) chiede perché la riformulazione proposta dalle relatrici faccia riferimento soltanto alle prassi sperimentate all'estero, e non anche a quelle nazionali.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che l'emendamento è aggiuntivo e che il testo attuale della lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 3 già prevede la diffusione delle buone prassi elaborate sul territorio nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Capitanio Santolini 3.20 approvano l'emendamento Farina Coscioni 3.19 (*nuova formulazione*) e respingono l'emendamento Farina Coscioni 3.21.

David FAVIA (IdV), intervenendo sull'emendamento Palomba 3.22, di cui è cofirmatario, ricorda che, in generale, gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono a rafforzare i poteri dell'Autorità garante, che, in base al testo in esame, sono pochissimi e inferiori a quelli di alcuni garanti regionali. A suo avviso, non vale neppure la pena di istituire un'Autorità garante se le si nega perfino il potere di segnalare agli organismi competenti i casi di possibile violazione di diritti di minori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 3.22.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, riformula l'emendamento 3.50 delle relatrici (*vedi allegato*) in modo da tenere conto anche delle proposte contenute negli emendamenti Capitanio Santolini 3.24 e 3.25. Chiarisce inoltre che la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera *o)* proposta dalle relatrici è finalizzata ad evitare che all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza siano attribuiti poteri di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che spettano già al comitato *media* e minori di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 177 del 2005. Ricorda che, in caso di violazione delle norme poste a tutela dei minori, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone di poteri molto penetranti.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 3.50 delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 3.50 (*nuova formulazione*) delle relatrici e respingono l'emendamento Capitanio Santolini 3.23.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Capitanio Santolini 3.24 e 3.25 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.50 (*nuova formulazione*) delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Favia 3.26; approvano l'emendamento 3.51 delle relatrici; e respingono gli emendamenti Cosenza 3.27 e 3.28, Favia 3.29, Farina Coscioni 3.30, Capitanio Santolini 3.31, Farina Coscioni 3.32. e 3.33 e Capitanio Santolini 3.34.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Capitanio Santolini 3.35 risulta precluso a seguito della reiezione dell'emendamento Capitanio Santolini 3.34. Avverte altresì che l'emendamento Lorenzin 3.36 è stato sottoscritto dal deputato Calderisi.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, propone all'onorevole Calderisi di riformulare l'emendamento Lorenzin 3.36, di cui è cofirmatario, nel modo seguente: «*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; alla Conferenza partecipano altresì rappresentanti delle Associazioni e delle Onlus riconosciute a livello nazionale, che operano a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, accreditate presso l'Autorità garante nelle forme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2*». Ove riformulato in tal senso, il parere delle relatrici è favorevole.

Giuseppe CALDERISI (PdL) riformula l'emendamento Lorenzin 3.36 nei termini suggeriti dalle relatrici.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Lorenzin 3.36, rilevando che lo stesso, da una parte, amplia in modo eccessivo il novero dei soggetti che partecipano alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, dall'altra parte, rinvia, per la disciplina delle forme di accreditamento delle associazioni e delle onlus riconosciute a livello nazionale, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5, comma 2, che allo stato deve invece disciplinare solo l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante e la gestione delle spese.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Lorenzin 3.36 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sbrollini 3.37, Palomba 3.38, Capitanio Santolini 3.39, Zampa 3.40, Favia 3.41, Palomba 3.42 e Capitanio Santolini 3.43; approvano l'emendamento 3.52 delle relatrici; e respingono l'emendamento Palomba 3.44 e gli articoli aggiuntivi Palomba 3.01 e Cosenza 3.02.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira i suoi emendamenti 4.3, 4.7, 4.8 e 4.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palomba 4.1 e 4.2 e approvano gli emendamenti Farina Coscioni 4.5 e Capitanio Santolini 4.6.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il suo emendamento 5.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Palomba 5.2, approvano gli emendamenti 5.3 delle relatrici e Lorenzin 6.1, respingono l'emen-

damento Sbroliani 6.2, approvano l'emendamento Sbroliani 6.3, respingono l'emendamento Farina Coscioni 6.4 e approvano l'emendamento 7.50 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zampa 7.1 e Farina Coscioni 7.2 sono da considerare preclusi dall'approvazione dell'emendamento 7.50 delle relatrici. Ricorda quindi che resta da esaminare l'emendamento Lorenzin 3.36, del quale le relatrici hanno proposto una nuova formulazione. Al riguardo fa presente che, per quanto riguarda l'ampiezza del potere normativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5, comma 2, il problema segnalato dal deputato Vanalli potrebbe essere risolto precisando, al medesimo comma, che il decreto in questione deve disciplinare altresì le forme di accreditamento presso l'Autorità garante delle associazioni e delle onlus riconosciute a livello nazionale.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che questa proposta risolve il secondo problema da lui segnalato, che ha carattere formale, ma non il primo, che è assai più rilevante: infatti l'emendamento Lorenzin 3.36, anche nella riformulazione proposta

dalle relatrici, amplia eccessivamente il numero dei soggetti che partecipano alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea a sua volta che il problema è l'evidente ed eccessivo ampliamento del numero di soggetti che partecipano alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il deputato Calderisi a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento Lorenzin 3.36, di cui è cofirmatario, per ripresentarlo eventualmente in Assemblea, in modo da permettere i necessari approfondimenti sui problemi segnalati dai deputati Vanalli e Volpi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritira l'emendamento Lorenzin 3.36.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti e che il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (nuovo testo C. 2008-A).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: nel campo dei diritti dei minori *con le seguenti:* nel campo dei diritti umani e in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. 1. Mura, Palomba, Favia, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole: problematiche familiari o educative e di promozione e tutela dei minori di età *con le seguenti:* problematiche familiari ed educative di promozione e tutela dei minori.

2. 2. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: su proposta della Commissione bicamerale per l'infanzia, adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti.

2. 3. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: L'Autorità *con le seguenti:* La persona nominata Autorità.

2. 4. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 2, sostituire la parola: quattro *con la seguente:* tre.

2. 5. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere riconfermata per non più di una volta *con le seguenti:* il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

2. 51. Le relatrici.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

2. 6. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.

2. 7. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 4, sostituire le parole da: trattamento *fino alla fine del comma con le seguenti:* 70 per cento del compenso base spettante ai deputati.

2. 8. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

2. 50. Le relatrici.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 della presente legge.

2. 9. Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Sostituire la rubrica con la seguente: Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso dell'Autorità garante.

2. 52. Le relatrici.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: compiti *aggiungere le seguenti:* e funzioni.

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: Compiti *aggiungere le seguenti:* e funzioni.

3. 1. Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i seguenti compiti *con le seguenti:* le seguenti competenze.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. 1. *(Nuova formulazione)* Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

(Approvato)

A comma 1, lettera a), sostituire le parole: promuove l'attuazione *con le seguenti:* vigila sul pieno rispetto e sull'attuazione dei principi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire le parole: , la piena applicazione *con le seguenti:* e promuove la piena attuazione.

3. 2. Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: esercita le funzioni *aggiungere le seguenti:* di garanzia del diritto del fanciullo ad essere ascoltato,.

3. 3. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale;

3. 4. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di persone minori di età *con le seguenti:* dei minori.

3. 5. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di persone minori di età *con le seguenti:* delle persone di minore età.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: delle persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età;

alla lettera d), sostituire le parole: delle persone minori di età con le seguenti: delle persone di minore età.

3. 5. (Nuova formulazione) Capitanio Santolini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) assicura, attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione Consultiva, la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni delle Organizzazioni Non Governative (ONG) nonché degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

3. 6. Zampa, Sbroellini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , comprese quelle delle persone minori di età.

3. 7. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: persone minori di età aggiungere le seguenti: nelle scuole e nelle strutture residenziali ove siano presenti a qualsiasi titolo.

3. 8. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: nonché con tutti i soggetti comun-

que interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori.

3. 9. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori; con le seguenti: nonché con medici, psicologi, insegnanti, avvocati, singoli o associati;

3. 10. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: verifica con la seguente: vigila.

3. 11. Sbroellini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: degenza aggiungere la seguente: ospedaliera.

3. 12. Zampa, Sbroellini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: esprime aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

3. 13. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: esprime il proprio parere aggiungere le seguenti: alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: prima della sua trasmissione fino alla fine della lettera.

- 3. 14.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) segnala, in casi d'emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di minori in stato d'abbandono al fine di una loro presa in carico dalle autorità competenti.

- 3. 16.** Sbröllini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: esprime aggiungere la seguente: preventivamente.

- 3. 17.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti Locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti dei minori, in particolare nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate.

- 3. 18.** Zampa, Sbröllini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: può diffondere aggiungere le seguenti: anche sulla base di buone prassi sperimentate all'estero.

- 3. 19.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero.

- 3. 19.** (Nuova formulazione) Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: dalle autorità giudiziarie.

- 3. 20.** Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di evitare, nei limiti del possibile, il ricorso alla giustizia minorile civile, come raccomandato dall'articolo 19 della Convenzione di New York e dall'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.

- 3. 21.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. L'Autorità Garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione,

eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

10. L'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori, anche se il fatto costituisce reato, è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

3. 22. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) promuove iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi.

3. 50. Le relatrici.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) promuove iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e responsabilità verso i minori medesimi, anche al fine di sostenere l'attività educativa delle famiglie.

3. 50. (Nuova formulazione) Le relatrici.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: al comitato media e minori, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. 23. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera o) sostituire la parola: sensibilità, con la seguente: responsabilità.

3. 24. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 1, lettera o) aggiungere, in fine, le parole: e a sostenere l'attività educativa delle famiglie.

3. 25. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) può essere sentita in audizione dalle competenti Commissioni parlamentari su iniziativa delle stesse o su richiesta.

3. 26. Favia, Palomba, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: dei Garanti con le seguenti: per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7.

3. 51. Le relatrici.

(Approvato)

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) senza intaccare le competenze di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, spettanti alle regioni, vigila ed effettua segnalazioni su eventuali episodi di maltrattamento negli asili nido.

3. 27. Cosenza.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) vigila sul rispetto delle norme in materia di divieto di lavoro minorile e, in tale ambito, quando viene a conoscenza di

situazioni in contrasto con le leggi, coopera attraverso segnalazioni e proposte con l'ispettorato del lavoro, nell'ambito e nel pieno rispetto delle attribuzioni a quest'ultimo date dall'articolo 29 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

3. 28. Cosenza.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Autorità Garante esprime il parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia ed adolescenza, che a tal fine devono esserle comunicati e trasmessi.

3. 29. Favia, Palomba, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 3, sostituire le parole: può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza *con le seguenti:* esprime il proprio parere sui disegni di legge, sui decreti governativi e sui regolamenti per gli aspetti che attengano la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. 30. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3 dopo le parole: del Governo *aggiungere le seguenti:* e sui disegni di legge del Governo e del Parlamento.

3. 31. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: avvalendosi dei dati e delle informazioni *aggiungere le seguenti:* oltre che della collaborazione diretta,.

3. 32. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , e degli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

3. 33. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6 sopprimere le parole: con figure analoghe.

3. 34. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: o da figure analoghe.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: o di figure analoghe.

3. 35. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: cui partecipano rappresentanti delle Associazioni e delle Onlus riconosciute a livello nazionale, che operano a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e accreditate presso l'Autorità garante.

3. 36. Lorenzin.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; alla Conferenza partecipano altresì rappresentanti delle Associazioni e delle Onlus riconosciute a livello nazionale, che operano a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, accreditate presso l'Autorità garante nelle forme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2.

3. 36. (Nuova formulazione) Lorenzin, Calderisi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: dotate dei requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza.

3. 37. Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 8 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

« a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;

b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;

c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;

d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;

f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;

g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;

h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali. »

3. 38. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 8 lettera a) sopprimere le parole: o di figure analoghe.

3. 39. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

Al comma 8, lettera a) dopo le parole: o di figure analoghe *aggiungere le seguenti:* dotate dei requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza.

3. 40. Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, nei limiti delle risorse autorizzate dalla presente legge per l'Ufficio dell'Autorità Garante di cui ai successivi articoli 5 e 7, comma 1, l'Autorità Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Commissione Consultiva dell'Autorità garante).

1. Presso la sede dell'Autorità garante è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, le associazioni e le professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresen-

tanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dall'Autorità garante con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dall'Autorità garante che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.

3. 41. Favia, Palomba, Palagiano, Mura, Di Giuseppe, Donadi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'Autorità Garante prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad essa pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenni, o da enti, segnalandoli alla competente giurisdizione minorile o agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

3. 42. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 9 dopo le parole: per i minorenni, aggiungere le seguenti: della regione di competenza.

3. 43. Capitano Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebecch, Mantini.

Al comma 9, sostituire le parole: di sua competenza con le seguenti: di competenza della procura medesima.

3. 52. Le relatrici.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni ammini-

strative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.

11. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

3. 44. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Poteri di indagine dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.

3. L'Autorità Garante può accedere alle strutture pubbliche e private ove siano presenti minori.

4. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte

dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.

5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

3. 01. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Facoltà di effettuare ispezioni).

1. Al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo precedente e nel pieno rispetto delle competenze di altri organismi competenti, l'Autorità Garante può effettuare visite ed ispezioni presso istituti, sia pubblici che privati, dove si svolgono funzioni educative e residenziali relative all'infanzia e all'adolescenza.

3. 02. Cosenza.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità Garante può richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite.

4. 1. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni può visitare liberamente luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, quali istituzioni assistenziali, case famiglia, comunità, stabilimenti di detenzione, ospedali e altri simili istituti pubblici e privati.

4. 2. Palomba, Favia, Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 2, sopprimere le parole: richiedere alle amministrazioni competenti di.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole: nelle forme e nelle modalità concordate con le medesime amministrazioni.

4. 3. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: con le medesime amministrazioni, a aggiungere le seguenti: tutte le.

4. 5. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: ed enti privati con le seguenti: e private.

- 4. 6.** Capitano Santolini, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Scanderebech, Mantini.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , per verificare le condizioni ambientali e il trattamento, anche per i fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) della presente legge.

- 4. 7.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

- 4. 8.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per verificare le condizioni di vita e il trattamento dei cittadini minori di età.

- 4. 9.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: con sede in Roma,

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 2, dopo le parole: dell'Ufficio

dell'Autorità Garante aggiungere le seguenti: , il luogo dove ha sede l'Ufficio,

- 5. 1.** Vanalli, Rondini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

- 5. 2.** Palomba, Mura, Favia, Palagiano, Di Giuseppe, Donadi.

Al comma 3, sostituire le parole: all'articolo 2 con le seguenti: all'articolo 3.

- 5. 3.** Le relatrici.

(Approvato)

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114 ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

- 6. 1.** Lorenzin.

(Approvato)

Al comma 1 sopprimere le parole: di violazioni ovvero.

- 6. 2.** Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 2 sopprimere le parole: e dei reclami.

- 6. 3.** Sbrollini, Zampa, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: fatte salve le con le seguenti: anche avvalendosi delle.

- 6. 4.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 7 (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede: quanto a 750.000 euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012 mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 4, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220; e a decorrere dall'anno 2013 mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 7. 50.** Le relatrici.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: 200.000 annui, si provvede, quanto a euro 100.000 con le seguenti: 130.000 annui, si provvede, quanto a euro 30.000.

- 7. 1.** Zampa, Sbrollini, Miotto, Mattesini, Cardinale, Schirru, Pedoto.

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di euro 200.000 annui con le seguenti: nel limite massimo del 70 per cento del compenso base annuo spettante ai deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: si provvede, quanto a euro 100.000 con le seguenti: si provvede, per il 50 per cento e le parole: e, quanto a euro 100.000 con le seguenti: e, per il restante 50 per cento.

- 7. 2.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico Atto n. 333 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

21

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.

Atto n. 333.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Catia POLIDORI (IR), *relatore per la X Commissione*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 31/2010 che, in attuazione della delega di cui all'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, disciplina la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e definisce le misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Il decreto legislativo n. 31/2010 stabilisce altresì le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.

Lo schema in esame è stato predisposto ai sensi del citato articolo 25, comma 5, della legge 99/2009, che consente al Governo di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 31 del

2010 entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro il 23 marzo 2011).

Il provvedimento in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, è volto al chiarimento e coordinamento del testo, a semplificare e rendere più chiare le procedure amministrative da esso disciplinate. Il provvedimento inoltre, recependo quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale, prevede la necessità di acquisire il parere della regione interessata al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto nucleare.

Sottolinea che svolgerà la propria relazione prioritariamente sulle norme direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione.

In particolare, l'articolo 1 dello schema reca modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31/2010, che definisce l'oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali. Si tratta di modifiche sostanzialmente formali, come la sostituzione del termine « disattivazione » con il termine tecnico « *decommissioning* » e l'introduzione dell'espressione « benefici economici » al posto di « misure compensative » anche per uniformità con la rubrica dell'articolo 23 del decreto vigente.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31/2010, che fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si chiarisce che il Deposito nazionale è destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla pregressa gestione non solo di impianti nucleari, ma anche di impianti del ciclo del combustibile, e si introduce la definizione di *decommissioning*.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31/2010, sul documento programmatico definito « Strategia nucleare ». Oltre a modifiche per un maggiore chiarimento del testo, si aggiunge il concerto con il Ministro della salute per il decreto di adozione del documento sulla strategia nucleare, si eliminano « i parametri delle compensazioni per popolazione

e sistema delle imprese » dagli argomenti da indicare nella « Strategia nucleare » in quanto tali parametri sono definiti dallo stesso decreto legislativo, si specifica che il trattamento non si riferisce genericamente al combustibile nucleare, ma solo a quello irraggiato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 31/2010, ai sensi del quale la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto ministeriale. Con la modifica, adeguandosi a quanto statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 33/2011), si dispone la necessità di acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante della regione interessata, prima dell'acquisizione dell'intesa con la Conferenza Unificata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31/2010 relativo ai requisiti che devono essere posseduti dagli operatori autorizzati alla realizzazione e all'esercizio di un impianto nucleare. Oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, si introduce il termine di 90 giorni per l'emanazione del decreto MiSE di definizione dei criteri esplicitivi dei requisiti degli operatori, e si sostituisce la figura del direttore tecnico con quella del responsabile tecnico, in quanto non sempre il direttore tecnico è previsto negli organici di una società operatrice.

L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31/2010 relativo al proprio programma di intervento degli operatori per lo sviluppo di impianti nucleari. Viene precisato che la presentazione del programma di intervento da parte degli operatori è meramente facoltativa. Viene inoltre eliminata la valutazione da parte del MiSE del possesso dei requisiti per gli operatori, in quanto tale valutazione viene effettuata in sede di autorizzazione unica e nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, con l'intervento dell'Agenzia per la sicurezza nu-

ciare. Infine, viene stabilito che il programma di intervento non riguarda dati potenzialmente sensibili per l'operatore, quali le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti.

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31/2010 sulla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari. Oltre ad una modifica formale, viene operato un cambiamento su ciò che viene richiesto all'Agenzia: non le verifiche ai fini della predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza da parte dell'operatore, bensì le verifiche su tale rapporto, che viene trasmesso dall'operatore all'Agenzia stessa.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31/2010 in materia di definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. Oltre a modifiche di maggior chiarimento e coordinamento del testo, viene meglio specificato il provvedimento (decreto interministeriale) con il quale vengono definiti i parametri esplicativi dei criteri tecnici per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, nonché del Parco tecnologico. Inoltre, vengono soppressi i commi 2 e 3 ai fini di una semplificazione della procedura di definizione dei parametri delle aree idonee: si elimina così la duplicazione della consultazione pubblica, che è già prevista all'interno della procedura di VAS e ivi svolta, ai sensi del successivo articolo 9, secondo le stesse modalità esplicitate dai soppressi commi 2 e 3 dell'articolo 8.

L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31/2010 concernente la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si elimina la previsione concernente l'obbligatorietà dell'emanazione di un decreto per l'identificazione dei dati e delle informazioni da inserire nella predetta istanza; l'emanazione del decreto viene prevista invece come mera possibilità a fini integrativi o specificativi dei dati e informazioni in questione. Per quanto

riguarda tali dati e informazioni, si aggiunge il riferimento al « rapporto preliminare di sicurezza, parte sito ». Inoltre, si introduce la possibilità per l'operatore di richiedere di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31/2010 concernente la certificazione dei siti da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si specifica che l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze per la certificazione dei siti entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna istanza, si varia il termine entro il quale il MiSE sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della regione interessata (15 giorni anziché 30), si introduce un termine (30 giorni dal parere della Conferenza unificata) per l'emanazione del decreto sulle modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale.

L'articolo 12 reca modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31/2010 che elenca le attività preliminari che l'operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato. In particolare, oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, con riferimento alle indagini geognostiche si specifica la possibilità di effettuare caratterizzazioni ambientali, e più in generale viene meglio definito il complesso delle attività preliminari che l'operatore può svolgere. Inoltre, alla comunicazione all'ente locale o altra amministrazione competente deve essere allegata una relazione dettagliata delle suddette attività preliminari.

L'articolo 14 reca modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31/2010 in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione unica. Si chiarisce che le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite (che possono condurre alla sospensione e revoca dell'autorizzazione unica) sono accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 230/1995, relativo alle funzioni ispettive.

L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31/2010 che

pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, si introduce la necessità della formazione anche per i responsabili dell'impianto e in materia di sicurezza, oltre che di prevenzione dei rischi.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 31/2010 – che prevede una serie di obblighi per il titolare dell'autorizzazione unica tra cui la trasmissione all'Agenzia per la sicurezza nucleare di un'apposita relazione annuale – facendo salvo quanto riportato nella restante normativa vigente di settore (decreto legislativo 230/1995) e precisando che la relazione deve essere trasmessa al Comitato di confronto e trasparenza eliminando le informazioni commerciali sensibili e quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

L'articolo 17 reca modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31/2010 sulla sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti da parte dell'Agenzia. Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 230/1995, relativo alle funzioni ispettive, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 152/2006 per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto. Inoltre si precisa che l'Agenzia può disporre la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate, e non invece la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica *tout court* (si vuole così evitare una confusione con quanto previsto all'articolo 14 in materia di sospensione dell'autorizzazione unica da parte del MiSE).

L'articolo 20 reca modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31/2010 che istituisce il Fondo per il *decommissioning* alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Oltre a modifiche redazionali di correzione formale del testo, si precisa che il parere dell'Agenzia circa la misura del predetto contributo periodico sia vincolante.

L'articolo 21 corregge un riferimento errato all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31/2010 sui Comitati di confronto e trasparenza.

L'articolo 22 reca modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31/2010 che definisce i benefici economici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e agli enti locali interessati. In particolare, viene precisato che il beneficio economico omnicomprensivo deve essere commisurato alla durata effettiva dei lavori e corrisposto posticipatamente per ciascun anno solare (dal momento che la corresponsione anticipata del beneficio economico non consente di tener conto delle frazioni di anno in cui i lavori siano stati eventualmente interrotti). Inoltre, si introduce una modifica ai criteri per individuare i comuni « limitrofi » che possono fruire dei benefici economici, prevedendo che la distanza sia misurata dal centro dell'edificio reattore.

L'articolo 23 reca modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31/2010 che dispone la decadenza automatica dei predetti benefici in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto. Oltre ad una modifica di carattere formale, si precisa che nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.

L'articolo 30 introduce l'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 31/2010, al fine di effettuare una serie di interventi di coordinamento con la normativa vigente, precisazioni in tema di abrogazioni e si regolano eventuali sovrapposizioni fra il decreto legislativo 31 e la normativa vigente.

L'articolo 31 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31/2010, che prevede l'abrogazione espressa di alcune disposizioni vigenti incompatibili con il medesimo decreto. Infine l'articolo 32 apporta ulteriori modifiche di carattere formale e di coordinamento al decreto legislativo n. 31/2010.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, illustra le parti di competenza della Commissione ambiente che riguardano sostanzialmente le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti nonché i profili di carattere ambientale e le questioni connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e, conseguentemente, le competenze della Sogin Spa. Sottolinea che il provvedimento è volto a semplificare e rendere più chiare le procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti nucleari e a ridurre i tempi di costruzione, a dare più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ad accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti, a definire in maniera più esaustiva i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e del Deposito nazionale.

In particolare, l'articolo 9 dello schema di decreto in esame interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed integrazione della Strategia nucleare, esplicitando che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico e definendo i termini per la conclusione delle relative procedure, attraverso un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, previo adattamento alle conclusioni della VAS.

Rileva altresì che, secondo il testo dello schema di decreto legislativo, la procedura di VAS inizia con un decreto concertato tra i Ministri competenti, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso, successivamente trasmesso al Ministero dell'ambiente ai fini della procedura della VAS, ai sensi dell'articolo 9. Il testo modificato si presenta maggiormente coerente alla natura della VAS che è un procedimento che accompagna la formazione di un Piano o di un Programma sin dalle fasi iniziali della sua formazione. Ritiene opportuno specificare meglio che il decreto

concertato, adottato ai sensi dell'articolo 3, rappresenta un atto provvisorio che definisce una proposta di documento programmatico, che ha semplicemente la funzione di poter iniziare la procedura di VAS.

Sempre all'articolo 3, ritiene opportuno che alla lettera g) del comma 3 sia meglio chiarito che gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* degli impianti a fine vita, siano indipendenti dalla individuazione dei parametri relativi alla localizzazione del Parco tecnologico, allo scopo di sganciare la localizzazione del Parco Tecnologico dalla definizione della Strategia, coordinando meglio tale disposizione con le modifiche introdotte all'articolo 9, che prevedono la possibilità di separare la VAS relativa ai parametri tecnici per la localizzazione del Parco tecnologico dalla VAS relativa alla Strategia e ai parametri tecnici per la localizzazione dei nuovi impianti nucleari.

A questo proposito, ritiene opportuno chiarire ancora meglio la possibilità per il Governo di agire con procedure e documenti di programmazione distinti, anche in considerazione dell'incongruità del testo con l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) effettuata nell'ambito della relazione tecnica allegata allo schema.

Sottolinea che l'articolo 13 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore. Ai sensi del nuovo comma 3, l'istanza deve essere contestualmente presentata, oltre che al Ministero dell'ambiente e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente competente e al comune interessato. Il nuovo comma 7, completamente riscritto, prevede che in sede di espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. L'articolo in esame chiarisce

inoltre che la durata dell'impianto non deve essere inferiore alla vita operativa dichiarata nel progetto definitivo.

Relativamente all'AIA, sottolinea che il nuovo testo del Governo ha voluto alleggerire l'obbligo della procedura, prevedendo al comma 6 il rinnovo dell'AIA ogni 15 anni, invece dei 5 anni previsti normalmente per gli impianti che emettono inquinanti nell'atmosfera. L'applicazione dell'AIA agli impianti nucleari non trova riscontro in alcun paese dell'Unione europea, anche perché non è prevista dalla stessa direttiva IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*). Si tratta di impianti che, da una parte, non producono emissioni in atmosfera e, dall'altra, sono assoggettati ad una specifica normativa per lo smaltimento dei rifiuti, diversa da quella contenuta nel Codice dell'ambiente. In ogni caso, un'eventuale conferma dell'assoggettamento all'AIA di tali impianti non deve riguardare le parti connesse con il ciclo di funzionamento dell'impianto.

L'articolo 18 introduce alcune modifiche all'articolo 19 che attribuiscono al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità, oltre che del combustibile nucleare, anche della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio che, insieme al combustibile irraggiato, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto. Viene anche prevista la possibilità di un riprocessamento del combustibile irraggiato.

L'articolo 19 precisa i compiti della Sogin Spa in merito alle attività relative alla disattivazione dell'impianto previsti dall'articolo 20 e modifica la procedura per l'autorizzazione alla disattivazione accelerata degli impianti nucleari dismessi.

L'articolo 24 interviene con una modifica meramente redazionale relativa al Centro di studi e sperimentazione sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 31/2010, che definisce le strutture di cui si compone il Parco Tecnologico affidando alla Sogin Spa la sua realizzazione.

L'articolo 25 apporta alcune modifiche all'articolo 26 volte a precisare le modalità

di determinazione delle tariffe da corrispondere alla Sogin Spa. Ritiene opportuno chiarire nel testo quali dovrebbero essere le modalità e i soggetti responsabili per la definizione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, diversi da quelli degli impianti nucleari, che dovrebbero essere anche essi conferiti nel Deposito Nazionale del Parco tecnologico (ad esempio rifiuti sanitari e della ricerca).

L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 27 volte prevalentemente ad introdurre una tempistica più coerente per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico.

L'articolo 27 reca alcune modifiche alla documentazione da presentare con l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico prevista dall'articolo 28.

L'articolo 28 aggiunge all'articolo 29 il riferimento ai rifiuti nucleari provenienti dagli impianti del ciclo del combustibile, ai fini della determinazione delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per il conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari.

L'articolo 29 modifica il titolo della rubrica dell'articolo 30 e introduce una precisazione volta a definire l'estensione territoriale dei benefici economici a favore delle persone e delle imprese situate nel territorio circostante il sito destinato alla realizzazione del Parco tecnologico.

In conclusione, si riserva di predisporre, insieme al collega della Commissione attività produttive, un proposta di parere che tenga conto anche delle considerazioni e dei suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito.

Laura FRONER (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica »: audizione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di rappresentanti delle associazioni di tutela dell'ambiente (*Svolgimento e conclusione*)

27

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.15.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica »: audizione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di rappresentanti delle associazioni di tutela dell'ambiente.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dario DEL GROSSO COLONNA, *consulente settore trasporti dell'Adoc*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Daniela NOTARO, *consigliere settore trasporti del Codacons*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Ludovico VICO (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV) cui rispondono Dario DEL GROSSO COLONNA, *consulente settore trasporti dell'Adoc*, e Daniela NOTARO, *consigliere settore trasporti del Codacons*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 12.15.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, introduce l'audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dell'ambiente.

Ennio MACCARI, *presidente dell'Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe Renato CROCE, *presidente della Federazione europea difesa ecologica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Manuela DAL LAGO (LNP), Ludovico VICO (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Andrea LULLI (PD) e Giancarlo DI VIZIA (LNP), ai quali rispondono Ennio MACCARI, *presidente dell'Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente*, e Giuseppe Renato

CROCE, *presidente della Federazione europea difesa ecologica*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Emendamenti C. 607-1897-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	38
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43
AVVERTENZA	40

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, ricorda che sullo schema di decreto in esame la Conferenza unificata ha espresso l'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dei cui contenuti si darà conto di seguito.

Premesso quindi che si limiterà ad illustrare le disposizioni di maggior interesse per la I Commissione, ricorda che l'articolo 1 prevede che le disposizioni contenute al Capo I dello schema sono volte ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Tale articolo indica anche le fonti di finanziamento delle regioni, chiarendo che il relativo gettito è da considerarsi

senza vincolo di destinazione. Quest'ultima precisazione va però coordinata con il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge delega, che considera senza vincolo di destinazione solo il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina dell'IRPEF e dell'addizionale regionale all'IRPEF prevedendo modifiche a decorrere dall'anno 2012. Però, poiché la disciplina dell'addizionale regionale IRPEF è contenuta anche nell'articolo 5, sarà necessario fare riferimento anche a questo per ottenere un quadro esaustivo dell'imposta in questione. L'articolo 2 stabilisce che la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF sarà rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2011, in modo da garantire la neutralità del gettito complessivo delle regioni a statuto ordinario. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà stabilire, per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente, anche la riduzione delle aliquote IRPEF. La disposizione che rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri interviene sul sistema delle fonti che attualmente disciplinano l'IRPEF, attribuendo alcune potestà normative, ora regolate da una fonte di rango primario, l'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ad una normativa di rango secondario. Inoltre, con il medesimo decreto dovranno essere ridotte le aliquote IRPEF, attualmente disciplinate dal Testo unico delle imposte sui redditi, recante, all'articolo 11, la determinazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF.

Il quadro delineato dall'articolo 2 va completato con le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, che prevede che sino alla rideterminazione effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF sia fissata in misura pari allo 0,9 per cento; e che le regioni a statuto ordinario possano modificare la predetta aliquota di base dell'ad-

dizionale regionale IRPEF, ma, se in aumento, in misura non superiore a percentuali specificamente indicate. Queste previsioni rendono opportune ulteriori precisazioni in merito all'interpretazione e alla portata normativa del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2. Infatti, se da un lato il secondo periodo sembrerebbe doversi interpretare come una conferma della facoltà attribuita alle regioni dal successivo articolo 5, il testo letterale di tale disposizione recita « all'aliquota così rideterminata si aggiungono » le misure percentuali indicate nel richiamato articolo 5. Non appare quindi chiara la natura – obbligatoria o facoltativa – dell'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF applicabile a decorrere dal 2014 e quale sia il reale potere discrezionale attribuito alle regioni.

Per quanto concerne la contestuale riduzione delle aliquote IRPEF assegnata dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, andrebbe precisato – eventualmente anche al fine di escluderlo espressamente, come appare plausibile – se tale riduzione delle aliquote IRPEF debba operare anche in riferimento agli incrementi dell'addizionale regionale IRPEF previsti, con decorrenza 2014, dal secondo periodo del medesimo comma 1.

L'articolo 3 prevede che a ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e reca disposizioni per determinare la quota IVA che dovrà essere riconosciuta, nel suo complesso, a tutte le regioni a statuto ordinario, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti. Sul piano della formulazione della norma, appare preferibile sostituire il rinvio alla « normativa vigente » con un riferimento più esplicito al decreto legislativo n. 56 del 2000 che disciplina la materia.

A proposito della compartecipazione IVA ricorda che, in sede di esame dello schema di decreto relativo al federalismo municipale (atto n. 292) presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del

federalismo, è stata prevista l'introduzione di una compartecipazione all'IVA in favore dei comuni di ammontare corrispondente al 2 per cento del gettito IRPEF.

A decorrere dal 2014 l'aliquota di compartecipazione è determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 e 3 del presente provvedimento, cioè annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'attribuzione a ciascuna regione della quota di compartecipazione spettante è effettuata – con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato Regioni – sulla base del criterio di territorialità, fondato sul luogo di consumo del bene o servizio oggetto di scambio, con la precisazione che, nel caso delle prestazioni di servizio, il luogo di consumo può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Tuttavia, dalla disposizione sembrano non emergere né il criterio in base al quale si dovrebbe scegliere nell'alternativa tra i due luoghi, che potrebbero trovarsi in regioni diverse, né la sede competente ad effettuare la scelta.

L'articolo 4 attribuisce alle regioni a statuto ordinario la facoltà di ridurre con legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fino anche ad azzerarla, nel rispetto della normativa comunitaria e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, confermando il potere di variazione dell'aliquota già attribuito alle regioni dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 in aumento o in diminuzione fino ad un massimo di un punto percentuale, nonché di applicare aliquote differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Per impedire il trasferimento del « carico tributario dalle imprese ai citta-

dini », le regioni che hanno deliberato un incremento dell'addizionale regionale IRPEF superiore allo 0,5 per cento non possono disporre la riduzione dell'aliquota IRAP.

In merito all'articolo 5, in buona parte già illustrato, questo introduce ulteriori limiti alla facoltà di maggiorazione dell'addizionale IRPEF sia per evitare che la traslazione del carico fiscale dalle imprese (soggetti passivi IRAP) alle persone fisiche (soggetti passivi dell'addizionale IRPEF) diventi eccessiva; sia per non comportare aggravio del carico fiscale per i titolari di reddito da lavoro dipendente o da pensione, limitatamente a tali redditi ed entro il limite d'importo corrispondente al secondo scaglione di reddito previsto dalla normativa IRPEF, rinviando a decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di attuazione. La disposizione richiama gli scaglioni di reddito senza indicare la normativa di riferimento: perciò, per evitare dubbi interpretativi sarebbe opportuno confermare che tali scaglioni sono quelli indicati nell'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quindi gli imponibili compresi tra 15.001 e 28.000 euro). Infine, il minor gettito derivante dalla riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione perequativa.

L'articolo 6, attuando l'articolo 8, comma 1, lettera *f*) della legge delega, dispone la soppressione di tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012, cioè quelli con carattere di generalità e permanenza e quelli destinati al finanziamento dell'esercizio delle competenze regionali, compresi quelli destinati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni, con esclusione dei trasferimenti del fondo perequativo istituito per compensare le minori entrate del gettito dell'accisa sulle benzine, poi inglobato nel gettito dell'IRAP. I trasferimenti soppressi

dovranno essere compensati con le entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale IRPEF.

L'articolo 7 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di alcuni tributi regionali « minori » e della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina nonché l'attribuzione alle Regioni di tributi propri derivati e delle altre partecipazioni a tributi erariali secondo le disposizioni normative attualmente vigenti. Il testo in esame, nel sopprimere alcuni tributi regionali cosiddetti « minori », prevede altresì l'abrogazione della relativa disciplina statale. Tale disciplina, però, trova attualmente applicazione sia nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, destinatarie delle disposizioni del Capo I del presente schema di decreto, sia nelle Regioni a statuto speciale, per le quali, da un lato, tali tributi risultano operativi e, dall'altro, le norme sul federalismo si applicano solo in parte e secondo specifici principi e criteri direttivi. Perciò, sarebbe opportuno precisare l'ambito applicativo delle disposizioni in commento.

Tale articolo, con il riferimento al successivo articolo 25 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), n. 3) della legge delega sul federalismo fiscale, tiene ferma la facoltà delle Regioni, con legge propria, di istituire tributi regionali e locali avendo riguardo a presupposti non assoggettati a imposizione da parte dello Stato ovvero, con la medesima fonte, di determinare variazioni di aliquote o agevolazioni fiscali applicabili da Comuni e Province. Qualora la Regione non si avvalga della predetta facoltà, essa provvede all'onere derivante dall'abolizione dei suddetti tributi mediante riduzione di spese ovvero con il gettito derivante dall'eventuale incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5 già illustrato.

L'articolo 8 prevede che ciascuna regione a statuto ordinario sopprima, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei comuni, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *e*) della legge delega. Di essi è prevista la

sostituzione, a decorrere dal medesimo anno, con una compartecipazione al gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 5, determinata da ciascuna regione con atto amministrativo, d'intesa con i comuni del proprio territorio, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi.

La misura della compartecipazione può essere successivamente adeguata con atto amministrativo, d'intesa con i comuni del territorio, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di soppressione. La disposizione in esame affida ad un atto amministrativo l'istituzione della compartecipazione, ancorché nel limite quantitativo dato dalla previsione legislativa di assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi, nonché la manovrabilità dell'aliquota di compartecipazione, con possibilità di adeguarla sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni, ovvero di incrementarla nella misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di soppressione.

Se la regione non ottempera alle descritte disposizioni e non provvede a decorrere dal 2013 alla determinazione della compartecipazione, si prevede l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

L'articolo in esame prevede l'istituzione da parte di ciascuna regione di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione comunale al gettito della addizionale regionale all'IRPEF istituita dal comma 2, a decorrere dall'anno 2013. Tuttavia, tale comma non precisa le modalità e la data di istituzione del Fondo sperimentale regionale di riequilibrio né il periodo di durata del medesimo. La norma demanda inoltre alla regione la definizione delle modalità di riparto del Fondo. Ogni regione stabilisce, previo accordo con i comuni (presumibilmente quelli ricadenti nel territorio regionale), le

modalità di riparto del Fondo nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta, ma non è specificato se l'accordo preventivo sia vincolante e se, in mancanza di esso, la regione possa comunque procedere al riparto del Fondo.

Con gli articoli 9 e 10, rispettivamente, è affermata l'esclusiva competenza statale nella definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, restando tali fino a nuova determinazione quelli già fissati dalla legislazione statale vigente; e sono indicate le spese regionali considerate ai fini del nuovo sistema di finanziamento delle funzioni.

L'articolo 11 disciplina la fase a regime, a decorrere dal 2014, del nuovo sistema di finanziamento delle regioni, elencandone le fonti e disciplinando il fondo perequativo, in conformità ai principi stabiliti dalla legge di delega. Per la valutazione del gettito dell'addizionale IRPEF a fini di perequazione si rinvia a modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni: per l'emanazione del decreto non è previsto alcun termine. Nessun termine inoltre è previsto per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione della compartecipazione all'IVA per assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni.

Il fondo perequativo è alimentato da «una compartecipazione» all'IVA tale da assicurare la copertura integrale di tutte le spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni (articolo 9, lettera a) della legge delega) individuate dall'articolo 10 nelle spese per la sanità, l'assistenza sociale, l'istruzione scolastica e il trasporto pubblico locale (limitatamente alle spese in conto capitale). È previsto un regime transitorio le cui modalità sono rinviate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i

rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per la cui adozione non è stabilito alcun termine. Mentre per la sanità si specifica che la spesa coincide con il fabbisogno *standard* definito dal successivo articolo 21, per le spese relative agli altri settori – assistenza sociale, istruzione, trasporto pubblico locale – la norma non fornisce alcuna indicazione sulle modalità e sui tempi per la determinazione dei costi *standard*.

Poiché tale articolo prevede che nella regione presa a campione ai fini della determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'IVA, nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia inferiore al dato previsionale, è comunque garantita la copertura della differenza certificata (escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale) e se il gettito dei tributi è superiore al dato previsionale, la differenza certificata è acquisita al bilancio dello Stato, sarebbe opportuno precisare la disciplina applicabile nelle altre regioni nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi risulti inferiore ovvero superiore al dato previsionale.

Vi sono poi disposizioni (commi 7 e 8) che disciplinano la parte del fondo perequativo destinata alle spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, alimentata dal gettito dell'addizionale all'IRPEF, con lo scopo di ridurre le differenze tra le regioni con diversa capacità fiscale. Al riguardo, si presume che il gettito nazionale per abitante debba intendersi determinato con riferimento al gettito delle sole regioni a statuto ordinario, escludendo quindi quello delle regioni a statuto speciale.

Sulle modalità della perequazione la norma riprende i criteri direttivi indicati dalla legge delega e rinvia la definizione della disciplina ad un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 8, terzo periodo), del quale non è stabilito il termine di emanazione.

Il decreto di natura non regolamentare dovrà stabilire, inoltre, in riferimento al criterio demografico, il limite di popolazione al di sotto del quale la quota perequativa è incrementata in ragione inversa alla dimensione demografica (comma 7, lettere *c*) e *d*). Ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *g*), n. 3, della legge delega, il limite di popolazione dovrebbe essere stabilito dal legislatore delegato, attraverso i decreti delegati di attuazione.

Il Capo II riguarda l'autonomia di entrata delle Province delle Regioni a statuto ordinario. In particolare l'articolo 12 individua specifiche fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province medesime e precisa che il gettito derivante da tali fonti è senza vincolo di destinazione. È opportuno precisare che l'articolo 11, comma 1, lettera *f*), della legge delega considera senza vincolo di destinazione soltanto il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali.

L'articolo 13 stabilisce i tributi propri connessi al trasporto su gomma.

L'articolo 14 dispone dal 2012 la soppressione dei trasferimenti statali aventi carattere di generalità e permanenza e la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con attribuzione del relativo gettito allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica, in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. Tale previsione, contenuta nel comma 7, assegna a un provvedimento di rango secondario la determinazione del quantum di accisa (sotto forma di potere di modificare le aliquote) dovuta per l'energia elettrica con l'esplicita ed esclusiva finalità di assicurare « l'equivalenza del gettito », il cui ammontare non è quantificato, né riferito ad uno specifico lasso temporale.

Tale articolo inoltre assegna una compartecipazione all'accisa sulla benzina, in misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la cui emanazione non è previsto alcun termine. La riduzione dei trasferimenti erariali avviene contestualmente all'attribu-

zione alle province della compartecipazione all'accisa sulla benzina, delineandosi in tal modo, ad opera della norma in esame, un nuovo meccanismo di finanziamento dei bilanci provinciali sostitutivo, a regime, di quello attuale basato prevalentemente sui trasferimenti. In tale meccanismo però non sembrano disciplinati i profili temporali secondo i quali avviene l'acquisizione delle risorse da parte delle province rispetto al vecchio sistema dei trasferimenti erariali.

A seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica, in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. Va però osservato che tale previsione affida a un provvedimento di rango secondario la determinazione del *quantum* di accisa (sotto forma di potere di modificare le aliquote) dovuta per l'energia elettrica con l'esplicita ed esclusiva finalità di assicurare « l'equivalenza del gettito », il cui ammontare non è quantificato, né riferito ad uno specifico lasso temporale.

È confermata, limitatamente all'anno 2011, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002).

L'articolo 15 dispone, a decorrere dal 2013, la soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle province dei rispettivi territori e l'istituzione con atto amministrativo regionale di una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica. È previsto un meccanismo di adeguamento dell'aliquota di compartecipazione con atto amministrativo regionale legato alle funzioni attribuite dalle Regioni alle Province e all'eventuale soppressione di ulteriori trasferimenti regionali in favore dei predetti enti locali. Occorre pertanto notare che le disposizioni in esame affidano ad un atto amministrativo l'istituzione della compartecipazione, sia pure nel limite quantitativo dato dalla previsione legislativa di « assicurare un importo corrispondente ai tra-

sferimenti regionali soppressi ». Alla medesima fonte viene affidata la manovrabilità dell'aliquota della suddetta compartecipazione, con possibilità di adeguarla « sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province », nonché la facoltà di incrementarla nella misura corrispondente alla « individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione ». Inoltre, la modificabilità dell'aliquota — che si concreta nella rideterminazione del *quantum* dell'obbligazione tributaria — viene connessa, dalla disposizione in esame, alla soppressione di trasferimenti il cui ammontare non è quantificato dalla norma, ovvero a un riferimento a « disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province ».

È poi richiamato espressamente l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di mancata fissazione entro il 30 novembre 2012, da parte delle Regioni, della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica.

L'articolo in commento prevede, senza indicare però riferimenti temporali, né criteri per il riparto, l'istituzione da parte di ciascuna regione di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, a decorrere dall'anno 2013. Ciascuna regione stabilisce, previo accordo con le province, le modalità di riparto del Fondo nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute alla singola provincia in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

L'articolo 16 dispone in tema di tributi propri derivati e l'articolo 17 prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2012, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina prevista dal già citato articolo 14. Le modalità di riparto del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Non viene specificata la natura e la valenza dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di chiarire se, in mancanza dello stesso, si possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto, per la quale non è previsto alcun termine.

In merito ai meccanismi di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, e, più in particolare, ai criteri di riparto tra gli enti delle somme che in esso affluiscono, si rileva, più in generale, l'esigenza di valutare il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione, previsto dall'articolo in esame, alla luce dei principi e criteri direttivi di delega formulati dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, che disciplinano espressamente la fase transitoria nel passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni *standard* per il finanziamento degli enti locali, non esplicitamente richiamato dall'articolo in esame. Occorre poi ricordare che, ai sensi del relativo decreto legislativo (decreto legislativo n. 216 del 2010), la determinazione dei fabbisogni *standard* avverrà secondo un processo graduale, diretto a garantirne l'entrata a regime, con riferimento al complesso delle funzioni, nel 2016. Con riferimento specifico alla determinazione, nella fase transitoria, dei fondi perequativi di comuni e province, si rammenta che l'articolo 21, comma 1, lettera *d*), della legge delega, prevede che tali fondi siano quantificati, per ciascun livello di governo, in misura pari alla differenza tra i trasferimenti statali soppressi e le maggiori entrate spettanti a comuni e province in sostituzione di tali trasferimenti, tenendo conto del principio del graduale superamento del criterio della spesa storica in favore del fabbisogno *standard* e della capacità fiscale in base alla tipologia di funzioni da finanziare.

Ricorda, inoltre, che nella fase transitoria, l'articolo 21, comma 1, lettera *e*), prevede che il finanziamento delle spese degli enti locali debba essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento

delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali. In proposito, posto che la disposizione in esame non reca un esplicito richiamo all'articolo 21 della legge delega, andrebbe chiarito se le percentuali di finanziamento delle spese degli enti locali siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dallo schema di decreto. In tale ipotesi, soltanto l'80 per cento del Fondo dovrebbe essere ripartito tra gli enti ai fini del finanziamento delle spese fondamentali tenendo conto della transizione verso i fabbisogni *standard*, mentre il restante 20 per cento dell'importo del Fondo potrebbe essere ripartito tenendo conto della transizione verso i principi della capacità fiscale.

L'articolo 18 conferma le disposizioni già stabilite dall'articolo 21, comma 4, della legge di delega, stabilendo che, nella fase transitoria, ai fini del nuovo sistema di finanziamento delle funzioni sulla base del criterio del fabbisogno *standard*, come previsto dalla legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), si considerano le spese relative alle funzioni fondamentali delle province come individuate dal citato comma, ossia le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame; le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; le funzioni nel campo dei trasporti; le funzioni riguardanti la gestione del territorio; le funzioni nel campo della tutela ambientale; e le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. La disciplina ha natura temporanea: l'assetto a regime della materia presuppone sia la definizione delle funzioni fondamentali delle province, sia l'individuazione dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Va ricordato che per la definizione delle funzioni fondamentali, la Com-

missione aveva esaminato il disegno di legge recante la cosiddetta «Carta delle autonomie locali», approvato in prima lettura dalla Camera (C. 3118) ed ora all'esame del Senato (S. 2259).

L'articolo 19 disciplina il Fondo perequativo per le province e i comuni, previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Lo scopo è il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a decorrere dall'anno 2016. La definizione dei meccanismi perequativi è strettamente dipendente dalla determinazione dei fabbisogni *standard*. Il decreto legislativo relativo a tale determinazione (decreto legislativo n. 216 del 2010) prevede un percorso graduale di transizione verso l'integrale finanziamento dei fabbisogni *standard* che giunge al nuovo assetto finanziario entro il 2016.

Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la cui adozione non è stabilito alcun termine, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali. Quindi, la definizione delle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo perequativo statale è demandata ad una fonte di rango secondario, senza specificare la valenza dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e senza chiarire se, in mancanza dello stesso, si possa comunque procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale articolo non reca le disposizioni rimesse dal citato articolo 13 ai decreti di attuazione della delega: il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 13 prevede che il fondo sia alimentato con le risorse provenienti dalla fiscalità generale, e che la dimensione del fondo stesso sia determinata, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, per ogni tipologia di ente, in misura pari alla diffe-

renza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate spettanti ai comuni e alle province.

L'articolo 19 prevede poi che ciascuna Regione a Statuto ordinario istituisca nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo, in conformità all'articolo 13 della legge delega, del quale però non risulta attuata la previsione che dispone che il decreto legislativo attuativo del sistema perequativo per gli enti locali rechi la definizione delle modalità con cui si procede periodicamente all'aggiornamento dell'entità dei fondi perequativi e alla ridefinizione delle relative fonti di finanziamento. I criteri per la ripartizione del Fondo perequativo tra i singoli enti per le funzioni fondamentali e per le altre funzioni si limitano a ribadire quanto già previsto, in proposito, dall'articolo 13 della legge delega.

È poi previsto un rinvio al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche per l'individuazione delle soglie di minor popolazione dei comuni ai fini di una disciplina specifica dei criteri di riparto per tali comuni. Tale previsione va valutata alla luce dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*) della legge n. 42, in base al quale la soglia relativa agli enti con minore popolazione dovrebbe essere individuata in sede di esercizio della delega.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 19 rinvia ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro dell'economia, la definizione delle modalità applicative «del presente articolo». Non sembra però chiaro quale sia l'ambito su cui tale atto dovrà intervenire, considerato che già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamato, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata a differenza dell'atto in questione, dovrebbe coprire l'area applicativa dell'articolo in esame.

Il capo IV riguarda i costi e i fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Su questo tema gli articoli 20-24 delineano un per-

corso decorrente dal 2013 che dovrebbe condurre ad un assetto a regime dopo una fase transitoria. Tuttavia, sembra opportuno un chiarimento in merito alla possibilità e alla misura, nella fase transitoria, di una variazione delle risorse assegnate alle singole regioni; e al coordinamento del percorso di convergenza verso la fase a regime con i Piani di rientro di alcune regioni. L'ultimo comma dell'articolo 24 prevede l'emanazione di un decreto legislativo «integrativo» per la determinazione dei «costi *standard* delle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale e sono conseguentemente distinte le fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10». La definizione di tale decreto come integrativo si ritiene non possa avere portata diversa dalla mera indicazione del completamento dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009 con ulteriore atto da adottare nel termine da questa previsto. Per quanto riguarda il tema dei livelli essenziali, va ricordato poi che essi sono stati, sino ad oggi, definiti, esclusivamente, in ambito sanitario, mancando, invece, la disciplina statale riguardante i livelli essenziali per l'assistenza sociale.

L'articolo 25, sostanzialmente ripete principi di delega previsti dalla legge n. 42 (articolo 2, comma 2, lettera *q*) in merito ai seguenti poteri legislativi delle regioni, specificando che possono essere esercitati solo dal 2013: istituzione di tributi regionali e locali con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, in ossequio al principio del divieto di doppia imposizione; determinazione delle variazioni delle aliquote o delle agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale.

L'articolo 26 dispone, infine, sul monitoraggio degli effetti finanziari del provvedimento e l'articolo 27 sulla sua neutralità finanziaria.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Emendamenti C. 607-1897-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, propone di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in titolo alla seduta di domani, al fine di poter disporre di altro tempo per svolgere i necessari approfondimenti sul testo.

Il Comitato concorda.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il problema del testo in esame è rappresentato dal fatto che interviene con norma di legge in una materia, quella dell'organizzazione interna di un ministero, che è delegata.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che, se si vuole mantenere ferma la delegificazione dell'organizzazione interna dei ministeri, la Commissione non abbia altra soluzione che approvare un parere contrario sul provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con le osservazioni del deputato Naccarato.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere nella giornata di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

C. 4024 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Lo Moro, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

C. 4040 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Lo Moro, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Pierluigi MANTINI (UdC) condivide la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino

nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.

COM(2010)776 definitivo.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008 (C. 4024 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4024 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007 (C. 4040 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4040 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (Nuovo testo C. 2393 Pisicchio).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2393 Pisicchio, recante « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista »;

rilevato che:

il provvedimento concerne la materia delle professioni, oggetto di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale;

la Corte costituzionale peraltro ha più volte affermato che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato »;

considerato che:

l'articolo 4 istituisce presso ogni distretto di Corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, demandandone la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento a un regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell'ordine, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

l'articolo sembra costituire nel Giurì un organo giurisdizionale di prima istanza: l'ultimo periodo del comma 3, in particolare, prevede che il Giurì tuteli le posizioni giuridiche di soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale (e quindi ad esso estranei) anche attraverso provvedimenti d'urgenza;

la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento di un tale organo non può, tuttavia, essere demandata per intero a un regolamento del ministro della giustizia, essendo necessaria su questa materia una disciplina di rango legislativo – salvo per i profili di dettaglio, la cui definizione può, se del caso, essere rimessa a un regolamento – anche in considerazione del fatto che, alla luce del citato ultimo periodo del comma 3, i poteri dei Giurì per la correttezza dell'informazione appaiono suscettibili di incidere su situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di stampa e il diritto di cronaca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di definire direttamente nella legge la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Giurì per la correttezza dell'informazione, di cui all'articolo 4, rinviando al regolamento del ministro della giustizia (da adottarsi d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell'ordine, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti) soltanto l'eventuale determinazione di profili di dettaglio;

b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare i poteri di cui dispone il Giurì per tutelare – ai sensi

dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 – le posizioni giuridiche dei soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale anche attraverso provvedimenti d'urgenza, atteso che tali provvedimenti sono suscettibili di incidere su diritti tutelati dall'articolo 21 della Costituzione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
AVVERTENZA	55

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, ultimo periodo, del Regolamento, l'onorevole Duilio sostituirà l'onorevole Cuperlo per l'esame del progetto di legge in oggetto e di quelli che saranno eventualmente abbinati.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva come la proposta di legge, approvata in prima lettura dal Senato, miri ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio dettata dal codice civile.

La necessità di una revisione del quadro normativo sul condominio negli edifici deriva dall'insufficienza della disciplina civilistica, dalla necessità di superamento del concetto di verticalità del condominio e del conseguente adeguamento alle nuove realtà edilizie (villette a schiera, supercondomini), dall'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali divenuti prevalenti in una massa enorme di contenziosi civili, che la riforma intende contribuire a ridurre in misura significativa.

Tra le novità principali introdotte dalla riforma segnala: la esplicita previsione del condominio « orizzontale » (esempio: villette a schiera) e del cosiddetto supercondominio; le nuove maggioranze richieste per la modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni; la procedura urgente

per i lavori della messa in sicurezza del condominio in caso di pericolo e l'eventuale intervento cautelare dell'autorità giudiziaria; la disciplina speciale per la realizzazione di interventi di utilità sociale (rimozione barriere architettoniche, risparmio energetico, eccetera); la nuova disciplina relativa all'amministratore (nomina, revoca, attribuzione e doveri) la cui figura esce rafforzata nei poteri a fronte di un ampliamento delle responsabilità connesse alla gestione condominiale; l'introduzione dell'obbligo di polizza di assicurazione per gli atti compiuti dall'amministratore; istituzione del registro degli amministratori presso le Camere di commercio.

Il provvedimento è composto di 32 articoli che novellano ed integrano la disciplina del codice civile dedicata al condominio negli edifici (Capo II, Titolo VII, Libro Terzo) e le relative norme di attuazione.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, dando una definizione più articolata della nozione di « parti comuni » dell'edificio, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari (piuttosto che, come nel testo vigente, dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio). Sono ora esplicitamente compresi nelle parti comuni, tra gli altri, le facciate degli edifici, i parcheggi, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV e per l'accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo.

Il nuovo articolo 1117 richiede, inoltre, espressamente, a pena di nullità, che l'atto che riserva al costruttore (o riservi ad alcuno dei condomini) la proprietà di alcune parti ne specifichi la destinazione d'uso.

L'articolo 2 introduce tre nuovi articoli dopo l'articolo 1117 del codice civile, con l'intento di disciplinare la materia dell'uso delle parti comuni che in questi anni ha dato luogo ad un significativo contenzioso civile.

In particolare, l'articolo 1117-*bis* — superando la tradizionale concezione della « verticalità » del condominio — chiarisce

l'ambito applicativo della disciplina sul condominio, esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari nonché ai cd. supercondomini.

L'articolo 1117-*ter* interviene sulle maggioranze necessarie alla modificazione d'uso e sostituzione delle parti comuni, materia che attualmente rappresenta una percentuale considerevole del contenzioso in materia condominiale. Attraverso il rinvio al nuovo articolo 1136, quinto comma, si prevede che le modificazioni delle destinazioni d'uso e la sostituzione delle parti comuni siano deliberate dall'assemblea con: la maggioranza dei « presenti » (ovvero gli intervenuti); almeno i 2/3 del valore dell'edificio ovvero dei millesimi.

Si chiarisce quindi la non assimilabilità di tale disciplina a quella delle innovazioni di cui all'articolo 1120 del codice civile, per le quali le maggioranze richieste vengono fissate dai nuovi articoli 1120 e 1136 del codice civile.

Per l'assunzione delle deliberazioni in questione, la nuova norma detta nuove modalità di convocazione dell'assemblea (raccomandata o posta elettronica), disciplina i termini (affissione dell'avviso negli spazi comuni almeno 30 giorni prima) nonché gli elementi che essa deve contenere.

Per la deliberazione assunta dall'assemblea è richiesta, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico.

Il successivo articolo 1117-*quater* detta una specifica procedura per la tutela contro eventuale attività contraria alle destinazioni d'uso da parte del singolo condomino.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 1118 del codice civile, in materia di diritti dei partecipanti sulle parti comuni. La riformulazione rafforza il vincolo di solidarietà dei condomini verso i terzi.

L'ultimo comma della norma è dedicato alla precisazione delle condizioni, fonte di numerosi contenziosi, che rendono legittimo il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento. La disposizione pone come limite al distacco il fatto che da esso derivino squilibri di

funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condomini e prevede che il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile in materia di indivisibilità del condominio.

L'articolo 5, riformula il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile in materia di innovazioni. La nuova disposizione prevede: da un lato, quorum meno severi sia per l'approvazione delle innovazioni in genere (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e metà del valore dell'edificio) sia per le innovazioni di interesse « sociale » (maggioranza degli intervenuti e 1/3 del valore dell'edificio), che sono quelle relative a sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, installazione impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici; dall'altro, un nuovo e più stringente iter di convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile e pone alcuni limiti alle opere su parti in proprietà o uso individuale.

L'articolo 7 aggiunge due nuove disposizioni dopo l'articolo 1122.

Con l'articolo 1122-*bis* (Interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici) viene stabilito il divieto di realizzare o mantenere nelle parti comuni o nelle unità immobiliari di proprietà individuale impianti od opere che violino la normativa sulla sicurezza degli edifici; la norma concede penetranti poteri all'amministratore ai fini dell'imposizione al condomino del rispetto delle disposizioni di sicurezza (è sufficiente il « ragionevole sospetto » della violazione).

L'articolo 1122-*ter* interviene su una materia frequentemente oggetto di contenzioso ovvero la disciplina delle installazioni di impianti autonomi per la ricezione

radiotelevisiva (esempio: parabole) e di altri flussi informativi. La disposizione riconosce il diritto individuale del condomino alla ricezione radio-TV con impianti individuali satellitari o via cavo, ne conferma la libera realizzazione – senza previo voto dell'assemblea – precisando l'obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e agli immobili di proprietà di altri condomini e prevede che, per la progettazione e l'esecuzione dell'impianto, i condomini debbono lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali. Sostanzialmente l'intervento dell'assemblea condominiale è richiesto soltanto quando siano necessarie modifiche alle parti comuni.

L'articolo 8 novella gli articoli 1124 « Manutenzione e ricostruzione delle scale » e 1126 « Lastrici solari di uso esclusivo ».

Con la novella all'articolo 1124, la riforma sancisce la piena equiparazione – già riconosciuta dalla giurisprudenza – tra scale ed ascensori.

Il novellato articolo 1126 prevede, invece, una nuova ripartizione delle spese in materia di lastrici solari ad uso esclusivo: le spese di riparazione del lastrico solare, fermo restando il terzo a carico di chi ne ha l'uso esclusivo, sono per i rimanenti due terzi a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi, e non più a carico dei soli condomini la cui unità immobiliare è coperta dal lastrico.

Gli articoli 9 e 10 riguardano specificatamente l'amministratore del condominio.

L'articolo 9 novella l'articolo 1129 del codice civile ora nuovamente rubricato « Nomina, revoca e obblighi dell'amministratore » e prevede numerose novità. Tra le principali si segnalano: l'introduzione, in capo all'amministratore, di una serie di specifici obblighi da assolvere a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato; l'obbligo (ove richiesto) di presentare una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del suo mandato; la possibilità di tracciabilità

e controllo da parte del singolo condomino; il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell'amministratore; l'allargamento e la tipizzazione dei gravi motivi alla base della revoca dell'incarico.

L'articolo 10 integra la formulazione dell'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore, introducendo nuovi obblighi con finalità di controllo dell'operato dell'amministratore.

L'articolo 11 aggiunge al codice civile l'articolo 1130-*bis* relativo al rendiconto condominiale. La nuova disposizione mira ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile dell'amministratore.

L'articolo 12 modifica gli articoli 1131 (in materia di rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore) e 1133 del codice civile (relativo ai provvedimenti presi dall'amministratore).

L'articolo 13 riformula l'articolo 1134 del codice civile ed aggiunge un comma all'articolo 1135 in materia di attribuzioni dell'assemblea.

Il primo comma del nuovo articolo 1134 del codice civile conferma, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all'esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino; la nuova formulazione contiene, tuttavia, anziché il riferimento al « condomino che ha fatto spese per le cose comuni » quello, più ampio, al « condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni ».

L'articolo 14 introduce numerose novità in materia di deliberazioni dell'assemblea (articolo 1136 del codice civile), in particolare prevedendo nuove regole di costituzione ed intervenendo sulla validità delle deliberazioni.

Il nuovo articolo 1136, in particolare, abbassa i quorum costitutivi e deliberativi. In particolare, si prevede la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione — fermo restando i 2/3 dei millesimi — ove sia presente la maggioranza dei condomini (ovvero degli aventi diritto); attualmente servono i 2/3 dei condomini; le deliberazioni dell'assemblea

in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché un terzo dei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari. Coerentemente con la giurisprudenza, si attribuisce la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari, oltre che al condomino dissenziente e all'assente, anche all'astenuto. La disposizione chiarisce inoltre che il ricorso è volto all'annullamento della delibera assembleare. La disposizione inoltre precisa che l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione.

L'articolo 16 è norma di coordinamento del terzo comma dell'articolo 1138 c.c. (sull'approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 del codice civile (sulle attribuzioni dell'amministratore). Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1130, comma 1, n. 7, si prevede l'allegazione del regolamento di condominio nel registro dei verbali delle assemblee tenuto dall'amministratore (attualmente, invece deve direttamente essere trascritto nel registro dove sono annotate nomina e revoca dell'amministratore, da depositare presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati).

L'articolo 17, comma 1, modifica l'articolo 2643 del codice civile, cui è aggiunto un n. 14-*bis*), integrando l'elenco degli atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari con: gli atti e le sentenze aventi ad oggetto modificazioni della proprietà o determinazioni o modifiche delle destinazioni d'uso dei beni che si trovano nell'edificio; le deliberazioni sulle modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni di parti comuni.

Gli articoli da 19 a 26 della proposta di legge novellano alcuni articoli delle disposizioni di attuazione del codice civile in tema di condominio.

Si segnala, in particolare, l'articolo 19 che interviene sull'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini.

In particolare, la disposizione: specifica che per la riscossione delle somme dovute dai condomini, l'amministratore può attivare la procedura d'ingiunzione senza dover richiedere una preventiva autorizzazione all'assemblea; obbliga l'amministratore a comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi (e l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione), affinché questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un secondo momento ai condomini in regola con i pagamenti); stabilisce che l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato se la mora si protrae per 4 mesi.

L'articolo 21 novella l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio, prevedendo che: l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno della stessa; ogni omissione relativa alla convocazione dell'assemblea rende le delibere assunte annullabili; l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno nel quale era prevista l'assemblea in prima convocazione.

L'articolo 22 della proposta di legge sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale. In particolare, la disposizione apporta le seguenti modifiche alla disciplina vigente: prevede che il condomino che voglia farsi rappresentare all'assemblea condominiale debba conferire una delega scritta; esclude – se i condomini sono più di 20 – che il delegato possa rappresentare più di un quinto dei condomini o del

valore proporzionale; esclude che la delega possa essere conferita all'amministratore di condominio.

La riforma disciplina inoltre l'assemblea per la gestione delle parti comuni a più edifici o a più condomini (v. articolo 1117-*bis* del codice civile).

Specifiche disposizioni sono inoltre previste per disciplinare il diritto di usufrutto nell'ambito del condominio.

L'articolo 23 riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile in tema di tabelle millesimali, coordinandolo con la previsione dell'articolo 1118.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice relativo alla revisione delle tabelle millesimali.

In particolare, la proposta di legge afferma il principio per cui la revisione delle tabelle millesimali deve essere fatta all'unanimità; elenca le eccezioni al suddetto principio; prevede che l'eventuale citazione in giudizio del condominio per questioni inerenti la revisione delle tabelle debba avvenire convenendo l'amministratore. Questi dovrà dare tempestiva notizia della citazione all'assemblea dei condomini potendo, in mancanza, essere revocato e obbligato al risarcimento dei danni.

L'articolo 25 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio. In particolare la disposizione aggiorna la sanzione attualmente prevista, portandola da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 100 euro. La novella prevede inoltre una sanzione più elevata in caso di recidiva (fino a 1.000 euro).

L'articolo 26 interviene sull'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, per introdurre una compiuta disciplina del registro degli amministratori di condominio, tenuto dalle Camere di commercio, e dunque una sostanziale regolamentazione della professione.

L'esercizio dell'attività di amministratore di condominio in assenza di iscrizione nel registro, ovvero in presenza di un'iscrizione irregolare, comporta: la san-

zione amministrativa da 200 a 1.000 euro (da 2.000 a 10.000 euro se l'attività è svolta in forma societaria); l'impossibilità di ottenere l'iscrizione per i successivi 5 anni, se la violazione delle disposizioni sull'iscrizione è reiterata; il venir meno del diritto al compenso. Spetterà alla camera di commercio vigilare sul rispetto della disciplina di iscrizione e irrogare le sanzioni

La riforma esclude che possano iscriversi al registro e dunque svolgere la professione di amministratore di condominio coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione non inferiore a 2 anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio; per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

Si esclude che la suddetta disciplina si applichi a colui che svolge le funzioni di amministratore nel proprio condominio se in totale i condomini non sono più di 20. Anche in questa ipotesi, peraltro, il legislatore richiede che egli comunichi alla Camera di commercio i suoi dati anagrafici, quelli del condominio che amministra e l'insussistenza delle condanne penali che precludono l'esercizio dell'attività, pena l'applicazione delle sanzioni.

La disciplina di cui all'articolo 71 entrerà in vigore soltanto contestualmente al relativo regolamento attuativo che, ai sensi dell'articolo 27, dovrà essere emanato dal Ministro dello sviluppo economico – di concerto con quello dell'economia – entro 60 giorni dall'entrata in vigore della riforma. Sul testo del regolamento dovranno essere sentite le associazioni degli amministratori di condominio.

Gli articoli 28, 29 e 30 della proposta di legge hanno finalità di coordinamento della normativa vigente con le modifiche apportate dalla riforma alle maggioranze richieste per le deliberazioni condominiali « di interesse sociale ».

L'articolo 28, interviene sull'articolo 2 della legge n. 13 del 1989, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 29 novella invece l'articolo 26 della legge n. 10 del 1991 in tema di risparmio energetico.

L'articolo 30 interviene sull'articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge n. 5 del 2001, in tema di installazione di impianti televisivi.

L'articolo 31 definisce i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni come crediti prededucibili in caso di procedura concorsuale. Da tale specifica qualificazione deriva che in caso di fallimento del condomino e di conseguente liquidazione dell'attivo, per tali specifici crediti il condominio avrà diritto di essere soddisfatti prima degli altri creditori.

Infine, l'articolo 32 novella l'articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio.

Lino DUILIO (PD) esprime l'auspicio che si possano apportare dei miglioramenti al testo, sostanzialmente bipartisan, approvato dal Senato, che rappresenta comunque un notevole avanzamento rispetto all'attuale disciplina del condominio negli edifici. Sottolinea inoltre la particolare delicatezza ed importanza della disciplina in esame, che non si presta a letture ideologiche o di parte e che riguarda la vita concreta e quotidiana di moltissimi cittadini.

Chiede quindi che sia abbinata la proposta di legge n. 3682, della quale è primo firmatario, sottolineando come proprio da tale proposta possano essere tratti gli spunti per integrare il testo approvato dal Senato.

Ritiene in primo luogo opportuno che al condomino, tradizionalmente configurato come un ente di gestione della sommatoria degli interessi dei singoli condomini, sia attribuita una specifica capacità giuridica. Di tale aspetto, che rappresenterebbe un notevole salto di qualità e consentirebbe all'Italia di allinearsi con i Paesi che hanno la normativa più evoluta in materia di condominio, occorrerebbe discutere con molta attenzione, senza però

confondere il concetto di capacità giuridica con quello di personalità giuridica. Riconoscere al condominio una specifica capacità giuridica produrrebbe notevoli ricadute pratiche, determinando, tra l'altro, una significativa semplificazione dei rapporti con i terzi ed, in particolare, con i creditori e con gli eventuali acquirenti di beni comuni.

Occorrerebbe inoltre prevedere: una specifica disciplina che consenta l'alienazione delle parti comuni delle quali sia cessata l'utilità, con diritto di prelazione per i condomini; un registro degli amministratori di condominio tenuto dall'Agenzia del territorio, anche perché l'attuale formulazione del testo fa sorgere talune perplessità in ordine a possibili conflitti d'interesse delle Camere di commercio; un apposito fondo di garanzia per tutelare i condomini in caso di *mala gestio* dell'amministratore.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, dopo avere ringraziato il collega Duilio per il suo contributo, auspica che, con la collaborazione di tutti i componenti della Commissione, si possano apportare taluni miglioramenti al testo approvato dal Senato, che pure è pregevole, risolvendo molte delle problematiche sorte negli anni ed affrontate dalla giurisprudenza. A tal fine ritiene necessario che la Commissione disponga un ciclo di audizioni, che coinvolga non solo le categorie di soggetti coinvolti nella vita e nella gestione del condominio, ma anche degli esperti della materia.

Sottolinea come la materia in esame non si presti a letture di tipo ideologico e come tale circostanza potrà facilitare la condivisione delle eventuali modifiche da apportare al testo. Le questioni che si pongono, pertanto, hanno natura tecnica e non politica. Ritiene, tuttavia, che la questione relativa al riconoscimento al condominio di una capacità giuridica presenti profili di particolare delicatezza, poiché si tratta di una soluzione che non sembra raccogliere il consenso di tutti gli operatori e di tutti i giuristi.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta l'onorevole Ferranti abbia argomentato in ordine all'opportunità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in assemblea.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti. Sottolinea come l'audizione del Professore Cesare Massimo Bianca sia stata estremamente importante e puntuale, e come la stessa abbia offerto le indicazioni per un percorso comune, che possa condurre alla redazione di un testo condiviso, nell'ambito di una fruttuosa collaborazione tra Commissione e Governo. A tal fine, ritiene importante che si disponga del tempo necessario per lavorare e che quindi sia richiesto un rinvio dell'inizio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) nel richiamare il proprio intervento svolto nella precedente seduta, sottolinea come il percorso preferibile sia quello di completare il ciclo di audizioni, per poi costituire eventualmente un Comitato ristretto che si occupi della redazione di un testo unificato. Questo testo dovrebbe contenere, ove possibile, una disciplina di dettaglio e, in via residuale, delle deleghe legislative. Un simile percorso, peraltro, non sarebbe possibile ove l'esame in Assemblea iniziasse il 23 marzo prossimo. Ne discende quindi la necessità di chiedere un rinvio.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere gli interventi della relatrice e dell'onorevole Ferranti.

Il Sottosegretario Carlo GIOVANARDI sottolinea come appaiano sostanzialmente condivisi sia l'obiettivo di riformare la disciplina della filiazione in modo tale da eliminare le residue distinzioni tra figli nati nel matrimonio e figli nato fuori del matrimonio, sia il metodo da adottare, al fine di giungere alla redazione di un testo che contenga una disciplina di dettaglio e, per il resto, delle deleghe. Concorda quindi con quanto affermato dalla relatrice e dall'onorevole Ferranti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rileva come l'esigenza di chiedere un rinvio dell'esame in Assemblea sia condiviso dai gruppi del PD, UdC e IdV, nonché dal relatore e dal Governo, ed assicura che la questione sarà affrontata nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 3 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che oggi proseguirà l'esame preliminare, la cui conclusione è stabilita per giovedì prossimo, e che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato alle ore 18 di lunedì 14 marzo, al fine di rispettare quanto previsto dal calendario dell'Assemblea, che prevede l'avvio dell'esame del provvedimento a partire da lunedì 28 marzo prossimo.

Federico PALOMBA (IdV) preliminarmente sottolinea la netta contrarietà del suo gruppo, per ragioni sia politiche che

tecnico-giuridiche, al provvedimento in esame. Evidenzia come di tale proposta di legge non se ne sentisse in alcun modo l'esigenza e come di ciò ne fossero consapevoli anche il Governo e la maggioranza. Si tratta, infatti, di un provvedimento approvato dal Senato da oltre un anno, il cui esame in Commissione Giustizia è stato sostanzialmente interrotto da quasi un anno, salvo una seduta dell'8 settembre scorso, per avere nei giorni passati una improvvisa accelerazione dovuta unicamente all'interesse di qualcuno che, in ragione delle ultime gravissime vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto, cerca tutte le strade possibili per eludere la giustizia. Si tratta, in sostanza, dell'ultimo espediente escogitato dal Presidente del Consiglio per bloccare i processi ove è imputato.

A ben vedere, lo stesso titolo del provvedimento è errato, in quanto si riferisce alla tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, mentre avrebbe dovuto riferirsi ad un solo e ben determinato cittadino, considerato che solo per quel cittadino si vorrebbe approvare il testo in esame. Il titolo è errato anche sotto il profilo giuridico, poiché l'articolo 111 richiama espressamente la ragionevole durata del processo, che è concetto ben diverso da quello espresso dal titolo della proposta di legge, in quanto esso presuppone una valutazione anche di interessi diversi da quelli del solo imputato, come, ad esempio, l'interesse dello Stato e delle altre parti processuali, come parte offesa, a che il processo sia portato a compimento. Inoltre la nozione di ragionevole durata presuppone una valutazione della durata del processo non limitata ad un parametro meramente temporale, ma estesa ad altri parametri, come, ad esempio, le difficoltà istruttorie o il numero degli imputati.

Si dichiara, pertanto, esterrefatto della superficialità del testo che pone delle fasi temporali nel processo penale, ripartendo

tutti i reati in tre categorie: le prime due individuate a seconda della circostanza che la pena massima sia superiore o meno a dieci anni, la terza circoscritta ai reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale. Si sarebbe, invece, dovuto tenere conto della reale e concreta complessità del singolo processo, facendo riferimento ad una serie di parametri, come, da esempio, al numero delle parti, alla presenza di rogatorie o comunque a tutti quegli elementi che lasciano desumere una particolare complessità istruttoria. Ritene che la scelta semplicistica fatta dal Senato sia del tutto irragionevole e che il testo, quindi, qualora approvato, violi l'articolo 3 della Costituzione. Il testo è, pertanto, irragionevole perché parifica processi di complessità diversa e non tiene conto degli interessi delle parti processuali che comunque vogliono arrivare ad una sentenza di merito.

A fronte di un testo come quello in esame vi sono due possibilità: o la maggioranza ed il Governo sono in confusione mentale o da parte di costoro vi è un uso strumentale della legge.

Ritene che in vista di un esame esecutivo del testo in Commissione, debba immediatamente essere chiaro che oggetto di esame non sono solo le singole e specifiche disposizioni del testo, bensì la finalità che il medesimo si pone e in ragione della quale sono state previste le specifiche disposizioni che compongono il provvedimento. La finalità è definita dal titolo, sia pure in maniera impropria: l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo. Ciò significa che dovrebbero essere ammessi tutti quegli emendamenti che si pongono tale finalità, sia pure percorrendo strade del tutto diverse, anche alternative, da quelle scelte dalla maggioranza. A suo parere, non si può considerare estraneo per materia un emendamento diretto a rimuovere alcuni ostacoli processuali che, rispondendo ad una logica di garantismo strumentale, finiscono per rallentare significativamente il processo.

Conclude sottolineando come le leggi debbano essere fatte tenendo conto degli interessi di tutti e non solo di quelli di uno.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo rileva l'assenza del relatore, non tanto per volerla stigmatizzare, quanto piuttosto per sperare che tale comportamento sia dovuto alla scelta della maggioranza di abbandonare nuovamente l'esame di un testo incomprensibile nelle sue scelte e del tutto errato.

L'approfondita attività conoscitiva fatta dalla Commissione su istanza dell'opposizione ha evidenziato in tutta chiarezza l'assurdità e pericolosità del testo in esame, il cui risultato sarebbe la morte del processo. Ben altre sarebbero dovute essere le scelte della maggioranza, qualora avesse inteso realmente accelerare il processo. Ad esempio: l'eliminazione di alcune storture processuali ispirate ad un falso garantismo, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e l'informatizzazione della giustizia.

Ancora più assurde sono quelle repliche da parte della maggioranza, secondo le quali il testo in esame riprenderebbe un testo elaborato nel 2004 dal senatore Fassone, esponente DS, cioè del centro-sinistra. Come ha avuto a chiarire il diretto interessato nell'articolo intitolato «Un disastro annunciato», pubblicato dalla rivista *De iure* il 1° gennaio 2010, del quale deposita una copia presso la segreteria della Commissione per metterla a disposizione di tutti i deputati di maggioranza che intendessero richiamare strumentalmente la proposta del senatore Fassone, si tratta di due provvedimenti che non possono essere assolutamente parificati tra loro. Sono molteplici le differenze tra i due testi. Una delle più evidenti è che solo nella proposta in esame vi è una assurda sovrapposizione tra prescrizione processuale e prescrizione sostanziale, che porta a risultati paradossali, come quello di rendere prescrivibili i reati per i quali non opera la prescrizione sostanziale.

Un'altra assurdità che ha caratterizzato l'esame parlamentare del provvedimento è

stata l'insensibilità del Governo verso le critiche che gli operatori della giustizia hanno da sempre mosso al provvedimento. In tante altre materie il Governo ha avuto un atteggiamento ben diverso, ascoltando istanze e critiche degli operatori del settore. In questo caso, invece, i pregiudizi ideologici contro la magistratura e l'esigenza di approvare norme che possano servire al Presidente del consiglio per eludere la giustizia sono stati fattori determinanti che hanno portato il Governo a chiudersi in se stesso.

Tutto ciò favorisce un modello di giustizia rozzo e sommario, nel quale il magistrato si trova in forte difficoltà nello svolgere le proprie funzioni, con il rischio di essere assoggettato a sanzioni disciplinari o a risarcimenti per colpe non proprie. In questa visione la lentezza del processo non viene contrastata rendendo il processo più snello, sia pure nel rispetto delle garanzie della difesa, o assicurando i mezzi necessari per amministrare correttamente la giustizia. Si preferisce lasciare tutto (leggi ed organizzazione) come si trova, fissando dei limiti temporali oltre i quali si dichiara il non luogo a procedere.

In tutto ciò si registra anche un palese disinteressamento per i diritti della parte offesa affinché sia fatta giustizia, violando la Costituzione e le convenzioni internazionali.

Costituisce una violazione della Costituzione anche la scelta di limitare al solo parametro della entità della pena la durata delle diverse fasi processuali, ritenendo che si sarebbe dovuto tenere conto anche della complessità del processo in ragione del numero delle parti o degli adempimenti istruttori. In tal modo il testo finisce per violare i diritti di difesa, il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e quello dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Conclude assicurando che il suo gruppo in Commissione avrà un atteggiamento fermamente contrario al testo, ma costruttivo, concentrandosi su questioni di merito.

Antonio DI PIETRO (IdV) dopo aver dichiarato di essere lieto per la presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, in quanto, pur non rappresentando il dicastero della giustizia, ha più volte dimostrato di ben comprendere le questioni attinenti alla materia in esame, preannuncia di riservare all'esame presso l'Assemblea le proprie riflessioni politiche, che saranno estremamente critiche, ritenendo opportuno che l'esame in sede referente si limiti alle questioni di merito.

Il suo gruppo, pertanto, presenterà molti emendamenti volti a migliorare un testo che al momento è improponibile. È ben consapevole che gran parte di questi emendamenti non saranno accolti dalla maggioranza ispirandosi ad una visione della giustizia radicalmente opposta. Tuttavia, altri emendamenti, potrebbero essere condivisi, qualora venisse abbandonato ogni pregiudizio contro il gruppo di Italia dei Valori.

Tutti gli emendamenti avranno un medesimo obiettivo: velocizzare il processo. Ciò potrà assicurarsi attraverso misure di diversa natura, come quelle che vietano i doppi incarichi dei magistrati, rivisitano la geografia giudiziaria, attribuiscono funzioni monocratiche anche ai giudici di prima nomina, introducono – come rilevato nelle audizioni – il filtro in appello, prevedono la possibilità di *reformatio in pejus* in appello o la sospensione della prescrizione a seguito di richieste o eccezioni presentate dalle parti, depenalizzano una serie di reati minori o introducono in casi particolari la motivazione breve delle sentenze.

Dopo aver preannunciato anche la presentazione di emendamenti ostruzionistici, come è diritto dell'opposizione quando si trova a fronteggiare un testo che non condivide in alcun modo, auspica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa individuare alcuni punti, anche diversi da quelli espressamente toccati dal testo, sui quali concentrare l'attenzione della Commissione nella fase emendativa, cercando in tal modo di migliorare il testo.

Il Sottosegretario Carlo GIOVANARDI preliminarmente ricorda che il provvedimento in esame non è di iniziativa governativa, bensì parlamentare sottolineando, quindi, che il suo intervento non sarà volto ad una mera difesa del testo. Proprio per tale ragione tiene ad evidenziare come, da privato cittadino, sia sempre stato impressionato da una caratteristica del sistema giudiziario italiano, in base al quale si finisce ad essere imputati a vita, come è avvenuto ultimamente per un ex senatore che è stato prosciolto dopo diciannove anni di sottoposizione a processo. È evidente come la durata irragionevole del processo sia già di per sé una pena che finisce di scontare anche colui che alla fine risulterà innocente. Deve quindi rap-

presentare per tutti una priorità la riduzione dei tempi del processo.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ... 56

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 57

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04329 Narducci: Sulla tutela dei frontalieri nella Repubblica di San Marino 59

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 62

5-04330 Evangelisti: Sulle esportazioni militari in Libia 59

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 63

Sui lavori della Commissione 59

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, il presidente Stefani, impossibilitato ad intervenire, ricorda che l'analisi annuale della crescita, presentata dalla Commissione europea il 12 gennaio 2011, costituisce il primo atto della nuova procedura del « semestre europeo » per il coordinamento delle politiche economiche. Su questa base il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 definirà gli orientamenti generali per la predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza che gli Stati membri presenteranno entro aprile.

L'esame del documento rappresenta l'occasione per il Parlamento di concorrere, definendo indirizzi per il Governo, alla formazione delle decisioni del Consiglio europeo che vincoleranno, negli obiet-

tivi e forse anche nelle azioni specifiche, la definizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e, quindi, le linee della politica economica e di bilancio dell'Italia.

L'Analisi per la crescita rappresenta il banco di prova per una prima verifica di carattere metodologico in merito agli strumenti e alle procedure necessari per assicurare il raccordo tra Parlamento e Governo nell'ambito del semestre europeo, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla proposta di modifica della legge di contabilità, n. 196 del 2009.

Il documento si compone di quattro parti: una parte generale recante l'indicazione delle dieci azioni prioritarie per l'economia europea in corrispondenza degli obiettivi della Strategia 2020; una relazione sui progressi compiuti rispetto alla Strategia per la crescita e l'occupazione UE2020; una relazione che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti favorevoli alla crescita; il progetto di relazione comune sull'occupazione, che esamina la situazione occupazionale e le politiche connesse al mercato del lavoro.

Rileva che il documento è di interesse per la competenza della III Commissione relativamente al settore del commercio estero e alla promozione del sistema Paese.

L'Analisi annuale pone in evidenza come ai fini della crescita sarà essenziale avere un contesto favorevole all'industria e all'impresa, in particolare alle piccole e medie imprese: a tal fine, ritiene auspicabile superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libera circolazione dei beni e dei servizi negli Stati membri. Il documento dà risalto al commercio come fattore trainante della crescita affermando che « il successo sui mercati mondiali non dipende solo dalla competitività dei prezzi, ma anche da fattori di più ampia portata come la specializzazione settoriale, l'innovazione e i livelli di competenza, che rafforzano la competitività reale ». Osserva in proposito che si tratta di valori che esaltano le specificità del sistema produttivo italiano.

Ricorda infine che il Consiglio europeo del 24-25 marzo dovrebbe procedere anche all'approvazione della revisione semplificata dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, per la creazione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro. Sottolinea in proposito, a fronte delle posizioni della Germania e di altri Paesi sulla riforma della *governance* e sulla revisione dell'articolo 136, nonché alla continuazione della discussione sul patto per la convergenza, l'opportunità di operare, in generale, per un rigoroso equilibrio tra stabilità e crescita.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 16 settembre 2009, esprimendo un parere favorevole con osservazioni. In seguito l'Assemblea, dopo avere approvato il testo dell'articolo 1, ha deliberato, nella seduta del 7 ottobre 2009, il rinvio dell'esame in Commissione. Lo scorso 22 febbraio le Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari sociali hanno adottato

un nuovo testo base. Gli emendamenti ad esso presentati non riguardano aspetti di competenza della Commissione esteri.

Il provvedimento in esame istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che esercita le sue funzioni con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. L'Autorità garante sarebbe un organo monocratico con un ufficio autonomo composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità ed una dotazione annua a regime di un milione e cinquecentomila euro.

Il testo sul quale la Commissione esteri aveva espresso il precedente parere prevedeva invece l'istituzione di un Garante che per lo svolgimento dei propri compiti, si sarebbe avvalso delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. La modifica introdotta è conseguenza di un emendamento approvato nel corso dell'esame in Assemblea.

Sottolinea che l'istituzione dell'Autorità garante risulta di particolare interesse per la Commissione Affari esteri, in quanto attua le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 dicembre 1989, e riprende altresì indicazioni delle Convenzioni europee per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

In tale ottica, tra i compiti conferiti all'Autorità garante, rileva la promozione dell'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali, l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, l'espressione di un parere sul rapporto periodico del Governo al Comitato dei diritti del fanciullo e la collaborazione all'attività delle reti internazionali dei Garanti di persone minori di età e all'attività di organizzazioni internazionali ed estere di tutela e di promozione dei loro diritti. Per

ciò che concerne la collaborazione internazionale il testo precedente prendeva in considerazione solo la rete dei Garanti europei.

Ribadisce che il testo in discussione introduce uno strumento di notevole efficacia nell'ordinamento nazionale per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, in piena armonia con il diritto internazionale, nonché degli Obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU.

Nel segnalare infine l'obbligo di relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, rinnova l'auspicio che anche la Commissione Affari esteri possa essere chiamata ad esaminarla, stante il suo rilevante profilo internazionalistico.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con due osservazioni, sulla falsariga di quello già espresso nella seduta del 16 settembre scorso (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.15.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04329 Narducci: Sulla tutela dei frontalieri nella Repubblica di San Marino.

Franco NARDUCCI (PD) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda l'audizione informale dei rappresentanti del Consiglio sindacale interregionale San Marino – Emilia Romagna – Marche che la Commissione ha recentemente svolto. Si augura che la risposta del Governo possa fornire elementi atti a assicurare i lavoratori transfrontalieri oggi gravemente colpiti nei loro diritti.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Craxi, evidenziando come sia in corso un processo dinamico che lascia trasparire una soluzione positiva della vertenza. Ribadisce l'importanza del lavoro transfrontaliero in quanto risorsa nazionale, che richiede a suo avviso maggiore attenzione in particolare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Lamenta altresì la discriminazione etnica di cui sono recentemente vittime i lavoratori italiani che si recano in Svizzera, a cui non verrebbero corrisposti i dovuti adeguamenti salariali sulla base dell'asserito apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro. Al riguardo, paventa il rischio che si tratti di un'ulteriore misura di ritorsione rispetto al noto contenzioso bilaterale in materia finanziaria. Tornando alla situazione sammarinese, ritiene che l'odierno incontro dei due Ministri degli esteri abbia costituito il passaggio diplomatico auspicato dall'interrogazione a sua firma, nella speranza che anche il Ministero dell'economia e delle finanze voglia sedersi al tavolo e sviluppare il canale di comunicazione ad alto livello così riaperto.

5-04330 Evangelisti: Sulle esportazioni militari in Libia.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, facendo riferimento

all'attuale situazione in Libia ed al fatto che il regime di quel Paese sembra continuare a poter disporre di rifornimenti militari. Ricorda che l'Italia è diventata nel 2008-9 il primo paese esportatore di armamenti in Libia per un ammontare di 205 milioni di euro, osservando come suscitati molte perplessità che uno stato piccolo come Malta abbia potuto esportare in Libia 80 milioni di euro in materiali bellici.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabio EVANGELISTI (IdV) replicando, prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo circa l'avvenuta sospensione delle forniture militari italiane alla Libia. Con riferimento alla loro entità, ritiene comunque che essa sia stata ingente, lamentando che si sia sostanzialmente violata la legge n. 185 del 1990 esportando armi leggere in notevole quantità e non rispettando gli adempimenti informativi nei confronti di quell'Unione europea di cui oggi il Governo invoca l'aiuto. Conclude osservando la questione da lui posta circa le esportazioni militari da Malta alla Libia.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che la crisi libica, cui si è testé fatto riferimento nello svolgimento dell'ultima interrogazione a risposta immediata, sarà oggetto delle comunicazioni del Governo che il Ministro degli affari esteri renderà domani pomeriggio alle Commissioni esteri e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato in vista del Consiglio europeo straordinario del 15 marzo. Nel

frattempo, chiede al sottosegretario Craxi se ritiene di aggiungere a quanto detto ulteriori elementi informativi di interesse della Commissione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI dà conto delle iniziative umanitarie apprestate dall'Italia, annunciando che domani si recherà in Tunisia per sostenerle. Evidenzia l'impegno italiano anche a favore del rimpatrio dei lavoratori bengalesi in Libia e dell'ospitalità di 54 cittadini eritrei a Crotona. Sottolinea l'accoglienza positiva ricevuta dalla nostra nave umanitaria a Bengasi, come primo segnale da parte del Consiglio nazionale libico insediatosi in quella città.

Mario BARBI (PD) chiede se risultino conferme o meno circa l'ipotesi che il leader libico Gheddafi possa lasciare il Paese in cambio di un salvacondotto.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che al momento tale ipotesi risulta soltanto da notizie giornalistiche.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Craxi per le ulteriori informazioni ed aggiorna la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
(Nuovo testo C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 2008-A Governo e proposte di legge abbinata, recante « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza »;

confermato il rilievo del provvedimento ai fini dell'attuazione della Convenzione di New York e degli strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

ritenuto che la collaborazione all'attività delle reti internazionali dei Garanti e delle organizzazioni internazionali di tutela dei minori debba costituire un impegno prioritario nell'ambito delle funzioni del Garante nazionale;

ravvisata la necessità che la Relazione annuale alle Camere sull'attività

svolta dal Garante nazionale sia trasmessa anche alle Commissioni Affari esteri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di menzionare tra i compiti dell'Autorità garante di cui all'articolo 3 la formulazione di osservazioni e proposte anche con riferimento alla tratta dei minori ed al loro sfruttamento sessuale, nonché alla protezione dei minori nell'uso di internet e delle altre tecnologie di comunicazione;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), che la Relazione annuale del Garante debba essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

ALLEGATO 2

5-04329 Narducci: Sulla tutela dei frontalieri nella Repubblica di San Marino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'Onorevole interrogante, che riguarda circa sei mila cittadini italiani che svolgono attività lavorativa nel territorio di San Marino vivendo stabilmente in Italia, è da tempo al centro di un complesso negoziato bilaterale con le controparti sammarinesi.

La problematica, seguita con grande attenzione dalla Farnesina, si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni tra Italia e San Marino in materia fiscale, in cui riveste particolare rilievo la Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, firmata nel 2002 ma non ancora ratificata. È infatti, prima necessario firmare e ratificare un Protocollo per adeguare il testo ai nuovi standard internazionali sulla trasparenza finanziaria.

Il nodo principale, che rischia attualmente di danneggiare i nostri frontalieri, è legato alle misure introdotte dalla legge finanziaria sammarinese del 2011 che ha limitato ai soli lavoratori dipendenti residenti la possibilità di detrarre una quota – pari all'8,90 per cento del reddito imponibile – a titolo di « spese di produzione del reddito ». In precedenza tale detrazione era riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dal criterio della residenza.

Di fronte alla disparità di trattamento, la nostra Ambasciata si è subito attivata presso le autorità di San Marino per ottenere chiarimenti. Al riguardo, la Segreteria di Stato agli Esteri sammarinese ha definito la misura introdotta come « temporanea », essendo in esame nel Paese una riforma tributaria tendente ad introdurre una tassazione basata sul « quoziente familiare ». In aggiunta, il dicastero ha fornito delucidazioni tecniche che sono ora allo studio del nostro Ministero dell'Economia e Finanze.

Il MEF ha peraltro sottolineato che la disciplina fiscale vigente in Italia prevede una tassazione agevolata sul reddito del lavoro dipendente prodotto dai frontalieri. Essa stabilisce che a formare il reddito complessivo concorra la sola parte dei redditi percepiti eccedente la soglia degli 8 mila euro. È, inoltre, riconosciuta loro la possibilità di fruire di detrazioni, previste dalla legge, commisurate al numero di giorni di lavoro nell'anno e determinate in funzione dell'entità del reddito complessivo al netto della franchigia indicata di 8 mila euro.

Nel mantenersi in costante contatto con i frontalieri, la nostra Ambasciata ha ospitato lo scorso 26 gennaio una riunione con i rappresentanti sindacali di San Marino e del Consiglio Sindacale Interregionale di San Marino, Emilia Romagna, e Marche, nonché con il Presidente e Vice presidente del COMITES. Nell'occasione è stato fornito un quadro complessivo delle iniziative intraprese.

Al contempo, il Ministero degli Esteri continua a svolgere una mirata azione di sensibilizzazione sulle autorità di San Marino per individuare celermente una soluzione. Si sta, in particolare, valutando l'ipotesi di istituire un Tavolo tecnico bilaterale ad hoc con le amministrazioni competenti dei due Paesi.

Ricevendo proprio questa mattina alla Farnesina il Segretario di Stato agli Esteri di San Marino, Mularoni, il Ministro Fratini ha evocato la questione ribadendo le preoccupazioni suscitate in Italia dalle nuove disposizioni che rischiano di ledere i diritti dei nostri frontalieri, i quali contribuiscono, al pari degli altri lavoratori, allo sviluppo economico del Paese.

ALLEGATO 3

5-04330 Evangelisti: Sulle esportazioni militari in Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto dall'Onorevole interrogante consente di approfondire un punto importante dell'approccio complessivo adottato dal Governo di fronte alla crisi libica, nello spirito di quella consultazione permanente con il Parlamento avviata su proposta del Ministro Frattini e che io stessa ho potuto mantenere con questa Commissione. Domani è inoltre prevista, come sapete, un'informativa del nostro Ministro degli Esteri in vista del Consiglio europeo di venerdì dedicato alla Libia.

Il Governo italiano ha condannato fermamente le violenze perpetrate dal regime di Gheddafi nei confronti dei civili e ha auspicato una soluzione pacifica e di riconciliazione, che preservi l'integrità territoriale del Paese. Il nostro Paese ha, inoltre, dato avvio ad una missione umanitaria in Tunisia per aiutare i profughi provenienti dalla Libia.

Sulla specifica questione delle forniture di armi, posso precisare che non vi sono state autorizzazioni concesse dalla Farnesina per esportazioni verso la Libia dalla metà di gennaio scorso ed, in particolare, che tutte le attività in materia di armamenti sono state sospese in via cautelare prima ancora delle sanzioni introdotte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea rispettivamente il 26 e 28 febbraio scorso.

Per quanto riguarda le sanzioni, la risoluzione 1970 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU prevede, in particolare, l'embargo alla vendita di armi, compresi i finanziamenti per procurarle. Le misure UE stabiliscono il blocco anche per le forniture degli « equipaggiamenti che possono essere usati nella repressione interna ». Per assicurare il rispetto delle limitazioni, si prevede, inoltre, l'obbligo di ispezionare i cargo navali ed aerei da e per la Libia.

Nel triennio 2008-2010, le esportazioni di prodotti per la difesa dal nostro Paese verso la Libia hanno avuto un andamento fortemente decrescente. Nel 2008, le esportazioni sono state di 111 milioni di euro; nel 2009, di 93 milioni e, nel 2010, di soli 37 milioni. Sottolineo che nel periodo in questione, i volumi effettivamente esportati sono stati al di sotto del valore delle autorizzazioni concesse: su un totale di 241 milioni autorizzati, le esportazioni effettive sono state pari a 170 milioni, mentre la parte restante, oltre 70 milioni, è stata bloccata con provvedimenti sospensivi alla luce della crisi in atto.

A livello europeo, la Francia è stata il primo esportatore verso la Libia nel 2008, posizione poi assunta dall'Italia nel 2009, mentre la graduatoria relativa al 2010 non è ancora disponibile. Tali dati si riferiscono in ogni caso ai volumi autorizzati che non corrispondono necessariamente a quanto effettivamente esportato. Nel caso dell'Italia, abbiamo, infatti, visto che le esportazioni reali sono state sensibilmente inferiori al valore accordato.

Inoltre, sotto il profilo qualitativo, nel triennio 2008-2010, non sono state autorizzate, ai sensi della legge 185 del '90, forniture di materiali generalmente utilizzabili ai fini di repressione interna. Le esportazioni italiane verso la Libia di prodotti per la difesa hanno, infatti, riguardato elicotteri da trasporto e controllo AW 109 e AW 139 per una quota pari all'81 per cento del valore complessivo; velivoli ATR 42 – dotati di dispositivi per il solo monitoraggio dei confini – per il 14,5 per cento; ed, infine, assistenza tecnica e ricambi per il restante 4,5 per cento.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897-A	64
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596-3287-A	64

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu	64
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 marzo 2011.

**Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
C. 607-1897-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.40.

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
C. 2596-3287-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 marzo 2011.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Incentivi per favorire il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 65
- Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (Rilievi alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione*) 68

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
- Audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini (*Svolgimento e conclusione*) 69

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
- Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (*Svolgimento e conclusione*) 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Incentivi per favorire il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante incentivi per favorire il reclutamento di militari volontari nei reparti

delle truppe alpine, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2011. Ricorda che, in quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, ricorda che la condizione era volta a prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 4-bis. Segnala, peraltro, che nella medesima giornata del 2 marzo, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza recepire la suddetta condizione, ma il relatore si è riservato di farlo nel prosieguo dei lavori in Assemblea. Ritiene, pertanto, necessario ribadire anche in questa sede la condizione precedentemente formulata, anche con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo che gli emendamenti Recchia 1.22 e Rosato 1.26 estendono la platea dei beneficiari delle disposizioni di cui al capoverso 4-bis, lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Osserva, poi, che l'emendamento Rosato 1.25 estende ai volontari delle forze armate e ai vigili del fuoco le misure di cui al capoverso 4-bis, lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 e che alla copertura del relativo onere pari a 400.000 euro si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria. Sottolinea, poi, che l'emendamento Rosato 3.20 è volta ad istituire un Fondo per la valorizzazione dell'attività di concorso e degli interventi

di protezione civile in favore dell'arma dei Carabinieri. Al relativo onere pari a 200.000 euro annui si provvede mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che sussistono perplessità in ordine all'impatto finanziario del provvedimento in esame, all'uopo richiamando quanto già rilevato in occasione del parere reso alla Commissione di merito. Si rimette pertanto alla Commissione in riferimento all'espressione del parere sul testo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Recchia 1.22, nonché Rosato 1.25 e 1.26.

Maino MARCHI (PD) chiede al relatore di tenere presente, in sede di valutazione delle proposte emendative presentate dall'opposizione, i medesimi criteri che saranno utilizzati per il testo.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 607 e abb.-A, recante incentivi per favorire il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevata la necessità di integrare le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 103 del codice dell'ordinamento militare, al fine di assicurare che i benefici

ivi previsti siano concessi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: "patto di stabilità interno" aggiungere le seguenti: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.22, 1.25 e 1.26 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Maino MARCHI (PD), ritenendo la proposta di parere presentata dal relatore equilibrata, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, nella seduta del 1° marzo 2011. In quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo, formulando una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, intesa ad introdurre una esplicita clausola di neutralità finanziaria all'articolo 5, comma 2. Segnala, inoltre, che la Commissione di merito, in pari data, ha concluso l'esame del provvedimento apportando alcune modifiche al testo volte, tra le altre cose, a recepire la suddetta condizione. Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2596 e abb.-A, recante disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE ».

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.

Atto n. 331.

(Rilievi alla VII Commissione)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in ordine alle richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Occhiuto nella precedente seduta, rappresenta che il regolamento in esame prevede che l'erogazione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche speciali avvenga sulla base di programmi di attività triennali e che tale contributo sia pari, nel primo triennio di applicazione delle nuove disposizioni contenute nel regolamento, alla percentuale conseguita dalla fondazione in occasione dell'ultima assegnazione – avvenuta sulla base del vigente sistema normativo – precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Fa presente che, al termine del primo triennio, verificate le attività realizzate ed

esaminati i programmi svolti, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero, sentita la commissione consultiva per la musica, conferma o aumenta la predetta percentuale di contributo assegnata, tenendo conto dei criteri e della normativa di carattere generale vigenti nel settore lirico-sinfonico.

Evidenzia quindi che le disposizioni contenute nel regolamento in esame non determinano né un automatico aumento dei finanziamenti previsti a legislazione vigente per le fondazioni liriche speciali, ben potendo gli stessi finanziamenti essere soggetti a riduzione, a seguito dell'accertato mancato svolgimento delle attività programmate da parte dell'Amministrazione, né una corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo previsti per altre finalità. Pertanto, ritiene che non solo non verranno penalizzate dall'entrata in vigore del regolamento in esame le altre fondazioni liriche, ma nemmeno gli altri settori dello spettacolo finanziati con il Fondo unico dello spettacolo.

Fa presente che, invece, l'obiettivo principale che si intende conseguire con l'intervento di riforma è quello di consentire alle fondazioni più virtuose di programmare le proprie attività sulla base di un finanziamento mantenuto certo e costante per un triennio e, nel contempo, di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria capacità di raccogliere fondi nel settore privato.

Per quanto concerne l'osservazione formulata dall'onorevole Marchi, sottolinea che le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 12-*novies* e 16-*quinquies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, sono finalizzate, rispettivamente, all'assegnazione di finanziamenti integrativi del Fondo unico per lo spettacolo ed all'erogazione di uno speciale contributo a due fondazioni. Fa presente che le predette disposizioni costituiscono quindi una norma speciale una tantum e non risultano quindi sovrapponibili alle previsioni recate dal decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, e dal presente regolamento di delegificazione.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali;

richiamate le osservazioni formulate sullo schema in esame dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il requisito per il riconoscimento della qualifica di fondazione lirico-sinfonica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), relativo al conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, non possa essere raggiunto attraverso operazioni di rivalutazione del patrimonio o di natura straordinaria ».

Maino MARCHI (PD) prende atto che il rappresentante del Governo ha fornito risposte alle questioni sollevate nella seduta del 1° marzo 2011, rilevando tuttavia come nel decreto-legge n.225 del 2010 si siano assunte iniziative in favore di due sole fondazioni lirico sinfoniche, i cui amministratori sono riconducibili ad un'area di centrodestra. Ritene che l'atteggiamento dimostrato sia schizofrenico e

pertanto, pur non avendo particolare contrarietà per il provvedimento in esame, preannuncia un voto di astensione sulla proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Marchi, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini.

(Svolgimento e conclusione)

Roberto OCCHIUTO (UdC), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Franco BASSANINI, *Presidente della Cassa depositi e prestiti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Maino MARCHI

(PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Pietro FRANZOSO (PdL) e Lino DUILIO (PD), ai quali replica Franco BASSANINI, *Presidente della Cassa depositi e prestiti*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente Bassanini per il suo contributo all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 20.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obie-

zioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo SANNA, *funzionario del Dipartimento politiche macroeconomiche e di bilancio dello Stato della CGIL*, Maurizio PETRICCIOLI, *segretario confederale della CISL*, Antonio FOCCILLO, *segretario confederale della UIL*, e Antonio POLICA, *segretario confederale della UGL*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maino MARCHI (PD), Massimo VANNUCCI (PD) e Pier Paolo BARETTA (PD), Lino DUILIO (PD) ai quali replicano Antonio FOCCILLO, *segretario confederale della UIL*, Riccardo SANNA, *funzionario del Dipartimento politiche macroeconomiche e di bilancio dello Stato della CGIL*, Antonio POLICA, *segretario confederale della UGL* e Maurizio PETRICCIOLI, *segretario confederale della CISL*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL per il loro contributo all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione dell'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti SpA (*Svolgimento e conclusione*) 71

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 72

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 72

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 74

AVVERTENZA 76

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione dell'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni GORNO TEMPINI, *Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo interventi di Alberto FLUVI (PD), e Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua relazione Giovanni GORNO TEMPINI, *Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Alberto FLUVI (PD), Alessandro PAGANO (PdL), Francesco BARBATO (IdV) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Giovanni GORNO TEMPINI, *Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti*.

Dopo ulteriori interventi di Gianfranco CONTE, *presidente*, e di Alessandro PAGANO (PdL), riprende la sua replica Giovanni GORNO TEMPINI, *Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il professor Gorno Tempini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso il relatore, Pugliese, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione sul provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente il provvedimento e la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come la proposta di legge in esame presenti a suo giudizio profili problematici che potrebbero indurre ad esprimere su di essa parere contrario.

Chiede pertanto di non procedere alla votazione della medesima proposta di parere nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fugatti, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, la proposta di legge C. 3548 Meta, recante disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

La proposta di legge, che si compone di tre articoli, persegue la finalità, indicata dall'articolo 1, di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di

collisioni o di sinistri alle piattaforme, al fine di salvaguardare la vita umana in mare e l'ambiente.

L'articolo 2 dispone, al comma 1, che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle decisioni in tal senso assunte in ambito europeo.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi e prevede che nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuova una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi. Le attività affidate alle navi formeranno oggetto di un'apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria.

Ai sensi del comma 3 nella predetta convenzione devono essere indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le modalità di pagamento del corrispettivo del servizio e dell'ammortamento del capitale anticipato per la costruzione delle navi; le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente; eventuali altri usi delle navi.

Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica l'agevolazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, ai sensi del quale le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Il comma 5 prevede che alla copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere

dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dall'articolo 3.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 3, il quale, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 2.

Il comma 2 stabilisce che il fondo è finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1° gennaio 2011, per la durata di venti anni.

In merito alla formulazione del comma 2 segnala l'opportunità di sostituire il termine « società » con quello di « imprese ».

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di corresponsione delle somme, mentre il comma 4 precisa che le risorse derivanti dall'introduzione dell'obbligo di versamento, valutate in 27 milioni di euro annui, sono poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede alle successive erogazioni al fondo.

In merito alla formulazione dell'articolo 3 rileva innanzitutto l'esigenza di chiarire la natura, a fini tributari, del versamento, in particolare chiarendo se il contributo deve intendersi incorporato nel prezzo di cessione dei prodotti, e sia pertanto compreso nella base imponibile della cessione a fini IVA, nonché specificando se i soggetti tenuti al pagamento possano dedurre il relativo importo dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Evidenzia inoltre l'opportunità di prevedere quantomeno che le società tenute

al versamento non possano traslare il relativo l'onere sui prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, al fine di evitare che in tal modo si determinino effetti inflattivi, in particolare nell'attuale fase di crescita del prezzo del petrolio.

Il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di esprimere alcuni rilievi sul testo del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire alla Commissione di approfondire meglio il contenuto della proposta di legge.

La seduta termina alle 13.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso il relatore, Fugatti, ha illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, ritiene che, prima di formulare una proposta di parere sul provvedimento, sia opportuno conoscere gli orientamenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale circa l'eventuale proroga del termine entro il quale essa dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto.

Alberto FLUVI (PD) rileva come con l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo regionale si entri nel merito degli aspetti fondamentali della riforma federalista.

A tale riguardo segnala innanzitutto l'esigenza di assicurare il necessario coordinamento tra le previsioni dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale e quelle contenute nello schema di decreto legislativo in esame.

Più in particolare, sottolinea come le fonti di finanziamento previste dal nuovo assetto di federalismo municipale siano costituite essenzialmente dalla compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA, dallo sblocco delle addizionali comunali IRPEF, dalla nuova imposta municipale propria che, a decorrere dal 2014, sostituirà l'imposta comunale sugli immobili, dalla devoluzione ai comuni delle ulteriori forme di fiscalità immobiliare, nonché dagli altri tributi (imposta di soggiorno, imposta di scopo, imposta municipale secondaria) previsti dal predetto schema di decreto legislativo sul federalismo municipale.

Lo schema di decreto legislativo sul federalismo regionale prevede, a sua volta, che le regioni si avvalgano principalmente di un'addizionale all'IRPEF, la cui aliquota di base, pari allo 0,9 per cento, potrà essere aumentata (fino al massimo del 2,1 per cento) o diminuita dalle singole regioni, e che sostituirà la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, soppressa a decorrere dal 2012.

In tale contesto appare pertanto necessario assicurare che la compresenza di addizionali comunali e di addizionali regionali all'IRPEF non comprometta il fun-

zionamento del sistema fiscale. Tale esigenza risulta tanto più pressante laddove si consideri che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sarà rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF dovrà anche ridurre contestualmente le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere invariato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

A tale riguardo sottolinea, infatti, come tale opera di rideterminazione delle aliquote risulterà particolarmente complessa, anche in quanto, in base alle previsioni dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, le singole regioni potranno stabilire aliquote dell'addizionale differenziate, potranno disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché potranno sostituire con ulteriori detrazioni sussidi, buoni di servizio ed altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale vigente.

A quest'ultimo proposito, sottolinea come la sostituzione di prestazioni sociali con detrazioni determini evidenti problemi applicativi nei confronti dei contribuenti cosiddetti «incapienti», per i quali l'imposta lorda risulta inferiore all'ammontare delle detrazioni teoricamente fruibili: ritiene pertanto necessario specificare maggiormente la norma, prevedendo, che in caso di in capienza, le regioni riconoscano ai contribuenti interessati un'imposta negativa, vale a dire un ammontare monetario pari alla detrazione non effettivamente goduta.

Un ulteriore elemento problematico riguarda la clausola di invarianza della pressione fiscale complessiva sul contribuente sancita dall'articolo 2, comma 1. A tale riguardo, infatti, non è chiaro se l'invarianza del prelievo riguardi solo l'IRPEF ovvero anche gli altri tributi.

Per quanto riguarda le tematiche relative all'imposta regionale sulle attività produttive, sottolinea come le previsioni in materia contenute nello schema di decreto rischino di penalizzare le regioni meridio-

nali. Infatti, il combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, dello schema, sembra indicare che l'IRAP non possa essere ridotta da una regione, qualora la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF disposta dalla stessa regione sia superiore allo 0,5 per cento per i primi due scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione: dal momento che, nelle regioni del Sud, i contribuenti rientranti nei primi due scaglioni sono circa 7,6 milioni, a fronte di un numero complessivo contribuenti IRPEF pari a circa 8,6 milioni, appare evidente come tale previsione impedirà, di fatto, alle regioni del Mezzogiorno di ridurre l'IRAP.

In linea più generale, evidenzia come la possibilità, riconosciuta alle regioni dal già citato articolo 4, di ridurre o azzerare le aliquote IRAP, sia una mera ipotesi teorica, laddove la norma precisa che il minor gettito derivante da tale riduzione o azzeramento è posto interamente a carico del bilancio della regione. Ritiene, infatti, che, soprattutto nelle attuali situazioni di bilancio, sia assolutamente impossibile per le regioni individuare forme di copertura che assicurino un gettito pari a quello dell'IRAP, il quale si attesta, com'è noto, intorno ai 40 miliardi di euro annui complessivi.

Sottolinea quindi come il nuovo assetto fiscale regionale delineato dal provvedimento rischi di generare fenomeni di vera e propria concorrenza fiscale tra le regioni, determinando un panorama estremamente frammentato, che potrebbe essere caratterizzato da addirittura 20 sistemi di aliquote differenti, laddove l'obiettivo cui puntare dovrebbe essere, al contrario, quello di giungere ad una maggiore armonizzazione fiscale, anche a livello europeo, stabilendo una base imponibile comune per le imposte sui redditi.

La maggiore complessità indotta dalla nuova disciplina potrebbe inoltre determinare effetti deleteri per i sostituti d'imposta, i quali potrebbero essere costretti a tener conto, in sede di versamento dell'IRPEF relativa ai propri dipendenti, delle

diverse aliquote delle addizionali regionali, delle differenti aliquote delle addizionali comunali, nonché delle diverse detrazioni stabilite dalle singole regioni.

Per quanto riguarda invece le proposte di modifiche richieste dalle condizioni espresse dalla Conferenza Unificata, ritiene condivisibile il principio, sancito dall'articolo 7-ter, comma 1, di cui la Conferenza stessa chiede l'inserimento nello schema di decreto, in base al quale l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale deve essere adottato dal Ministro dell'economia d'intesa con le regioni sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, mentre ritiene necessario scongiurare il rischio, insito nel disposto dei successivi commi del medesimo articolo 7-ter, che ciascuna regione istituisca un proprio autonomo sistema di riscossione dei tributi.

Per quanto riguarda l'articolo 7-quater, di cui la Conferenza Unificata chiede l'inserimento nello schema di decreto, evidenzia come la previsione in base alla quale gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali sono possibili solo se prevedono la completa compensazione con la modifica di altri tributi, e secondo cui l'individuazione delle relative misure compensative è disciplinata con DPCM, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rischia di svuotare il Parlamento di ogni potestà legislativa in materia tributaria, in quanto ogni modifica ai tributi statali dovrebbe essere previamente concordata con le regioni.

Invita pertanto il relatore a tener conto delle considerazioni testé espresse in sede di predisposizione della sua proposta di

rilievi, ritenendo pertanto opportuno rinviare la deliberazione dei rilievi stessi ad altra seduta.

Francesco BARBATO (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Fluvi in merito all'esigenza di approfondire i numerosi aspetti problematici dello schema di decreto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che l'organizzazione dei lavori sul provvedimento potrà essere meglio definita quando saranno note le decisioni che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe assumere nella giornata odierna in merito all'eventuale proroga del termine, attualmente fissato per l'11 marzo prossimo, entro il quale dovrà concludersi l'esame parlamentare sullo schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	78
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri	78
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (atto n. 331)	79
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	79
Sui lavori della Commissione	80

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM (2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	81
--	----

AVVERTENZA	86
------------------	----

INTERROGAZIONI

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 12.15.

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donella MATTESINI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, evidenziando le persistenti lacune in ordine alla certezza della programmazione, in quanto i plessi scolastici localizzati in territori montani non avrebbero, seguendo il vigente sistema illustrato dal Governo, alcuna sicurezza con riguardo all'assegnazione delle risorse. In particolare, rileva come non sia chiaro se la quota dei posti del tre per cento che è possibile accantonare per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità, debba essere calcolata a valere sulla situazione della dotazione organica precedente alle riduzioni del personale determinate dai recenti provvedimenti ovvero sulla dotazione che risulta a seguito di tali riduzioni; nel quale ultimo caso la soluzione individuata si presenterebbe di ancora più difficile realizzazione. Ricorda, infine, come l'organizzazione del servizio scolastico nelle zone montane sia molto più complicata che per le altre zone, quantomeno in considerazione delle difficoltà di trasporto degli alunni sino ai rispettivi plessi scolastici. Ribadisce quindi che la mancanza della possibilità di un'efficace programmazione non fa altro che aumentare le già notevoli difficoltà e disagi della popolazione scolastica che insiste su quei territori.

5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donella MATTESINI (PD), in qualità di cofirmatario, replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.**COMITATO RISTRETTO**

Martedì 8 marzo 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti all'ulteriore nuovo testo del provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 marzo 2011.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (atto n. 331).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.

Atto n. 331.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che in data odierna sono stati trasmessi i rilievi espressi dalla V Commissione bilancio, sul provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nel merito, ricorda che i deputati Ghizzoni e Barbieri, in occasione dell'esame del provvedimento in discussione, nella seduta del 1° marzo 2011 hanno formulato alcune richieste di chiarimento. Al proposito, rileva, per quanto concerne la prima richiesta di chiarimenti – ossia quale sia la portata dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 64 del 2010 in relazione all'analoga disposizione contenuta nel decreto-legge cosiddetto « milleproroghe » – che l'attribuzione alle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, ai sensi della norma sopra richiamata, non costituisce la condizione per l'assegnazione dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 16-*quinquies*, del citato decreto milleproroghe. Tale ultima disposizione, infatti, detta, ai soli fini della erogazione dello speciale contributo a due fondazioni – per un finanziamento di 3 milioni più 3 milioni di euro –, requisiti precisi di accesso. La predetta

disposizione costituisce quindi una norma speciale *una tantum*, non sovrapponibile al complesso organico delle previsioni recate dal decreto-legge n. 64 del 2010, nonché dal presente regolamento di delegificazione.

In relazione invece alla seconda osservazione, evidenzia che la previsione di quattro tipologie di organi, in analogia con gli assetti statutarî di altre fondazioni di diritto privato, si riferisce alla presenza di un'Assemblea – organo assembleare, con funzione di programmazione generale –, di un consiglio di amministrazione – organo di indirizzo gestionale-amministrativo e di programmazione artistica –, di un Sovrintendente – organo di gestione chiamato a tradurre in attività le delibere e le decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione, a dirigere e coordinare, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività della fondazione – e di un collegio dei revisori dei conti, quale organo cui è demandato il controllo sull'amministrazione della fondazione. La presenza dei suddetti organi è quindi finalizzata a garantire un corretto ed equilibrato governo delle fondazioni, nel rispetto del riparto di competenze e della separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e quella di indirizzo amministrativo-gestionale. Circa la terza osservazione, chiarisce invece che, nel caso delle fondazioni lirico-sinfoniche, i « soci fondatori » di diritto sono lo Stato – per competenza istituzionale il Ministero per i beni e le attività culturali –, nonché la Regione ed il Comune dove ha sede la fondazione. Per quanto riguarda i ruoli svolti dai predetti soci, aggiunge che lo Stato e la Regione forniscono il sostegno alla gestione corrente ed eventualmente anche patrimoniale alla fondazione, mentre il Comune, nella figura del sindaco che riveste in seno alla fondazione il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione, è tenuto a fornire i locali necessari allo svolgimento delle attività. Rileva quindi, quanto all'osservazione relativa ai requisiti che devono possedere i componenti dell'organo di controllo, che la previsione dello schema di regolamento in

esame ricalca l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 367 del 1996 che ha dettato la disciplina per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

Precisa, infine, che la previsione dell'annullamento e della revoca del provvedimento di riconoscimento è riconducibile alla classica accezione del diritto amministrativo, secondo cui l'annullamento è un provvedimento con il quale viene ritirato un atto amministrativo con efficacia retroattiva, per così dire *ex tunc*, inficiato all'origine da un vizio di legittimità; la revoca, invece, è volta al ritiro, con efficacia non retroattiva, cioè *ex nunc*, di un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Paola GOISIS (LNP), anche in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, riterrebbe necessario rinviare la conclusione del provvedimento in discussione alla prossima settimana, allo scopo di approfondirne ulteriormente l'esame.

Gabriella CARLUCCI (Pdl) si associa alla richiesta della collega Goisis.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) concorda con la proposta della collega Goisis.

Valentina APREA (Pdl), *presidente*, rileva che la proposta formulata dalla collega Goisis, potrà essere valutata, anche informalmente dai rappresentanti dei gruppi, prima della prossima seduta già convocata per domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Erica RIVOLTA (LNP), anche alla luce delle recenti notizie apparse su alcuni organi di informazione, riterrebbe neces-

sario procedere all'audizione di rappresentanti dell'Istituto Luce, su questioni connesse al medesimo Istituto.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, rileva che la proposta formulata dalla collega Rivolta, potrà essere valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della prossima riunione già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM (2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda come l'analisi annuale della crescita, presentata dalla Commissione europea il 12 gennaio 2011, costituisca il primo atto della procedura del cosiddetto « semestre europeo » per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche, avviato per la prima volta nel 2011 in base ad una decisione del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, consistente in un ciclo di procedure volto ad assicurare un coordinamento *ex-ante* delle politiche economiche nell'Eurozona e nell'UE. Sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le prio-

rità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno. In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi di stabilità o di convergenza. Le decisioni del Consiglio europeo di marzo saranno oggetto di esame preliminare in seno all'Eurogruppo e al Consiglio Ecofin che si svolgeranno il 14 e 15 marzo. L'analisi annuale della crescita si compone di una parte generale e tre allegati. La parte generale, dopo una breve analisi della situazione macroeconomica dell'UE, indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. L'allegato 1 reca la relazione sull'attuazione della strategia UE 2020, la quale esamina lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi.

Aggiunge che la Strategia 2020 si articola intorno a cinque obiettivi principali, tra i quali rileva, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione cultura, la necessità di migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore e la necessità di migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento. Il Consiglio europeo ha ribadito la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione. La Commissione rileva che i progetti di PNR presentati dagli Stati membri presentano diversi elementi di criticità, in quanto gli

scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine; — sono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, mentre è riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE. Fra l'altro, in pochi casi i progetti di PNR sono già stati oggetto di consultazione ai diversi livelli. Pertanto, ad avviso della Commissione, in vista della predisposizione dei programmi definitivi, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), parti sociali e altre parti interessate. Nella relazione la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di discutere con gli Stati membri a livello bilaterale il completamento dei loro PNR alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica. Evidenzia quindi che l'allegato 2 reca la relazione macroeconomica, la quale illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. L'allegato 3 reca il progetto di relazione comune sull'occupazione, che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Precisa che il 17 febbraio 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla Strategia UE 2020 nella quale, in vista del Consiglio europeo di

marzo 2011, chiede che il semestre europeo faccia parte del pacchetto di proposte legislative relativo alla governance economica (presentato dalla Commissione il 30 settembre 2010), coinvolgendo sin dalla fase iniziale i Parlamenti nazionali e le parti sociali in modo da promuovere la responsabilità democratica, sottolineando che la strategia UE 2020 potrà essere attuata solo attraverso impegni concreti degli Stati membri nei rispettivi programmi nazionali di riforma e proposte legislative concrete e coerenti.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, sottolinea, con specifico riguardo alla materia dell'istruzione e della cultura, che l'allegato 1 prevede che per promuovere effettivamente l'innovazione e la crescita occorre disporre di manodopera qualificata e, pertanto, è indispensabile investire in un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità. Come esposto sopra, Europa 2020 fissa un duplice obiettivo nel settore dell'istruzione, e cioè, entro il 2020, portare a meno del 10 per cento la percentuale della popolazione compresa tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato gli studi e far sì che almeno il 40 per cento dei giovani adulti — di età compresa tra i 30 e i 34 anni — dell'UE abbia completato l'istruzione terziaria o equivalente. Rispetto a tale obiettivo, il prospetto conclusivo della Relazione riporta gli obiettivi provvisori dei singoli Paesi: l'Italia prefigura un tasso di abbandono scolastico tra il 15 e il 16 per cento ed un tasso di istruzione terziaria pari al 26-27 per cento. Complessivamente, invece, l'allegato 1, basandosi sugli obiettivi indicati nei progetti di PNR e non tenendo conto dei paesi che non li hanno ancora fissati, evidenzia che per il 2020 si ottiene un tasso di abbandono pari al 10,5 per cento e un tasso di istruzione terziaria pari al 37,3 per cento. Sempre in relazione all'obiettivo di disporre di manodopera qualificata — laddove, entro il 2020, l'85 per cento dei posti di lavoro richiederà competenze medio alte e la percentuale dei posti di lavoro meno qualificati si ridurrà al 15 per cento —, l'allegato 3

sottolinea che è indispensabile, per i Paesi membri, continuare a riformare i sistemi nazionali di istruzione in conformità con il quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET2020). Si rileva, infatti, che l'inserimento nel mercato del lavoro è ostacolato dalle carenze qualitative della formazione; del pari, non adeguata appare la partecipazione degli adulti all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. In particolare, al fine di migliorare il livello delle competenze combattendo l'abbandono scolastico, rileva che molti Stati membri cercano di adottare metodi didattici innovativi e misure di sostegno per gli allievi a rischio, anche attraverso programmi che combinino istruzione e lavoro. Ma, rileva la Commissione, l'impatto di queste misure spesso rimane basso perché non sempre integrate da strategie di intervento precoci, quali una maggiore accessibilità dell'insegnamento prescolare e misure compensative che facilitino il reinserimento scolastico.

Con riguardo all'istruzione superiore, evidenzia per un sistema universitario moderno e ben funzionante occorre un investimento minimo pubblico e privato pari al 2 per cento del PIL. La modernizzazione del sistema deve essere accelerata attraverso programmi su misura, forme di apprendimento basate sulla pratica, miglioramento della gestione, maggiori fondi. Carenze qualitative connotano anche l'istruzione e la formazione professionale. Nell'ambito di un esame più generale dei problemi occupazionali, l'allegato 3 evidenzia, infine, l'opportunità di sviluppare strutture di accoglienza a tempo pieno per i bambini di età inferiore a tre anni, come positivo contributo all'impatto negativo che esercita la maternità sulle lavoratrici. Con riguardo alla situazione nazionale, si ricorda che le politiche perseguite nel corso della XVI legislatura per l'istruzione scolastica, come indicate nel Piano programmatico presentato dal Governo alle Camere nell'ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, hanno inteso riorganizzare il sistema scolastico ai fini della razionalizzazione della

spesa e del rilancio della qualità, tra l'altro con l'obiettivo di raggiungere adeguati livelli di apprendimento e superare fenomeni di dispersione ed insuccesso. Su questa base, è stato realizzato il riordino dei percorsi scolastici, relativamente a scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 169 del 2008 e del decreto del Presidente della repubblica n. 89 del 2009, e ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, specificamente per istituti professionali, istituti tecnici e licei, secondo quanto previsto dai regolamenti nn. 87, 88 e 89 del 2010. Per quanto attiene al secondo ciclo, evidenzia ancora che le linee direttrici della riforma, quali illustrate nelle relazioni governative, sono consistite nel riaffermare la specifica identità di ciascuno dei percorsi e, nel contempo, semplificare i piani di studio, ridurre gli indirizzi curriculari e l'orario settimanale di lezione, potenziare la dimensione laboratoriale dell'apprendimento. Parallelamente, si è inteso garantire un adeguato margine di flessibilità e di autonomia alle istituzioni scolastiche che possono tener conto della specificità del territorio e dell'utenza. In particolare, nell'ambito di istituti tecnici e professionali è stata prevista la creazione di un Comitato tecnico-scientifico finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni del mondo produttivo. Lo stesso Comitato nei licei ha funzioni di proposta per l'organizzazione degli spazi di autonomia. È stato, inoltre, ribadito l'obiettivo di fornire agli studenti competenze spendibili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per il passaggio ai livelli superiori di istruzione. Pertanto, fra gli strumenti didattici sono stati inseriti stage e alternanza scuola-lavoro. Altri interventi hanno riguardato l'approvazione della legge n. 170 del 2010, volta a sostenere il successo scolastico degli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento – dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia – attraverso misure didattiche di supporto; la ridefini-

zione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, con l'obiettivo di innalzare i livelli di istruzione dell'utenza debole, rendere sostenibile l'offerta formativa, attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari, garantire la spendibilità dei titoli. Il regolamento, sul cui schema le Camere hanno espresso il parere nell'autunno 2010, è in corso di emanazione; la prosecuzione dell'esperienza delle sezioni primavera, destinate ai bambini fra i 2 e i 3 anni di età e avviate negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, anche per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, e la reintroduzione, di fatto e a determinate condizioni, dell'istituto dell'anticipo per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia per i bambini di due anni e mezzo di età; l'adozione delle Linee guida conseguenti all'Accordo in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 per la realizzazione di organici raccordi fra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, ai sensi del decreto ministeriale del 18 gennaio 2011; l'avvio di progetti per l'innovazione digitale, tra i cui obiettivi figurano la fornitura di PC agli studenti della scuola primaria, la diffusione di materiale didattico multimediale, l'introduzione nelle classi della scuola secondaria di primo grado di lavagne interattive digitali (LIM); il riordino della formazione degli insegnanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 2010, che ha inteso contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative e relazionali; la ridefinizione del sistema di valutazione degli studenti, ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2008 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

Aggiunge che con riferimento all'università, dopo vari interventi disposti con il decreto-legge n. 180 del 2008, convertito in legge n. 1 del 2009, un intervento complessivo è stato attuato con la legge n. 240 del 2010, tesa a coniugare autonomia e responsabilità, valorizzare il merito,

combinare didattica e ricerca. In particolare, la legge interviene sulle modalità di *governance*, sui meccanismi di finanziamento, sul sistema di reclutamento del personale docente, sul diritto allo studio. L'obiettivo dell'intervento, come esplicitato già nelle Linee guida del Governo per l'università, del novembre 2008, è costituito nel mettere in atto misure di miglioramento del posizionamento complessivo degli atenei italiani e nella creazione di maggiori opportunità perché le componenti migliori del sistema sviluppino il loro potenziale competitivo, in un quadro di sostenibilità economica. È stato, inoltre, adottato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (AN-VUR) e al momento sono in corso le procedure per la nomina del Consiglio direttivo. Nel progetto di PNR si evidenzia che le riforme della scuola e dell'università si collocano nel quadro degli interventi strutturali pluriennali e mirano a contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con quella di ridefinire le filiere formative. Precisa che la riforma della scuola intende valorizzare i processi di apprendimento, facilitando il passaggio da una scuola basata prevalentemente sulla trasmissione delle conoscenze ad una fondata sull'acquisizione di competenze, all'interno di un percorso di apprendimento continuo. Tra gli elementi caratterizzanti del processo di riforma vengono ricordati: la valorizzazione dell'offerta formativa nell'area dell'istruzione tecnica e professionale; il riequilibrio delle disparità territoriali; il piano per la Scuola Digitale; l'istituzione di un segmento di formazione post-secondaria non accademica strettamente raccordata all'evoluzione strutturale del mercato del lavoro, in specie l'Istruzione tecnica superiore; la valorizzazione del rapporto di partenariato con il territorio, attraverso specifici Protocolli d'intesa con le regioni e gli enti locali. Ricorda inoltre che in tema di abbandoni scolastici, il progetto sottolinea il divario territoriale tra il numero di giovani che

abbandonano prematuramente gli studi nel Mezzogiorno – pari al 23 per cento – e quello del Centro-Nord, pari al 16,5 per cento. Gli obiettivi nazionali sono indicati al 17,9 per cento per il 2013, al 17,3 per cento per il 2015 e al già sopra citato 15-16 per cento per il 2020. I primi due valori sono basati sulle politiche correnti – quale la riforma della scuola secondaria –, che mirano ad assicurare un'istruzione adeguata ai giovani tra 14 e 18 anni; essi, inoltre, tengono conto degli sforzi aggiuntivi supportati, per il periodo 2007-2013, sia dai fondi strutturali europei, sia dalla politica di sviluppo regionale, e dei correlati Obiettivi di servizio per le regioni del Mezzogiorno.

Sottolinea quindi che gli investimenti totali dedicati all'istruzione sono quantificati in 4,3 miliardi di euro. Per l'Università l'obiettivo primario indicato nel progetto di PNR è quello di eliminare la frammentazione degli indirizzi, sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, collegando il finanziamento ai risultati raggiunti, innalzare il numero dei laureati. Nell'ambito dell'istruzione terziaria o equivalente, gli obiettivi nazionali sono indicati al 22,3 per cento nel 2013, al 23,6 per cento nel 2015, e al già sopra ricordato 26-27 per cento nel 2020. Anche in questo caso, i valori per il 2013 e il 2015 si basano sulle politiche correnti che mirano a rinforzare e integrare i sistemi di istruzione e apprendimento sia a livello centrale che locale, per fornire ai lavoratori le competenze necessarie sul mercato del lavoro. Per quanto concerne la materia della ricerca e sviluppo, ricorda che l'allegato 1 pone in rilievo che l'Europa accusa un notevole ritardo rispetto agli Stati Uniti e ad altre economie avanzate, sia come volume di risorse investite, specialmente nel settore privato, che in termini di efficacia della spesa. Questo divario incide negativamente sulle prospettive di crescita. Considerati complessivamente, gli obiettivi nazionali provvisori indicano un livello degli investimenti combinati dei settori privato e pubblico del 2,7 o del 2,8 per cento del PIL, che è inferiore rispetto al traguardo previsto dalla Strategia UE

2020, pari al 3 per cento del PIL. Con riguardo al livello nazionale, ricorda che con il decreto legislativo n. 213 del 2009 è stato riordinato il sistema degli enti di ricerca, con la previsione, fra l'altro, che, a decorrere dal 2011, una quota del Fondo di finanziamento ordinario sia destinata al finanziamento premiale di specifici programmi. Rileva, inoltre, che la legge n. 99 del 2009 ha previsto agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione destinando in particolare risorse agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in determinati ambiti, tra cui le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati. Sono stati, infine, adottati vari provvedimenti ministeriali recanti incentivi per la ricerca applicata e industriale. Precisa che il progetto di PNR evidenzia che la promozione di ricerca, sviluppo e innovazione e la capacità di attivare efficaci meccanismi di trasferimento tecnologico – con riferimento soprattutto alle PMI – sono cruciali al fine di preservare e migliorare la posizione delle imprese italiane sui mercati globali.

In riferimento invece al finanziamento delle attività di ricerca, ricorda che dai dati riportati nel documento risulta che l'apporto pubblico alla relativa spesa è pari allo 0,56 per cento del PIL. Migliorando quantitativamente e qualitativamente tale apporto, anche attraverso la diversificazione degli strumenti, delle modalità di intervento e delle fonti di copertura, secondo il Governo sarà possibile perseguire l'obiettivo minimo di spesa complessiva, pubblica e privata, dell'1,53 per cento del PIL al 2020. Tra i principali strumenti che il Governo intende attuare vi sono l'approvazione del Programma nazionale della ricerca, la reintegrazione del Fondo ordinario degli enti di ricerca, il finanziamento di programmi di ricerca promossi da giovani ricercatori, l'attivazione dello sportello della ricerca.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-

*verno della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
C. 4040 Governo.*

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

ALLEGATO 1

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione segnalata dall'Onorevole interrogante, concernente la richiesta di deroga ai parametri di calcolo delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) delle scuole che operano nei territori montani, va inquadrata nell'ambito del contesto normativo di riferimento.

Si ricorda che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, ha previsto l'adozione per un triennio, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei. Lo stesso articolo ha disposto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale A.T.A., in modo da conseguire nel triennio 2009/2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza determinata per l'anno scolastico 2007/2008.

Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2008, n. 119, è stato approvato il regolamento attuativo della citata normativa, il quale prevede che, per ciascuno dei tre anni di applicazione dell'articolo 64, la determinazione dell'organico del personale A.T.A. di ciascun anno debba essere operata mediante apposito decreto interministeriale, in modo da realizzare le riduzioni previste dalla legge.

L'articolo 2 del regolamento dispone che la consistenza numerica complessiva dei posti di organico, definita a livello

nazionale, viene ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni e ai compiti previsti per i profili professionali del personale.

Il medesimo articolo, in particolare, prevede che nella ripartizione si tiene conto di determinate situazioni, riferibili ai diversi contesti territoriali interessati, tra le quali è compreso il caso delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

Ciascun Direttore scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica a livello regionale in dotazioni provinciali con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota dei posti pari al 3 per cento per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità.

Pertanto, in applicazione delle norme sopra descritte, i due decreti interministeriali emanati per gestire i primi due anni scolastici, hanno espressamente previsto che dalla quota di organico regionale, assegnata dal Ministero, i Direttori regionali debbano accantonare una quota del 3 per cento da redistribuire in funzione delle particolari e fondate richieste rappresentate dai Dirigenti scolastici.

In tale contesto, possono certamente essere prese in esame situazioni di parti-

colare difficoltà, come quella delle scuole funzionanti in comuni montani, al fine di prevedere incrementi di personale, seppur limitati, rispetto all'organico determinato in applicazione delle tabelle di calcolo, in modo da garantire l'efficacia e la funzionalità del servizio, con riguardo specifico alla sicurezza degli alunni e alla vigilanza dei locali.

Inoltre, qualora non sia stato possibile gestire tale situazione nella fase della determinazione dell'organico di diritto e, comunque, anche per far fronte a situazioni insorte a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, i provvedimenti citati contemplano ulteriori possibilità di intervento.

Infatti, i due decreti interministeriali relativi agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 hanno espressamente previsto che, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, possano essere attivati ulteriori posti finalizzati a garantire la maggiore efficacia del servizio. Analogamente, nel decreto di imminente emanazione, relativo al prossimo

anno scolastico 2011/2012, saranno previste tali modalità di intervento, sia per quel che concerne il ricorso alla quota del 3 per cento dell'organico, sia per la possibilità di riesame di talune situazioni all'atto della definizione dell'organico di fatto.

In conclusione, si ritiene che l'impianto normativo della determinazione dell'organico del personale ATA, pur nella rappresentata esigenza del contenimento della spesa, permetta margini di flessibilità per poter intervenire nei particolari casi localmente accertati e valutati dal Direttore regionale.

Di conseguenza, le situazioni di talune scuole di montagna caratterizzate da un consistente numero di plessi ovvero da complesse condizioni oro-geografiche o di difficoltà di collegamento particolarmente ricorrenti nel periodo invernale, potranno costituire oggetto di specifico riesame da parte dell'Ufficio regionale, al fine di adottare i necessari interventi per garantire la regolare funzionalità del servizio scolastico.

ALLEGATO 2

5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni concernente l'applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte relativa all'insegnamento del restauro.

L'onorevole Ghizzoni chiede, in particolare, se sia stata data attuazione alla previsione normativa che affida ad una istituenda Commissione tecnica le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e la vigilanza sull'insegnamento del restauro.

Mi preme innanzitutto rassicurare in tale senso l'onorevole interrogante precisando che la Commissione in questione è stata istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 7 febbraio 2011.

L'adozione del decreto di cui trattasi è stata preceduta da una articolata istruttoria al fine di garantire una equilibrata composizione della Commissione medesima, che fosse rispondente alle esigenze di tutte le parti interessate.

Occorre inoltre precisare che è in corso di pubblicazione il decreto interministeriale recante: «Definizione delle classi delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali».

Tale decreto era necessario proprio per ridefinire le classi di laurea riferite al restauro dei beni culturali per assicurare agli studenti universitari in percorso formativo coerente con quello approvato con il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 rammentato dall'onorevole interrogante.

Con la pubblicazione del decreto interministeriale di ridefinizione delle classi delle lauree magistrali a ciclo unico potranno iniziare quanto prima i lavori della Commissione presieduta dalla professoressa Marisa Dalai Emiliani e composta altresì da cinque rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e cinque rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abb. C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a) sostituire la cifra: 7.500 con la seguente: 5.000.

2. 1. Pionati.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

***2. 4.** Zazzera.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

***2. 7.** Siragusa, Lolli, Coscia, Ghizzoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.

****2. 3.** Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.

****2. 6.** Zazzera.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche non contigue con le seguenti: – anche non contigue nel caso di ristrutturazioni o ricostruzioni di impianti già esistenti –.

turazioni o ricostruzioni di impianti già esistenti –.

2. 2. Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: inscindibile dal comune, aggiungere le seguenti: purché congruo e proporzionato.

2. 5. Zazzera.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

2. 10. Coscia, Ghizzoni, Lolli, Siragusa.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: L'individuazione delle aree, aggiungere le parole: deve escludere le aree con vincolo di inedificabilità, e.

3. 5. Zazzera.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono escluse le aree, qualora ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.

3. 4. Zazzera.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni, conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

3. 8. Siragusa, Coscia, Lolli, Ghizzoni.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: Nel caso siano presenti vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici, la conferenza di servizi, nella sua fase preliminare, convocata sulla base dello studio di fattibilità di cui al capoverso 2 dell'articolo 3 della presente legge, è tenuta ad esprimersi, nel termine massimo di trenta giorni. Tale fase della conferenza di servizi assume valore pre-decisorio e di conseguenza, all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo che voglia esprimere parere dissenziente rispetto allo studio di fattibilità, è fatto obbligo di esprimersi, nei termini di cui sopra, sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, indicando le principali alternative ivi compresa, in comprovata assenza di tutte le altre, la cosiddetta « alternativa zero » – cioè la non realizzabilità del progetto medesimo –.

3. 2. Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.

***3. 3.** Lolli, Coscia, Siragusa, Ghizzoni.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 17 febbraio 1992, n. 179, aggiungere in fine le parole: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.

*** 3. 6.** Zazzera.

Al comma 3, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale., inserire il seguente periodo:

« Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino movimento di terreno o modifichino il regime della acque, sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267 del 1923, nonché all'approvazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei soggetti chiamati a partecipare all'accordo di programma di cui al presente comma ».

3. 1. Grimoldi, Goisis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'individuazione delle aree di cui al presente articolo, è consentita in aree non edificate, solo qualora non sussistano alternative utili per il riuso e la riorganizzazione di insediamenti e di infrastrutture esistenti. »

3. 7. Zazzera.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tenuto conto, con le seguenti: nel pieno rispetto.

4. 1. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) garantire il pieno rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. »

4. 2. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) previsione di aree da destinare a verde pubblico, in proporzione delle caratteristiche dimensionali del complesso multifunzionale ».

4. 3. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) fruibilità degli spazi per le persone disabili ».

4. 4. Zazzera.

Al comma 2, aggiungere le parole: nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

4. 7. Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Lolli.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il soggetto proponente nell'ambito della realizzazione dei complessi multifunzionali deve prevedere l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, anche attraverso l'uso di tecnologie innovative e di produzione di energie rinnovabili e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

4. 6. Zazzera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La realizzazione dei complessi multifunzionali, deve avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

4. 5. Zazzera.

ART. 5.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: insistono sull'area interessata, aggiungere le seguenti: nel limite massimo del 20 per cento.

5. 1. Zazzera.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine: nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.

5. 5. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e comunque nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente.

5. 2. Zazzera.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: L'ampliamento delle cubature di cui al presente comma, non è cumulabile con ulteriori ampliamenti qualora previsti dalle relative leggi regionali.

5. 3. Zazzera.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La trasformazione in complessi multifunzionali, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, del medesimo decreto legislativo 192/2005 ».

5. 4. Zazzera.

Al comma 6 sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 4 commi 2 e 3 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3.

5. 6. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 7 sopprimere le parole: se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto.

5. 7. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento ai solo organizzatore del campionato di Serie A, la predetta quota dovrà essere prelevata dal 10 per cento previsto all'articolo 24».

6. 1. Lolli.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;

7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.

*** 6. 3.** Zazzera.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;

7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni

professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.

*** 6. 5.** Pionati.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso ART. 24 con il seguente:

L'articolo 24 del decreto legislativo n. 9/08 è sostituito dai seguente:

«ART. 24. – (Mutualità per le categorie inferiori). – 1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 2,5 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1,5 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.

2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».

6. 6. Pionati.

Al comma 1, lettera c), capoverso « ART. 24 », sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 3 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.

2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche (della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse

nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive ».

6. 4. Zazzera.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (Mutualità per le categorie inferiori). — 1. L'organizzazione del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina alla Federazione Italiana Gioco Calcio il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A. Spetta alla Federazione Italiana Gioco Calcio il compito di destinare, nell'ambito del 10 per cento sopra indicato, una quota alla mutualità generale di cui all'articolo 22 e le restanti quote agli organizzatori delle competizioni di calcio inferiori alla Serie A, determinando, quanto a queste ultime, le modalità, gli obiettivi e le finalità di detta destinazione ».

6. 2. Lolli.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Siragusa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (*Esame e rinvio*) . 95

AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli, sulla situazione delle autostrade siciliane (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 99

RISOLUZIONI:

7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'ANAS (*Seguito della discussione e rinvio*) 99

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 100

INTERROGAZIONI:

5-04077 Iannuzzi: Sugli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010 101

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 103

5-04304 Marchignoli: Sulla destinazione delle risorse già stanziata per la realizzazione della metropolitana di Parma 101

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 105

5-04305 Guido Dussin: Assegnazione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici . 101

5-04306 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda 101

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 107

5-04307 Piffari: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine, a carico di Autostrade per l'Italia (ASPI) 102

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 def.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *presidente e relatore*, osserva, preliminarmente, che la Commissione è chiamata ad esaminare il documento della Commissione europea sull'analisi annuale della crescita, nel quale sono definite 10 azioni prioritarie che l'Unione europea dovrà intraprendere nel 2011 e nel 2012 in linea con la strategia Europa 2020. La Commissione europea propone che il Consiglio europeo raggiunga su queste basi un accordo mediante il quale gli Stati membri si impegnino ad attuare le 10 azioni in questione. Gli Stati membri devono presentare entro metà aprile gli impegni nazionali nell'ambito delle strategie di bilancio a medio termine a titolo dei programmi di stabilità o di convergenza e definire nei programmi nazionali di riforma le misure necessarie per riflettere questa risposta globale alla crisi in linea con la strategia Europa 2020.

In tale ambito, la Commissione, se lo riterrà opportuno, potrà esprimere alcuni indirizzi al Governo, come già accaduto in passato, ad esempio in occasione delle conferenze per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Poiché le azioni che dovranno guidare la crescita nei prossimi anni riguardano, come si vedrà, principalmente lo sviluppo sostenibile e la *green economy*, ritiene che la Commissione possa e debba svolgere un ruolo significativo nella predisposizione degli impegni nazionali che dovranno essere presentati ad aprile.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, gli Stati membri sono innanzitutto chiamati ad attuare un risanamento di bilancio rigoroso e a mantenere la spesa pubblica al di sotto del tasso di crescita del PIL a medio termine, attribuendo le priorità ad una spesa sostenibile e favorevole alla crescita come la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e l'energia.

Al riguardo, ricorda che, nel corso dell'attuale legislatura, la Commissione, ma anche l'Assemblea hanno approvato più volte atti di indirizzo, condivisi da maggioranza e opposizione, volti ad impegnare il Governo ad avviare misure dirette

a favorire uno sviluppo ambientale sostenibile, ritenendo necessario elaborare misure che, nell'interesse di tutti, possano conciliare la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio naturale con le prospettive di sviluppo e stabilità economica, a partire dalle nostre imprese, che non devono essere penalizzate in modo iniquo.

In tal senso si è impegnato il Governo, tra l'altro, a sostenere, incentivandolo, il settore della *green economy*, al fine di rilanciare politiche di risparmio energetico utili all'economia del Paese ed alla soluzione dei principali problemi dell'ambiente.

Conseguentemente, in occasione dell'esame parlamentare del pacchetto anti-crisi previsto dal decreto-legge n. 185 del 2008, sono state introdotte misure volte a proseguire la politica delle detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, anche in considerazione degli evidenti benefici che essa ha prodotto finora in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare, prorogate, da ultimo, dalla legge di stabilità 2011.

Ritiene che tale misura abbia costituito il vero « Piano casa » degli ultimi anni e sia stata l'unica efficace misura di rilancio del settore dell'edilizia, posto che gli interventi in materia di infrastrutture hanno finora prodotto solo in minima parte gli effetti di rilancio preannunciati dal Governo.

Propone, quindi, di indicare la stabilizzazione di tale misura tra le politiche prioritarie del settore della *green economy*.

Un ulteriore obiettivo della Commissione europea riguarda l'abolizione delle sovvenzioni non giustificate, come quelle dannose per l'ambiente. Su questo terreno richiama ad esempio la politica, sollecitata anche dalla nostra Commissione nel corso dell'esame dei numerosi decreti-legge che hanno riguardato l'emergenza rifiuti in Campania, di progressiva eliminazione del sistema di incentivazione tariffaria noto come « CIP 6 », introdotto con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 1992 per incentivare la

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate che, come è noto, di fatto non è andato a sostegno in via prioritaria delle fonti rinnovabili vere e proprie, in quanto ne hanno beneficiato soprattutto gli impianti utilizzando fonti assimilate, tra cui i termovalorizzatori alimentati da rifiuti.

Al riguardo, richiama l'attenzione della Commissione sul recente dibattito in materia di incentivi svoltosi in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo sulle fonti rinnovabili e sul successivo annuncio dei mass media della presunta intenzione del Governo di introdurre un tetto di 8000 megawatt agli aiuti al fotovoltaico, poi risoltosi con l'impegno del Governo a mantenere l'attuale regime di incentivi fino a fine maggio e ad introdurre un nuovo sistema a partire dal mese di giugno, che andrà verso una progressiva riduzione degli incentivi parametrando sulla media di quelli che per la medesima fonte sono riconosciuti a livello europeo, oggi inferiori di circa un terzo rispetto ai nostri.

Ritiene indispensabile una politica di diluizione dei tempi di superamento degli incentivi così come è necessario che la politica sia in grado di assicurare alle imprese che investono un quadro regolatorio stabile e certo, in linea con i regimi di incentivazione degli altri paesi europei, non assistenzialistico, da utilizzare ai fini dello sviluppo di un settore industriale che sia capace di muoversi in piena autonomia.

In tal senso la Commissione potrebbe prendere una posizione in favore del rafforzamento della politica di semplificazione burocratica ai fini della realizzazione degli impianti, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici e dell'ambiente.

Stesso auspicio potrebbe avanzarsi in favore delle nuove tecnologie ambientali che tra qualche anno saranno chiamate a rinnovare gli attuali impianti a fonte energetiche rinnovabili che certamente non saranno più competitivi al termine della loro vita utile e per cui, oltre a dover individuare sistemi più efficienti e diffusi,

bisognerà intervenire per smaltire quei materiali che non potranno essere riutilizzati o riciclati.

Ritiene, inoltre, che si potrebbe intervenire su talune onerose distorsioni, come quelle relative all'importazione di quote di energia che viene qualificata come rinnovabile senza alcuna possibilità di riscontro ovvero definire meglio altre misure, quali quella della produzione di energia da biomasse. Al riguardo ricorda, ad esempio, il caso dei fenomeni di inquinamento da produzione di nitrati provenienti da allevamenti zootecnici nella Pianura padana, ritenendo che l'introduzione di adeguati incentivi all'uso dei relativi liquami per la produzione di energia elettrica e termica da biogas possa rappresentare una soluzione positiva sia sul piano ambientale che su quello industriale.

Infine, andrebbe potenziata la politica volta ad evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, prevedendo, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato.

Secondo l'analisi del documento della Commissione europea, l'energia è una variabile fondamentale per la crescita. Per le imprese, i prezzi dell'energia sono una voce fondamentale dei costi. Per i consumatori, le bollette energetiche rappresentano una voce importante del bilancio familiare e un aspetto particolarmente problematico per le famiglie a basso reddito. I piani attuali degli Stati membri rischiano di non conseguire l'obiettivo generale del 20 per cento relativo all'efficienza energetica fissato nella strategia Europa 2020, con la conseguente perdita di opportunità di crescita in un gran numero di settori e regioni e di possibilità di creare occupazione.

Occorre quindi creare un accesso all'energia che sia efficiente in termini di costi, attraverso il miglioramento delle

politiche di efficienza energetica, il sostegno alle iniziative volte a potenziare le infrastrutture dei trasporti, dell'energia o delle telecomunicazioni affinché rispondano alle esigenze di un mercato unico veramente integrato, la definizione di standard europei per i prodotti efficienti sotto il profilo energetico onde favorire l'espansione dei mercati per i prodotti e le tecnologie innovativi.

Secondo la Commissione europea, infatti, il programma di riforme dovrà sfruttare il vantaggio conferito all'Unione europea dal fatto di agire per prima nel settore di beni e servizi ambientali competitivi.

Ciò potrà essere raggiunto anche attraverso l'ulteriore revisione della normativa del settore dei servizi pubblici locali e miglioramento delle condizioni di investimento. In questo settore la Commissione Ambiente ha contribuito a rendere la riforma dei servizi pubblici locali più in linea con i principi comunitari di tutela della concorrenza e della libertà di impresa, introducendo alcune correzioni in favore di settori strategici quali ad esempio la gestione delle risorse idriche. Resta ancora da definire la questione della regolazione del settore delle risorse idriche, così come della regolazione nel settore dei trasporti e delle concessioni autostradali, anche in relazione all'obiettivo di ripartire equamente i margini di recupero di efficienza tra investitori e consumatori.

Inoltre, la nuova disciplina è da coordinare con l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 che, novellando l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) in materia di acqua e rifiuti, demandando alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Come è a tutti noto, infatti, le regioni tardano ad assumere i provvedimenti di attuazione e forse un intervento chiarificatore del Parlamento potrebbe consentire una migliore e più armonica regolazione del settore.

L'intervento in materia di liberalizzazione e regolazione risponderebbe all'ulteriore richiesta della Commissione europea in materia di simmetria nell'accesso ai mercati degli appalti pubblici nei paesi sviluppati e nelle grosse economie di mercato emergenti nonché all'invito ad attivare capitali privati per finanziare la crescita.

La Commissione presenterà, infatti, proposte relative a *project bond* europei per contribuire a riunire finanziamenti pubblici e privati a favore degli investimenti prioritari, segnatamente nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e includerà questi strumenti di finanziamento innovativi nelle sue proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale.

Coglie, infine, l'occasione per segnalare che la comunicazione in esame non contiene ulteriori diretti riferimenti al settore delle infrastrutture, settore che invece ritiene fondamentale per la crescita. Ricorda in proposito che gli interventi in materia di infrastrutture, definiti sostanzialmente nell'ambito del Programma delle opere strategiche previsto della cosiddetta legge obiettivo (legge n. 443 del 2001), riguardano, per la quasi totalità dei progetti, le opere di realizzazione delle reti di trasporti europeo (TEN-T) e dei corridoi paneuropei. Si tratta degli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell'Unione europea, la cui realizzazione è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale.

In tale ambito, il Parlamento – con le risoluzioni di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2009, 2010 e 2011 – ha sempre evidenziato l'esigenza di proseguire nella realizzazione del Programma, impegnando il Governo a completare le opere dei corridoi multimodali paneuropei che interessano il territorio nazionale, nonché i collegamenti trasversali e i valichi alpini.

Confida quindi che la Commissione rinnovi questo impegno che il Governo dovrà sostenere anche nelle sedi europee.

Allo stesso modo ritiene importanti i settori connessi ai lavori di manutenzione del territorio finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici. Si tratta di un aspetto fondamentale su cui sarebbe necessario attivare una politica europea capace di favorire, anche derogando dai regimi concorrenziali degli appalti e delle concessioni pubbliche, la nascita di soggetti mutualistici o di associazioni senza fini di lucro formate essenzialmente da giovani che, per conto degli enti pubblici territoriali, possano eseguire lavori infrastrutturali per la mitigazione o l'eliminazione dei pericoli connessi alle calamità naturali e meteoriche.

Sulla base delle considerazioni svolte e degli elementi che emergeranno dal dibattito, si riserva di proporre alla Commissione una proposta di documento conclusivo di supporto alla strategia che il Governo dovrà presentare nel mese di aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli, sulla situazione delle autostrade siciliane.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Viceministro Roberto CASTELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonino Salvatore GERMANÀ (Pdl), Vincenzo GAROFALO (Pdl) e Raffaella MARIANI (PD).

Il Viceministro Roberto CASTELLI fornisce alcune precisazioni, preannunciando che trasmetterà alla Commissione ulteriore documentazione sulle questioni di natura più puntuale sollevate dai deputati intervenuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Viceministro Castelli per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'ANAS.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 1° marzo 2011.

Il Viceministro Roberto CASTELLI, nel richiamare i contenuti della discussione svolta il 1° marzo scorso sulle risoluzioni 7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin relative alla introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena, informa la Commissione che oggi il Ministro Matteoli incontrerà i rappresentanti della regione Toscana per discutere le questioni connesse all'ipotizzato pedaggiamento del raccordo autostradale Firenze-Siena. Peraltro, non potendosi escludere che gli esiti di tale riunione abbiano effetti di portata più generale, invita la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare alla prossima settimana la conclusione della discussione sulla risoluzione in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), nel prendere atto di quanto comunicato dal viceministro Castelli, sottolinea la necessità che il Governo si esprima chiaramente, al più tardi la prossima settimana, sul contenuto di una risoluzione, come quella in esame, che opportunamente richiama il Governo alla necessità di ancorare a criteri oggettivi le scelte relative alla introduzione di nuovi pedaggiamenti sulle tratte e raccordi autostradali a diretta gestione ANAS.

Al riguardo, ribadisce che per il gruppo del partito democratico è essenziale che restino escluse dall'introduzione del pedaggio, quantomeno, le infrastrutture stradali per le quali non esiste una adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché quelle per le quali non sono stati completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, ovvero per le quali risultano insufficienti le condizioni di utilizzo e di sicurezza.

Conclude, quindi, richiamando il Governo all'importanza di un confronto aperto con la Commissione, evitando ogni manovra dilatoria e, soprattutto, escludendo fin d'ora l'emanazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prima della conclusione della discussione sull'atto di indirizzo in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, propone la nomina di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale potrebbero essere svolti i necessari approfondimenti istruttori, ivi compreso un breve ciclo di audizioni, al fine di addivenire in tempi brevi alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il Viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.

5-04077 Iannuzzi: Sugli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010.

Il Viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica del tutto inadeguata alla gravità delle problematiche oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo. In particolare, denuncia come assolutamente insufficienti le risorse messe a disposizione dal Governo per fronteggiare gli ingentissimi danni, quantificati in oltre 300 milioni di euro, prodotti dagli eventi calamitosi del novembre 2010 alle attività produttive e alle infrastrutture in alcune aree della regione Campania. Considera, inoltre, inaccettabile che nello stanziamento delle risorse necessarie a fronteggiare le recenti situazioni di emergenza sul territorio nazionale, dal Veneto, alla Liguria e alla Campania, il Governo abbia adottato decisioni in plateale contrasto con i fondamentali principi di solidarietà e di uguale trattamento di tutte le aree del Paese. Allo stesso tempo, giudica molto negativamente il fatto che le risorse, del tutto insufficienti, stanziare dal cosiddetto decreto-legge « milleproroghe » per fronteggiare le richiamate emergenze di protezione civile, siano state ancora una volta sottratte ai fondi che il Ministero dell'ambiente avrebbe dovuto destinare alla realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. Conclude annunciando nuove iniziative parlamen-

tari per ottenere lo stanziamento di adeguate risorse.

5-04304 Marchignoli: Sulla destinazione delle risorse già stanziare per la realizzazione della metropolitana di Parma.

Il Viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo MARCHIGNOLI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto, sottolineando come la risposta del viceministro Castelli confermi, in sostanza, che il Governo sta procedendo d'intesa con il comune di Parma, senza tener conto dei precedenti accordi con la regione Emilia Romagna e senza attendere la decisione della Corte costituzionale sul ricorso presentato dalla medesima regione, avverso le disposizioni del decreto-legge n. 40 del 2010 che hanno revocato il finanziamento per la metropolitana di Parma.

5-04305 Guido Dussin: Assegnazione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-04306 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che chiarisce i termini reali della questione e fornisce alla Commissione un cronoprogramma dettagliato. Peraltro, esprime la propria delusione per il fatto che, diversamente da quanto annunciato da diversi

amministratori locali, non sarà certamente possibile aprire il cantiere entro il prossimo mese di novembre. Auspica, infine, che le scadenze illustrate dal Viceministro Castelli siano rispettate.

5-04307 Piffari: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine, a carico di Autostrade per l'Italia (ASPI).

Il Viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) prende atto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale sembra emergere, pur fra molte resistenze, la volontà di operare per un sollecito completamento dell'opera oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo. Conclude, quindi, sollecitando il Governo ad operare affinché si arrivi al più presto a tale risultato.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-04077 Iannuzzi: Sugli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole concernente risorse finanziarie per i territori della provincia di Salerno colpiti dagli eventi alluvionali nel novembre 2010 e in conformità a quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione civile e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si fa presente quanto segue.

Dal 7 all'11 novembre 2010 il territorio della provincia di Salerno è stato colpito da eccezionali eventi atmosferici che hanno provocato l'erosione di corsi d'acqua e una serie di diffusi dissesti idrogeologici, con conseguenti danni e situazioni di pericolo per la popolazione.

Le piogge, deboli e continue, in alcuni casi localmente più intense, hanno fatto registrare valori maggiori di 200 mm. In particolare sono stati rilevati 215,6 mm al pluviometro di Contursi Meteo, 214,4 mm al pluviometro di Mercato San Severino e 218 mm al pluviometro di Ponte Camerelle.

In proposito la regione Campania, ai sensi della Direttiva del 27 febbraio 2004, nei giorni tra sabato 6 e venerdì 12 novembre, aveva emesso una serie di Avvisi di avverse condizioni meteo e di criticità idrogeologica e idraulica regionale.

Relativamente agli effetti al suolo, in seguito alle comunicazioni delle Prefetture di Salerno e di Avellino e alle segnalazioni pervenute alla Sala Situazioni Italia nel corso dell'evento meteorologico, è emerso che molti comuni sono stati interessati da allagamenti, disagi alla circolazione stra-

dale, cadute di alberi e smottamenti, mentre si è verificata l'erosione dei fiumi Sarno, Sele, Solofrana e Tanagro.

Tali criticità hanno comportato evacuazione, anche a scopo cautelativo, di nuclei familiari in diversi Comuni (Nocera Inferiore, Angri, San Marzano, Sala Consilina, Santa Cecilia di Eboli, Capaccio, S. Pietro Attanagro, S. Rufo, Montesano, Roscigno), nonché la chiusura al traffico di alcune strade provinciali.

Inoltre nel Comune di Postiglione, a seguito dell'erosione del fiume Sele, la tubazione dell'acquedotto, che serve la città di Salerno e numerosi comuni limitrofi, ha subito danni a causa del dissestamento del pilone del ponte canale, provocando una grave crisi idropotabile per la mancata erogazione del servizio agli oltre trecentomila abitanti della provincia di Salerno e alle aziende e alle attività produttive.

A causa di tali eventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 novembre 2011.

Successivamente, in data 24 novembre 2010, è stata emanata l'Ordinanza n. 3908 relativa agli « Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010 ».

Detta ordinanza ha affidato al professor Edoardo Cosenza, Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo e alla protezione civile della regione Campania, nominato Commissario delegato per l'ambito territoriale di competenza, il compito di

eseguire, in via di somma urgenza, i lavori di realizzazione di una variante al tracciato dell'acquedotto del Basso Sele, nonché della connessa opera provvisoria, da potersi espletare anche per stralci funzionali o per singoli lotti.

Per la realizzazione dei suddetti interventi è stata stanziata la somma di 5 milioni di euro, da porre a carico del Fondo della Protezione civile, integrata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà al trasferimento delle risorse, a favore del Commissario delegato, non appena le stesse saranno rese disponibili dal suddetto Ministero competente.

Attualmente l'acquedotto è stato ripristinato in via provvisoria ma, a causa dei numerosi fattori di criticità che necessitano di interventi urgenti, successivamente, è stata emanata l'ordinanza n. 3922 del 9 febbraio 2011 in cui sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro a valere sul fondo della protezione civile, opportunamente integrato con decreto n. 93132 del dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa, inoltre, che, in data 12 novembre 2010, è stato sottoscritto, tra il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la regione Campania, un Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Esso ha previsto 97 interventi per un importo complessivo di 220 milioni di euro, di cui 110 a carico del suddetto Dicastero e 110 a carico della regione Campania.

Per il territorio della provincia di Salerno sono stati previsti 35 interventi per un totale di circa 93 milioni di euro.

Riguardo agli interventi compensativi *ex-post* del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, si fa presente che la richiesta formale d'intervento, da parte della regione Campania, è pervenuta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 4 febbraio 2011 ed è attualmente in fase d'istruttoria per la verifica dei requisiti di legge. Al termine di detta verifica potrà essere adottato il provvedimento per l'attivazione degli interventi compensativi del suddetto Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite.

ALLEGATO 2

5-04304 Marchignoli: Sulla destinazione delle risorse già stanziata per la realizzazione della metropolitana di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto della metrotranvia per la città di Parma, linea A « Autostrada-Stazione FS-Campus Universitario » e linea C « Collegamento Stazione FS-Aeroporto », è stato inserito, con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, tra le opere prioritarie di interesse nazionale, comprese nel « 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche », con riferimento a quanto disposto dalla Legge 21 dicembre n. 443/2001, cosiddetta « Legge Obiettivo ».

Con delibera del dicembre 2004, il CIPE ha approvato il progetto preliminare delle linee A e C del sistema di trasporto a guida vincolata per la città di Parma, stabilendo in 306.836.642 euro il limite di spesa per tale intervento e rinviando l'individuazione della copertura finanziaria in sede di approvazione del progetto definitivo dello stesso.

Con delibera del maggio 2005, il CIPE, considerate le risorse *ex lege* obiettivo resesi disponibili a seguito di definanziamento di alcuni interventi nel territorio della regione Emilia Romagna, ha assegnato in via programmatica, un contributo di 172.112.022 euro, rinviandone l'assegnazione definitiva all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento.

Nel gennaio 2009 la società Metro Parma spa ha trasmesso il progetto definitivo di variante della metrotranvia, nel quale si tiene conto delle prescrizioni del CIPE e di quanto prescritto dal Commitente nel capitolato d'onere, oltre a successivi affinamenti miranti ad accogliere sopravvenute esigenze del territorio ed a risolvere interferenza con altre opere esistenti o in corso di realizzazione.

Con nota del luglio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del parere favorevole espresso Commissione Interministeriale per le metropolitane, di cui alla legge n. 1042 del 1969, ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1981, sul progetto definitivo della metrotranvia.

Per quanto attiene la richiesta dell'interrogante, si ricorda che il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge n. 73 del 22 maggio 2010, all'articolo 4, commi 7 e 8 ha revocato il finanziamento statale previsto per l'opera « Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma » ed ha contestualmente stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici.

Il Comune di Parma, in data 31 dicembre 2010, ha chiesto, quale ente pubblico territoriale di riferimento del soggetto beneficiario del predetto finanziamento revocato, al sensi del comma 8 della legge n. 73, la devoluzione della quota residua del finanziamento in questione, il cui ammontare esatto è alla valutazione del competente Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle Finanze, per

la realizzazione di diversi investimenti nel contesto urbano del capoluogo di provincia.

Gli interventi proposti, il cui costo globale è di 72,838 milioni di euro, sono i seguenti:

Centro intermodale PRU Stazione;

Boulevard: riqualificazione di viale Europa;

Trasporto Pubblico Ecologico;

Mobilità della città sostenibile;

Corridoio Ecologico Urbano-Greenways;

Accessibilità in sicurezza alla città sostenibile;

Accessibilità delle famiglie alla città dell'innovazione;

Parma Social House – progetto dell'abitare di qualità;

Velare Community Center – cittadella multi-assistenziale e intergenerazionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta effettuando, per quanto di propria competenza, l'istruttoria per il rilascio del parere sulle proposte di cui sopra.

ALLEGATO 3

5-04306 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'iter di appalto dei lavori del tunnel di Tenda, iniziato nel giugno 2009 con la pubblicazione del bando di gara, è stato notevolmente rallentato dalla problematica emersa in sede di riunione della Conferenza Intergovernativa (CIG) del novembre 2009 riguardante le modalità di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi in territorio francese (denominati anidriti), modalità che non sono state del tutto chiarite nella documentazione a suo tempo predisposta dalla Francia all'atto dello svolgimento della procedura per l'ottenimento della valutazione d'impatto ambientale.

La documentazione di gara (lettera di invito a presentare offerta – Capitolato Speciale di appalto) predisposta dall'ANAS Spa nel gennaio 2010 per procedere nell'iter dell'appalto, non ha potuto essere tempestivamente inviata ai concorrenti in assenza di una definitiva individuazione del sito in territorio francese ove poter prevedere la discarica delle anidriti.

Infatti, a seguito di vari incontri avuti con le amministrazioni locali francesi, ANAS Spa ha riferito la difficoltà di una certa individuazione di tale sito, difficoltà confermata anche dal capo della Delegazione francese in seno alla CIG.

Proprio per cercare di riprendere il prima possibile l'iter dell'appalto, il capo della Delegazione italiana della CIG nell'ottobre 2010 ha fornito ad ANAS Spa le indicazioni per operare una ricognizione in territorio italiano, volta alla possibile ricerca di un sito idoneo per consentire lo smaltimento dei citati materiali di scavo provenienti dal lato francese.

Tale attività si è concretizzata in vari incontri con i tecnici delle Amministrazioni della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo e si è conclusa con la definizione di una soluzione che prevede il trasporto del materiale in territorio italiano ed il conferimento in un sito autorizzato. Resta ferma in ogni caso per il concorrente la possibilità, prevista dal bando di gara, di proporre una modalità differente per realizzare la gestione dei materiali di scavo. Quest'ultima soluzione è stata approvata nella riunione della CIG del 31 gennaio 2011.

Al fine di pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ANAS Spa ha quindi provveduto a chiedere una riapertura sia delle procedure di VIA regionali (4 febbraio 2011) che della procedura riguardante la valutazione di impatto transfrontaliera (10 febbraio 2011).

Infine in data 18 febbraio 2011 ANAS Spa ha provveduto all'invio delle Lettere di invito a presentare offerta.

Per quanto riguarda i tempi attualmente previsti per pervenire all'inizio dei lavori, i medesimi si evincono dal cronoprogramma delle attività aggiornato e presentato da ANAS Spa all'ultima riunione della CIG del 31 gennaio 2011.

In particolare, allo stato, la tempistica risulta essere la seguente:

Termine presentazione offerte – 31 maggio 2011;

Termine dell'esame delle offerte – 8 settembre 2011;

Aggiudicazione provvisoria – 9 settembre 2011;

Aggiudicazione definitiva – 24 ottobre 2011;

Termine redazione progetto esecutivo – 22 febbraio 2012;

Approvazione progetto esecutivo – 19 settembre 2012;

Inizio lavori sorgente San Macario – 8 aprile 2012;

Inizio lavori nuovo tunnel – 4 novembre 2012.

ALLEGATO 4

5-04307 Piffari: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine, a carico di Autostrade per l'Italia (ASPI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla realizzazione del nuovo casello di Dalmine, si precisa quanto segue.

Nella Convenzione Unica tra Anas e Autostrade per l'Italia, approvata per legge nel giugno 2008, l'opera relativa al nuovo casello di Dalmine non fu inserita, sia perché non era ancora consolidato lo scenario infrastrutturale dell'area, sia perché tra gli enti locali coinvolti non esisteva un accordo sulla localizzazione del casello. Le relative risorse vennero quindi destinate ad interventi di più immediata realizzazione.

A tal proposito si precisa che l'ipotesi progettuale all'epoca presentata era finalizzata, in particolare, a consentire l'allacciamento della prevista autostrada Pedemontana alla A4 Milano-Bergamo, che avrebbe dovuto essere realizzato in corrispondenza del casello di Dalmine.

Nelle successive fasi progettuali, tale ipotesi è stata modificata e, allo stato attuale, il collegamento Pedemontana – A4 è previsto, con un'apposita stazione, in

località Osio Sotto, a circa 5 km da Dalmine. Non sarebbe, pertanto, riproponibile la soluzione prospettata per Dalmine nel progetto originale.

In quest'ottica, in un recente incontro con il Sindaco di Dalmine, la società concessionaria Autostrade per l'Italia ha dato la propria disponibilità allo sviluppo di nuove soluzioni progettuali per il casello che tengano conto della situazione attuale e del nuovo assetto infrastrutturale conseguente agli interventi previsti in ambito locale.

Tali ipotesi progettuali, tuttavia, potranno essere definite solo al momento in cui risultino disponibili i dati sui flussi di traffico previsti per le nuove opere infrastrutturali che interesseranno il casello di Dalmine.

Autostrade per l'Italia è al momento in attesa di ricevere tali informazioni, indispensabili per la prosecuzione della propria analisi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	110
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che il deputato Antonio Distaso, appartenente al gruppo « Il Popolo della Libertà », ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Denis Verdini appartenente al medesimo gruppo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della Comunicazione in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di rilievi alla V Commissione sulla Comunicazione in esame.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	111
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	111
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i> .	121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione normativa) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	119
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	132

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	120
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Comunico che il deputato Denis VERDINI ha cessato di far parte della Commissione.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo che propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che sul testo – una volta adottato dalla Commissione quale testo base – potranno essere presentati ulteriori emendamenti, per la presentazione dei quali, come già stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine è fissato alle ore 13 di oggi, considerato che l'esame del provvedimento in Assemblea è stato calendarizzato il prossimo lunedì 14 marzo. Comunica che, a seguito della votazione di eventuali emendamenti, il testo sarà quindi inviato per il parere alle Commissioni competenti. Avverte, infine, che nella giornata di giovedì prossimo, pervenuti i pareri, la Commissione conferirà mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, evidenzia che il testo elaborato dal Comitato ristretto tiene conto, da un lato, dei pareri espressi dalle numerose Commissioni competenti in sede consultiva – recependo tutte le condizioni poste – e, dall'altro, dei numerosi elementi di criticità che sono emersi durante l'istruttoria effettuata dalla Commissione bilancio, criticità che avevano bloccato il successivo iter del provvedimento.

Segnala come nel testo elaborato dal Comitato sono stati espunti alcuni articoli che creavano problemi particolari recando deleghe particolarmente incisive (quali l'articolo 10, concernente una delega al Governo in materia di riordino della disciplina concorsuale, e l'articolo 14, recante una delega al Governo in materia di riordino della disciplina tributaria) ovvero comportavano evidenti oneri non coperti (quali l'articolo 15, che mirava a garantire una fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate, e gli articoli 16 e 17, che istituivano l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese), ma

sono stati mantenuti tutti quegli articoli di principio che nel loro complesso mirano a creare un contesto di attenzione e di favore nei confronti della libertà di impresa. Segnala oltre ai primi articoli, recanti finalità e principi, concernenti anche la libertà associativa e la legittimazione ad agire delle associazioni di categoria, tutto il Capo II, concernente i rapporti con le istituzioni, che prevede norme di grande rilievo, quali l'obbligo di valutare – a tutti i livelli di governo – l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative sulle imprese; disposizioni mirate a garantire la massima trasparenza nei rapporti tra l'amministrazione e le imprese, nonché le norme concernenti i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Queste ultime, benché in qualche modo «depotenziate», contengono ancora principi di grande rilievo, quali la nullità della rinuncia agli interessi di mora successivamente alla conclusione del contratto, quando una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione, o il conferimento di una delega al governo per l'emanazione di un decreto correttivo del decreto legislativo n. 231 del 2002 finalizzato in particolare a tutelare tutte le micro e piccole aziende del cosiddetto indotto. Inoltre, è stato mantenuto, con correzioni davvero solo marginali, l'articolo relativo alla disciplina degli appalti, finalizzato a garantire la massima conoscibilità e trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica, in particolare per i piccoli appalti, nonché altre misure finalizzate a favorire la suddivisione degli appalti in lotti e, in generale, a tutelare la partecipazione e l'aggiudicazione delle gare alle piccole e medie imprese anche aggregate.

Evidenzia, infine, che nel testo è stata conservata l'istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese che, a giudizio del Comitato ristretto, riveste un grande significato, oltre che pratico anche simbolico, in quanto testimonia l'interesse delle istituzioni verso il mondo delle PMI, che sono l'asse portante dell'economia reale del Paese. In conclusione, ritiene che – seppure con

qualche dolorosa rinuncia – il testo che il Comitato ristretto ha definito rappresenti un compromesso onorevole e avanzato per giungere finalmente alla discussione del testo in Assemblea, esigenza prioritaria per tutti coloro che lavorato a lungo alla stesura del testo.

Andrea LULLI (PD) esprime nel complesso un giudizio favorevole sul provvedimento in esame e giudica soddisfacente ed apprezzabile il lavoro svolto dal Comitato ristretto, sottolineando che il provvedimento in esame rappresenta un'importante iniziativa parlamentare elaborata a Costituzione vigente. Si riserva, infine, di presentare alcune proposte emendative direttamente in Assemblea.

Fabio GAVA (PdL), nell'apprezzare il lavoro svolto dal Comitato ristretto ed il contributo di tutti i gruppi parlamentari, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Preannuncia sin d'ora la presentazione di alcuni emendamenti da parte del suo gruppo nella fase successiva di esame del testo da parte dell'Assemblea.

Salvatore RUGGERI (UdC) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto e preannuncia che il suo gruppo si riserva di presentare alcuni emendamenti in Assemblea.

Alberto TORAZZI (LNP) considera il testo elaborato dal Comitato ristretto il risultato di un compromesso apprezzabile e, riservandosi la presentazione di emendamenti in Assemblea, condivide la sollecitazione a che si proceda rapidamente all'approvazione del testo in esame.

La Commissione delibera quindi di adottare quale testo base il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, propone che, nell'ipotesi in cui, trascorso il termine delle ore 13, non risultino presentate proposte emendative al testo in esame, la

Commissione possa riunirsi sollecitamente al fine di anticipare i tempi dell'invio del nuovo testo alle Commissioni permanenti che devono esprimere il nuovo parere, prevedendo una seduta al termine dei lavori antimeridiani della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ritenendo possibile, ove si verifichino le condizioni esposte dal relatore, l'anticipazione della seduta – attualmente prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea – al termine dei lavori antimeridiani della Commissione, e assicurando che i commissari saranno tempestivamente avvisati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sottolinea che il documento in esame costituisce il primo atto della procedura del « semestre europeo » per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche.

Sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di

risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno. In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro il prossimo aprile, contestualmente, i rispettivi programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità o di convergenza. Le decisioni del Consiglio europeo di marzo 2011 saranno oggetto di esame preliminare in seno all'Eurogruppo e al Consiglio Ecofin che di svolgeranno il 14 e 15 marzo.

Ricorda, in proposito, che in vista dell'avvio delle nuove procedure, gli Stati membri hanno sottoposto entro il 12 novembre 2010 alla Commissione europea, su sua richiesta, una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010. La bozza di PNR dell'Italia è stata inviata il 12 novembre alla Commissione europea dopo essere stata trasmessa alle Camere. Alla Camera, il documento è stato esaminato, con i rilievi delle altre Commissioni interessate, dalla Commissione bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010.

L'analisi annuale si compone di quattro parti (una generale e tre allegati).

La prima parte, dopo una breve analisi della situazione macroeconomica dell'UE, indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. In particolare, la Commissione prospetta 10 azioni relative a tre aspetti principali: prerequisiti fondamentali per la crescita (attuazione di un risanamento di bilancio rigoroso, correzione degli squilibri macroeconomici, garanzia della stabilità del settore finanziario); mobilitare i mercati del lavoro, creare opportunità occupazionali (rendere il lavoro più attraente, riformare i sistemi pensionistici, reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, conciliare sicurezza e flessibilità); accelerare la crescita (sfruttare il potenziale del mer-

cato unico, attrarre capitali privati per finanziare la crescita, creare un accesso all'energia che sia efficace in termini di costi).

La relazione (allegato 1) esamina altresì lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi.

La Strategia 2020 si articola intorno a cinque obiettivi principali: portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva; migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore; ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento – rispetto ai livelli del 1990 – o del 30 per cento, se sussistono le necessarie condizioni, ovvero nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri Paesi si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni; contestualmente, si intende portare al 20 per cento la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica (obiettivi già previsti nel pacchetto clima-energia approvato nel 2009); migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento. Il Consiglio europeo ha ribadito la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione, nonché a promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.

La Commissione rileva che i progetti di PNR presentati dagli Stati membri presentano diversi elementi di criticità: gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine; sono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, mentre è riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE. In pochi casi i progetti di PNR sono già stati oggetto di consultazione ai diversi livelli. Pertanto, ad avviso della Commissione, in vista della predisposizione dei programmi definitivi, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), parti sociali e altre parti interessate.

Nella relazione macroeconomica (allegato 2) la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di discutere con gli Stati membri a livello bilaterale il completamento dei loro PNR alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica. La relazione illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. Il documento è diviso in quattro sezioni: la prima analizza gli squilibri e le carenze emersi prima della crisi; la seconda evidenzia la necessità di rimettere ordine nelle finanze pubbliche, rilevando, in particolare, l'esigenza che il risanamento dei bilanci sia ambizioso e,

nella maggior parte degli Stati membri, vada oltre il parametro dello 0,5 per cento annuo del PIL in termini strutturali; la terza sezione illustra i motivi che impongono un rapido risanamento del settore finanziario, inclusa la creazione di un meccanismo permanente per risolvere le crisi; la quarta sezione sottolinea il carattere urgente delle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e risanare i fattori di crescita deteriorati.

L'allegato 3 del documento in esame reca il progetto di relazione comune sull'occupazione che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). L'analisi tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese. Entrando più nel dettaglio delle politiche di settore evidenziate nel documento in esame si esaminano qui di seguito i profili di maggiore interesse della X Commissione Attività produttive.

Per quanto riguarda, in particolare, la riduzione del costo dell'energia, l'Analisi annuale evidenzia che l'energia è una variabile fondamentale per la crescita e il relativo costo incide sia sulla competitività delle imprese sia sui bilanci delle famiglie (soprattutto a basso reddito).

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, da una valutazione preliminare dei progetti di PNR si evince che gli sforzi cumulati sarebbero nettamente insufficienti (meno del 10 per cento) per raggiungere l'obiettivo globale dell'UE che prevede una riduzione del 20 per cento del consumo di energia entro il 2020. La Commissione europea rileva quindi che gli Stati membri devono sforzarsi per migliorare le proprie politiche di efficienza energetica, in quanto ciò è funzionale a ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza ener-

getica e la competitività, rendere più accessibile il consumo di energia e creare posti di lavoro.

Sul versante delle politiche nazionali, occorre sottolineare come i prezzi pagati per i prodotti energetici dagli utenti finali in Italia siano più elevati di quelli medi dell'Unione europea. Questo differenziale di prezzo dipende dalla struttura di approvvigionamento delle fonti energetiche, dal grado di concorrenza dei mercati, dall'adeguatezza delle infrastrutture e dal livello di imposizione fiscale. La dipendenza energetica dall'estero dell'Italia è molto alta, simile a quella di altri paesi occidentali ma comunque molto superiore alla media UE.

Con l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dall'estero del nostro Paese, sono stati programmati e adottati interventi volti alla diversificazione delle aree di approvvigionamento, alla predisposizione di terminali di rigassificazione, allo sviluppo degli stoccaggi, alla diversificazione delle fonti energetiche, con le fonti rinnovabili, il carbone pulito e l'energia nucleare, nonché allo sviluppo dell'efficienza energetica.

In attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che impone all'Italia di aumentare al 17 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2020, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia e lo schema di decreto delegato n. 302 che provvede alla razionalizzazione dei sistemi di incentivazione e alla semplificazione delle procedure autorizzative.

Ricorda, infine che nella bozza di PNR si poneva in evidenza che il nucleare sarebbe l'unica fonte che, insieme alle energie rinnovabili, renderebbe possibile coniugare la sicurezza degli approvvigionamenti, l'economicità/competitività e la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il documento inoltre evidenziava che, in considerazione degli alti costi dell'energia, l'Italia ha da sempre dedicato grande attenzione alle politiche dell'efficienza

energetica e conseguito, negli ultimi anni, risultati confortanti che la rendono tra i Paesi più efficienti al mondo. Il Governo sta vagliando ulteriori interventi volti, tra l'altro, a promuovere la cogenerazione diffusa, l'autoproduzione di energia per le PMI, la nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, a rafforzare il meccanismo dei titoli di efficienza energetica e a incentivare l'offerta di servizi energetici e di prodotti nuovi ad alta efficienza.

Per quanto riguarda le politiche in tema di ricerca e innovazione, l'Analisi annuale pone in rilievo che l'Europa accusa un notevole ritardo rispetto agli Stati Uniti e ad altre economie avanzate, sia come volume di risorse investite, specialmente nel settore privato, che in termini di efficacia della spesa. Questo divario incide negativamente sulle prospettive di crescita. Considerati complessivamente, gli obiettivi nazionali provvisori indicano un livello degli investimenti combinati dei settori privato e pubblico del 2,7 o del 2,8 per cento del PIL, che è inferiore al traguardo previsto dalla Strategia UE 2020 (3 per cento del PIL investito in ricerca e sviluppo).

Per quanto riguarda gli interventi normativi adottati a livello nazionale, si ricorda che la legge 99/2009 prevede agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione destinando in particolare risorse agli interventi individuati dal MiSE in determinati ambiti, tra cui le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati; i progetti di innovazione industriale (PII); la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo nelle aree industriali in situazione di crisi. Sono stati inoltre adottati vari provvedimenti ministeriali recanti incentivi per la ricerca applicata e industriale.

Per quanto riguarda le politiche su tale tema nel progetto di PNR, nella bozza esaminata si osserva che la promozione della ricerca, sviluppo e innovazione e la capacità di attivare efficaci meccanismi di trasferimento tecnologico — con riferi-

mento soprattutto alle PMI – sono cruciali ai fini di preservare e migliorare la posizione delle imprese italiane sui mercati globali.

In riferimento al finanziamento delle attività di ricerca, dai dati riportati nel documento risulta che l'apporto pubblico alla relativa spesa risulta pari allo 0,56 per cento del PIL. Migliorando quantitativamente e qualitativamente tale apporto, anche attraverso la diversificazione degli strumenti, delle modalità di intervento e delle fonti di copertura, secondo il Governo sarà possibile perseguire l'obiettivo minimo di spesa complessiva, pubblica e privata, dell'1,53 per cento del PIL al 2020.

Sul tema della promozione della crescita e della internazionalizzazione delle PMI, l'Analisi annuale evidenzia che per la crescita sarà essenziale avere un contesto favorevole all'industria e all'impresa, in particolare alle PMI.

Per quanto riguarda la situazione e politiche a livello nazionale e in particolare le recenti misure volte a favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI), si segnala il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI (costituito per fornire una garanzia ai crediti concessi alle PMI dalle banche e dagli intermediari finanziari). Per la promozione dell'internazionalizzazione delle PMI, è stato introdotto il sistema « export banca », un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione.

Con riferimento alla competitività delle imprese il progetto di PNR, indica tra i « temi-chiave » quello dell'accesso al credito. In proposito il documento sottolinea la funzione fondamentale svolta dal Fondo di garanzia per le PMI, rafforzato con un rifinanziamento per il periodo 2008-2012 e con una serie di riforme di potenziamento e sviluppo.

Con riferimento alla necessità di aumentare il livello di concorrenza, l'Analisi annuale evidenzia che un mercato interno dei servizi più forte rappresenta un notevole motore di crescita e di occupazione per le economie dell'UE. La piena attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi – volta a superare gli ostacoli di

natura giuridica che si frappongono alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri – aumenterà la concorrenza, modernizzerà il quadro normativo e farà progredire riforme strutturali di rilievo. La Commissione valuta peraltro la possibilità di adottare altre misure a favore della crescita mediante un'ulteriore apertura del settore dei servizi. Gli Stati membri devono individuare ed eliminare le restrizioni ingiustificate ai servizi professionali, nonché le restrizioni applicate al settore del commercio al dettaglio, come le limitazioni eccessive per quanto riguarda l'orario di apertura e la zonizzazione.

Per quanto riguarda la situazione e le politiche a livello nazionale, si segnala che l'attuazione della direttiva « servizi » 2006/123/CE nell'ordinamento italiano si è avuta con il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha previsto l'eliminazione di molte autorizzazioni sostituite con istituti semplificati e l'abolizione di ruoli ed elenchi.

Con riferimento alle politiche in tema di concorrenza previste nel progetto di PNR si afferma che nell'ambito processo di liberalizzazione ed apertura dei mercati rimangono da completare alcuni passi normativi, con l'adozione di regolamenti attuativi del predetto decreto legislativo n. 59 del 2010 da parte del MiSE. A tale proposito, ricorda che sempre nel progetto di PNR si prevede altresì l'adozione a breve termine della legge annuale per il mercato e la concorrenza, la cui emanazione – ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 – consentirà di affrontare alcuni dei principali ostacoli alla concorrenza segnalati dall'Autorità Antitrust nel corso dell'ultimo anno. Un primo schema di articolato, predisposto dal MiSE sulla base di elementi forniti da alcune delle amministrazioni interessate e delle segnalazioni dell'Antitrust, interviene negli ambiti più problematici sotto il profilo concorrenziale e che necessitano di urgenti interventi di riforma. Il provvedimento è volto a rafforzare sia gli strumenti di concorrenza tra le imprese sia quelli di tutela dei consumatori.

Ricorda, altresì, l'emanazione, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'attività d'impresa, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 che semplifica e riordina la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni relativamente al bilancio dell'Unione europea, alla lotta alla contraffazione e alla tutela del made in Italy.

Laura FRONER, *presidente*, comunica che giovedì 10 marzo 2011, presso la Commissione Bilancio, alle ore 8.30, è prevista l'audizione del Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Comunicazione in titolo, che interessa notevolmente le competenze della Commissione Attività produttive.

Raffaello VIGNALI (PdL) ricorda che anche stasera alle ore 20, presso la Commissione Bilancio è prevista l'audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Comunicazione in titolo. Ritiene necessario approfondire adeguatamente il provvedimento in esame che è di carattere strategico e che contiene moltissimi aspetti di competenza della Commissione Attività produttive.

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

C. 4040 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, illustra l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sottoscritto nel 2007, che reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera. L'intesa attualmente in vigore, sottoscritta trent'anni fa, non corrisponde più alle mutate esigenze delle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Repubblica di Panama, Paese che sta vivendo, sia pure con non poche contraddizioni e difficoltà, un'importante fase di sviluppo economico, segnata dalle opere di ampliamento del Canale, punto di raccordo interoceanico tra l'Atlantico ed il Pacifico. In questo quadro, le relazioni italo-panamensi hanno conosciuto un periodo di forte sviluppo, soprattutto in considerazione dei lavori per l'ampliamento del Canale di Panama che saranno realizzati da un consorzio d'impresе di cui fa parte anche una grande società italiana (Impregilo), che si è aggiudicata il lotto più importante. Un altro tratto significativo delle relazioni con Panama consiste nella presenza di una significativa comunità italiana o di origine italiana: attualmente, circa 3 mila connazionali sono regolarmente registrati all'anagrafe consolare. Ad essi vanno aggiunti circa 15 mila panamensi di origine italiana, tra i quali, l'attuale presidente, Ricardo Martinelli.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 21 articoli, peculiare rilievo assume l'articolo 2 sulla cooperazione interuniversitaria, che prevede la realizzazione di progetti, ricerche e scambio di docenti, come anche l'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, mediante l'istituzione di cattedre e lettori.

L'articolo 3 impegna le Parti a favorire la cooperazione in ambito archivistico, museale e bibliotecario, anche attraverso lo scambio di materiali ed esperti. A tale proposito, segnala che sono già operativi alcuni importanti accordi tra l'Ateneo di Genova ed il Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) dell'Università di Panama ed è altresì in vigore un accordo tra il Politecnico di Torino e l'Università tecnologica di Panama in materia di ingegneria civile, architettura, ingegneria industriale e dell'informazione. Il Governo panamense ha avanzato di recente una nuova proposta di *Convenio de cooperación Técnica y Científica* che potrà concretizzarsi in un protocollo esecutivo avente come base giuridica l'Accordo non appena sarà ratificato ed entrato in vigore. L'articolo 3 contiene altresì la norma di copertura finanziaria dell'Accordo. A questo fine, viene autorizzata una spesa di 331 mila 200 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di 335 mila 840 euro annui a decorrere dall'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, impiegando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto riguarda le competenze della X Commissione si deve segnalare l'articolo 15 in materia di cooperazione scientifica e tecnologica attraverso accordi e progetti fra istituzioni pubbliche e private, e soprattutto l'articolo 18, con il quale le Parti si impegnano alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, con prevalenza delle

disposizioni di accordi internazionali vigenti per entrambe le Parti. È altresì previsto che le informazioni scientifico-tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale e che siano derivate dall'attività di collaborazione nel quadro dell'Accordo in esame non possano essere divulgate a terzi se non con il consenso scritto di entrambe le Parti.

Il disegno di legge di ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

I deputati Andrea LULLI (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Alberto TORAZZI (LNP), Enzo RAISI (FLI) e Raffaello VIGNALI (PdL) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Atto n. 327.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione normativa).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra la sua proposta di parere sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Fa presente, peraltro, di aver ricevuto nella giornata odierna una sollecitazione da parte della Federazione guide, accompagnatori e interpreti turistici, relativamente all'articolo 8 dello schema di decreto in esame che, a loro avviso, sovrapporrebbe (anche in contrasto con la normativa europea contenuta nelle direttive 1975/368/CE e 1992/51/CE) le competenze proprie della professione di guida turistica con quelle di accompagnatore turistico, che sono in realtà diverse e complementari. Si riserva, pertanto, di approfondire questo aspetto per prevedere un'integrazione alla sua proposta di rilievi eventualmente nel senso di sopprimere l'articolo 8 dello schema di decreto in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta antimeridiana della giornata odierna.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che non sono pervenute proposte emendative al testo elaborato dal Comitato ristretto ed illustrato nella precedente seduta antimeridiana dal relatore; essendo così conclusa anche la fase emendativa, avverte che il nuovo testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

FINALITÀ E PRINCIPI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello *Small Business Act* e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.

3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.

4. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:

a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;

b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo, nonché di un contesto sociale e culturale volto a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;

c) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;

d) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

e) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

f) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale;

g) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 2.

(Principi generali).

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:

a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;

b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;

i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel

sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale;

l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

m) il sostegno pubblico, attraverso incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia anche integrata nei prodotti;

n) la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi.

ART. 3.

(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.

2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « camere di commercio » o « sistema camerale », ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna Camera di commercio.

ART. 4.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

CAPO II

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

ART. 5.

(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

c) l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri

a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.

4. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

ART. 6.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori,

concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio

dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione ».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ART. 8.

(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione. »

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

ART. 9.

(Iniziativa contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231).

1. Le pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:

« 2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione ».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle rinunce successive all'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;

b) previsione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

c) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: « In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica ».

ART. 10.

(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò auto-

rizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, né comminare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.

ART. 11.

(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:

a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti, e evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corre-

sione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;

b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

c) semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla Unione europea, mediante:

1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato;

2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;

3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

4) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità compe-

tenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

6. Le prefetture predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

ART. 12.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*

dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003.

2. Si definiscono « distretti » i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Si definiscono « distretti tecnologici » i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.

4. Si definiscono « meta-distretti tecnologici » le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti.

5. Si definiscono « distretti del commercio » le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

6. Si definiscono « reti di impresa » le aggregazioni funzionali tra imprese.

7. Si definiscono « consorzi per il commercio estero » i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.

8. Si definiscono « imprese dell'indotto » le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.

9. Si definiscono « nuove imprese », comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.

10. Si definiscono « imprese femminili » le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne.

11. Si definiscono « imprese giovanili » le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni.

12. Si definiscono « imprese tecnologiche » le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.

ART. 13.

(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:

a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni;

b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:

1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;

2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;

c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:

1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle Camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziato dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;

2) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche attraverso l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;

d) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, e so-

stiene la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;

f) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.

2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 14.

(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata « Commissione », con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.

4. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche ammi-

nistrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6-TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese.

6. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 30.000 euro annui, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

CAPO V

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

ART. 15.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione della Commissione europea, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « *Small Business Act* » per l'Europa), entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione volta a evidenziare:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 13, comma 2, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

CAPO VI

COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

ART. 16.

*(Rapporti tra lo Stato, le regioni
e le autonomie locali).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

CAPO VII
NORME FINALI

ART. 17.
(Norma finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale
in tema di ordinamento e mercato del turismo (atto n. 327).****PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

rilevato che lo schema di decreto in esame potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale per un eccesso di delega esercitata dal Governo nel settore turismo, che va oltre le funzioni previste dall'articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed interviene in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e delle province autonome;

considerato che, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 20 marzo 2009 abbia previsto la possibilità di un intervento dello Stato in via eccezionale e condizionata in alcuni ambiti del settore del turismo, tale intervento non può tuttavia avvenire senza il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome e che occorre pertanto rivedere l'impianto normativo del testo elaborato al fine di rafforzare l'intervento delle stesse nei rispettivi ambiti di competenza con la previsione dell'acquisizione di un loro parere in tutte le procedure che nel decreto sono gestite a livello centralizzato;

ritenuto che il decreto legislativo in esame appare in alcuni punti poco chiaro ed esaustivo, rilevandosi, in particolare, alcune contraddizioni in relazione alla corretta individuazione dell'ente compe-

tente a fissare i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, che creano confusione sulle competenze riconosciute allo Stato e quelle assegnate alle Regioni in materia, ostacolando il corretto svolgimento dell'attività ricettiva;

osservato che nel Codice manca qualsiasi riferimento ad un quadro sanzionatorio che possa essere efficace nello scoraggiare l'abusivismo dell'attività ricettiva e della professione turistica, e che appare quindi opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nei confronti dei trasgressori;

considerato infine che l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, e che appare dunque necessario ben definire e determinare i suoi ambiti di intervento al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:

a) all'articolo 3, sostituire le parole «ricevendo servizi adeguati e commisurati a un giusto rapporto qualità/prezzo», con le seguenti: «ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii di prezzo»;

b) all'articolo 5, dopo le parole «di cui all'articolo 4», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle medesime regole e condizioni»;

c) in relazione all'articolo 11, introdurre una previsione che vieti ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo l'uso nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività stessa. Inoltre, occorre prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti, nei confronti di chiunque eserciti l'attività in modo irregolare;

d) all'articolo 12, occorre definire i « bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale » dal momento che questi sono ricompresi nell'elenco delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; occorre inoltre chiarire cosa si intende per « ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad uno o più delle precedenti categorie », al fine di poter meglio identificare tale tipologia di struttura;

e) all'articolo 18 è necessario fare chiarezza sulle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni in merito alla fissazione di requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, operando un coordinamento tra le disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 18, che sembra riconoscere tali competenze in capo al Governo e il comma 16 dell'articolo 15, dove le stesse competenze sembrano spettare alle Regioni. Al medesimo articolo 18, è opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nel caso si verificasse la perdita degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

f) all'articolo 25, che disciplina la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza, si ritiene che per l'individuazione degli stessi sia necessario tener conto della

capacità ricettiva dei luoghi interessati, al fine di evitare la promozione di prodotti turistici che tali non sono perché privi di ospitalità ricettiva. Al comma 2 del medesimo articolo, sarebbe opportuno ricomprendere tra i circuiti di eccellenza anche il turismo cinematografico e il turismo industriale, esplicitandone conseguentemente le caratteristiche;

g) all'articolo 56, che consente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di altri organismi costituiti e delle società partecipate al fine di conseguire risparmi di spesa pubblica è opportuno specificare che la norma non da luogo alla possibilità di costituire nuovi enti statali e nuove società partecipate che operano nel settore turismo;

h) con riferimento all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), che ai sensi dell'articolo 58 svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, è necessaria l'adozione di una previsione che definisca e determini gli ambiti di intervento dell'Agenzia stessa, al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

i) all'articolo 59, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, è opportuno specificare che lo stesso sia partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico;

j) con riferimento alla promozione dell'eccellenza turistica italiana, occorre prevedere al comma 2 dell'articolo 60, nonché al comma 2 dell'articolo 61 e al comma 1 dell'articolo 64, il parere della Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui decreti che dettano le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero e dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, nonché sull'istituzione della Medaglia al merito del

turismo per gli italiani all'estero. Si ritiene, inoltre, opportuno allargare ad un rappresentante delle regioni ad un rappresentante delle autonomie locali e alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative la partecipazione alle Commissioni appositamente costituite per l'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia e della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero;

k) all'articolo 69, in relazione all'istituzione dello sportello del turista, si ritiene che la gestione centralizzata di istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici possa comportare eccessive lungaggini bu-

rocratiche e disagi per gli utenti. È necessario quindi riconoscere la presenza di sportelli del turista promossi dalle regioni, le quali possono eventualmente delegarne la gestione alle province e agli enti locali. Si deve in ogni caso introdurre una previsione che salvaguardi le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei reclami. Si ritiene inoltre che la prevista procedure di gestione dei reclami non possa tutelare efficacemente il turista a causa della mancanza di idonee sanzioni contro gli operatori economici scorretti. È opportuno definire un adeguato sistema sanzionatorio, stabilito dall'amministrazione competente, nel caso in cui al termine del procedimento istruttorio sia accertata la fondatezza del reclamo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di SIN.PA., di rappresentanti di CONFINDUSTRIA e di rappresentanti di *Rete Imprese Italia* nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (Atto n. 332) 135

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 135

Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Atto n. 334 (*Esame e rinvio*) 136

Sull'ordine dei lavori 138

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 marzo 2011.

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di SIN.PA., di rappresentanti di CONFINDUSTRIA e di rappresentanti di *Rete Imprese Italia* nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (Atto n. 332).

Le audizioni sono state svolte dalle 11.10 alle 11.55 e dalle 12.05 alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, prima di passare all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, intende comunicare che la presidenza – facendo seguito ad alcune richieste formulate dai gruppi per le vie brevi e fermo restando che tutti i punti previsti in calendario saranno confermati – si riserva di aggiornare gli orari di convocazione della Commissione per la giornata di domani, anche al fine di organizzare più adeguatamente l'articolazione dei lavori: in particolare, dovrebbe essere anticipata alle ore 14.30 la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e differita alle ore 15.30 la seduta per l'esame degli schemi di atti normativi assegnati alla Commissione, in occasione della quale si sta verificando la possibile partecipazione di un rappresentante del Governo.

Avverte, inoltre, che lo svolgimento del previsto incontro informale con i componenti della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – a seguito di contatti intercorsi con il Presidente della Commissione stessa – dovrebbe avere luogo nella giornata di domani, alle ore 14.

Fa presente, infine, che la presidenza si riserva di valutare il possibile inserimento, nel calendario dei lavori della corrente settimana, dell'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 2574 e abbinate, relativo allo « statuto delle imprese », del quale la X Commissione, competente in sede referente, dovrebbe concludere l'esame entro il prossimo giovedì 10 marzo, per poter riferire all'Assemblea: considerato, peraltro, che la XI Commissione ha già espresso un articolato parere sul provvedimento, avverte che la presidenza si riserva comunque di non convocare la Commissione stessa su tale argomento, qualora un eventuale nuovo testo unificato, adottato dalla Commissione di merito, dovesse sostanzialmente recepire i principali rilievi formulati nel parere già reso.

La Commissione conviene.

Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
Atto n. 334.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in titolo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di regolamento in esame, sottoposto all'esame della Commissione per l'espressione del prescritto parere, modifica il decreto ministeriale 28

aprile 2000, n. 158, recante l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito; il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione (Bilancio), ai fini della formulazione di eventuali rilievi sui profili di carattere finanziario, per cui occorrerà attendere tali rilievi prima di procedere alla deliberazione di competenza della Commissione.

Fa presente, quindi, che il richiamato decreto ministeriale n. 158, di cui lo schema in esame prevede alcune modifiche, è stato predisposto ai sensi della normativa che ha previsto, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, la definizione in via sperimentale di misure per il sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. In particolare, osserva che il provvedimento in esame ha il fine di intervenire a sostegno del personale degli istituti di credito, introducendo nuove regole di gestione del fondo di solidarietà per tale personale, in modo da coprire le situazioni di crisi occupazionale e reddituale determinate nel corso dell'ultimo biennio: secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento in esame intende rendere permanenti le modifiche già introdotte con il decreto ministeriale 26 aprile 2010, n. 51635, aventi però efficacia limitata al 31 dicembre 2010 (termine successivamente prorogato al 31 marzo 2011 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010); quest'ultimo provvedimento, infatti, ha prorogato la possibilità di emanare decreti ministeriali di natura non regolamentare – tra i quali rientra il decreto ministeriale n. 51635 – per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori non

coperti dalla Cassa integrazione guadagni, deroghe originariamente previste con riferimento al biennio 2009-2010.

Tra le più importanti modifiche introdotte dallo schema in esame, dunque, segnala: l'utilizzo a regime delle risorse giacenti nel Fondo, che vengono destinate ad interventi ordinari, sotto forma di assegno per il sostegno al reddito per i lavoratori interessati da riduzioni di orario o sospensione dell'attività lavorativa; l'istituzione a regime della cosiddetta « sezione emergenziale » (già istituita dal richiamato decreto ministeriale 51635, con efficacia sino al 31 marzo 2011), attraverso la quale il Fondo eroga specifiche prestazioni di sostegno al reddito in favore dei lavoratori disoccupati, già dipendenti da aziende del settore creditizio, privi dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, osserva che lo schema di regolamento in esame prevede che le erogazioni relative alla « sezione emergenziale » avvengano senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti della misura dei contributi (ordinario, addizionale e straordinario) deliberati dal Comitato amministratore del Fondo (ai sensi del citato decreto ministeriale n. 158 del 2000), e della misura del contributo a carico del datore di lavoro con ammontare pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo stesso.

Rileva poi che, per quanto attiene ai compiti del Comitato, si istituiscono a regime le previsioni concernenti le deliberazioni relative alle regole di precedenza e turnazione, la fissazione del contributo ordinario e la vigilanza sull'affluenza dei contributi. Fa notare, inoltre, che, nell'ambito delle prestazioni, lo schema in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce modifiche relative all'erogazione a regime, tramite la sezione emergenziale, degli assegni straordinari di sostegno nei confronti dei lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni ordinarie.

In conclusione, considerato che lo schema di regolamento in esame mira a mettere a regime disposizioni già contenute in altri provvedimenti, al fine di fronteg-

giare la crisi economica in atto e favorire il sostegno al reddito e all'occupazione del personale del credito, facilitandone altresì l'eventuale reimpiego presso aziende dello stesso settore di provenienza, nel presupposto che siano quelle sostanzialmente in grado di riallocare al meglio tale personale, preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, ferma restando l'opportunità di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, oltre che gli eventuali rilievi di carattere finanziario di competenza della V Commissione (Bilancio).

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che, sotto un profilo di merito, il provvedimento in esame possa funzionare positivamente per i lavoratori interessati, considerato anche che esso è frutto di un accordo tra le parti sociali; in particolare, valuta in termini favorevoli la novità relativa alla cosiddetta « portabilità » delle erogazioni relative alla « sezione emergenziale », che configura di fatto un incentivo alla riassunzione.

Lamenta, tuttavia, la circostanza per cui si torna ad adottare – con lo schema di regolamento in titolo – l'ennesimo intervento straordinario nelle more della riforma organica degli ammortizzatori sociali, creando un'ulteriore differenziazione tra diverse categorie di lavoratori, senza che vi sia, nel frattempo, un ridisegno complessivo della normativa in materia. Paventa, dunque, il rischio che tale situazione possa diventare ingestibile, se non si riuscirà a lavorare, con tempestività, ad un riordino degli strumenti di sostegno al reddito di natura generale.

Giovanni PALADINI (IdV) giudica interessanti gli elementi di novità recati dal provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne le erogazioni della « sezione emergenziale », reputando tuttavia urgente un intervento più complessivo di riordino degli ammortizzatori sociali, che sia in grado di scongiurare il rischio di una serie di significative diversificazioni dei regimi di sostegno al reddito tra differenti categorie di lavoratori.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, preso atto delle riflessioni appena svolte e auspicato che nella seduta di domani si possa concludere l'esame del provvedimento, nel presupposto che la V Commissione esaurisca rapidamente le proprie valutazioni sui profili di carattere finanziario, si dichiara disponibile ad un lavoro comune tra i gruppi per favorire un riordino complessivo del sistema degli ammortizzatori sociali.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che occorre attendere l'espressione dei rilievi da parte della V Commissione sul provvedimento in titolo, che auspica possa avvenire entro la giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Grazia GATTI (PD), atteso che domani risulta probabile la presenza di

un rappresentante del Governo alle sedute della Commissione, torna a segnalare l'esigenza di sollecitare i dicasteri competenti affinché affrontino quanto prima la questione posta dalla sua risoluzione n. 7-00470, di cui la Commissione ha già avviato la discussione, relativa ai lavoratori in somministrazione degli enti previdenziali, che continua a costituire un problema aperto e da risolvere con urgenza, considerato che i relativi contratti verranno in scadenza alla fine del mese di marzo.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che provvederà a verificare con il Governo la questione appena posta, anche al fine di assumere le conseguenti determinazioni nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	139
AVVERTENZA	144

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera

sapere se la Commissione potrà disporre di un tempo più ampio per l'espressione dei rilievi alla Commissione bicamerale, alla luce della notizia secondo cui il Ministro Calderoli avrebbe prospettato una proroga del termine per l'esercizio della delega.

Carlo CICCIOLOI (Pdl), *presidente*, fa sapere che, al momento, non è cambiato il termine per l'espressione dei rilievi da parte della XII Commissione e per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione bicamerale, fissato all'11 marzo. Ove questo termine dovesse essere prorogato, l'Ufficio di presidenza della Commissione valuterà una eventuale modifica dell'organizzazione dei suoi lavori relativi all'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gino BUCCHINO (PD) rileva che se da una parte l'attribuzione di nuovi poteri agli enti decentrati è spesso una risposta alla ricerca di maggiore efficienza e qualità della spesa pubblica, di un più adeguato adattamento dei servizi pubblici alle differenziazioni territoriali nelle preferenze dei cittadini, di una più accentuata

sperimentazione di nuove modalità di fornitura dei servizi, dall'altra il federalismo fiscale dovrebbe essere utilizzato come strumento per tutelare la coesione nazionale di fronte all'indebolimento dei valori di solidarietà nazionale e alle conseguenti spinte secessioniste e, per quanto lo riguarda in qualità di parlamentare eletto all'estero, dovrebbe anche costituire un caso esemplare per rafforzare, come avviene in altri Paesi, i principi della solidarietà tra territori nazionali, e tra italiani in Italia e italiani all'estero.

Fa presente infatti che il decreto legislativo in discussione ignora del tutto i cinque milioni di cittadini italiani che vivono permanentemente all'estero, ripete cittadini italiani portatori di diritti, ma ignora anche gli altri svariati milioni di connazionali che tutti gli anni si recano temporaneamente all'estero nei Paesi extracomunitari per lavorare. Si sta parlando di una vasta e importante collettività di cittadini che non viene adeguatamente tutelata dal nostro Servizio Sanitario Nazionale e che non rientra neanche come variabile esterna nella determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome disciplinati dal Capo IV del decreto legislativo in esame. È stata quindi sprecata, dal suo ovviamente parziale punto di vista di parlamentare eletto all'estero, una buona occasione per garantire a tutti gli italiani, a prescindere dalla residenza, i livelli essenziali nell'assistenza sanitaria.

Tuttavia al di là delle specificità delle collettività che rappresenta, desidera anche esprimere alcune perplessità sull'impostazione generale del provvedimento.

È preoccupato in particolare dal pericolo che possa cambiare il sistema di solidarietà tra regioni italiane. Attualmente dal punto di vista della spesa, la sanità è di competenza regionale, mentre sotto il profilo del finanziamento le Regioni utilizzano tributi propri (primariamente l'Irap) integrati da trasferimenti dal governo centrale. Infatti lo Stato fissa gli standard minimi per il servizio sanitario, da garantire a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro residenza, e attribuisce

trasferimenti sufficienti (almeno sulla carta) per consentire a ciascuna Regione il pieno finanziamento di tali standard. Questi trasferimenti sono finanziati mediante la fiscalità statale che attinge dalle varie giurisdizioni regionali in misura assai differenziata, a causa dei significativi e peculiari divari nella distribuzione territoriale delle basi imponibili tra regioni italiane. Da qui l'effetto che egli ritiene positivo, di perequazione interregionale delle risorse prodotto dalla sanità pubblica.

Sottolinea, poi, che l'intervento pubblico nella sanità realizza attualmente in Italia una redistribuzione del reddito tra territori regionali pari a ben il 6,9 per cento del PIL (circa il 20 per cento della redistribuzione prodotta dall'intervento pubblico complessivo). La sanità pubblica è quindi oggi un potente strumento di perequazione interregionale. È la portata di questa redistribuzione che viene ora posta in discussione dalle proposte di riduzione dei livelli minimi di servizio garantiti dall'intervento dello Stato centrale attraverso la soppressione dei trasferimenti dello Stato alle regioni a partire dal 2012, anche se teoricamente dovrebbero restare fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Ciononostante, è ovvio però che la forbice tra le risorse per la sanità disponibili nei territori ricchi e in quelli poveri si amplia con l'accrescersi dell'autonomia regionale, con il risultato che alcune Regioni potranno finanziare servizi decisamente superiori agli standard mentre altre riusciranno soltanto a raggiungere i minimi.

Ritiene, quindi, che il rischio di « rompere » l'unità del Paese, non assicurando uniforme finanziamento in ciascuna regione, penalizzando quelle più povere, resta alto. I disservizi e i disavanzi accumulati in alcune regioni, a fronte invece della buona gestione economica e assistenziale di altre, hanno già alimentato tensioni e

tentazioni di abbandonare al loro destino proprio le regioni in difficoltà. Il crollo delle regioni più deboli finirebbe per colpire tutti. Infatti, proprio i disavanzi accumulati in alcune regioni vengono utilizzati da chi vuole usare il federalismo fiscale per ridurre i finanziamenti, ridimensionare il servizio sanitario nazionale e così compromettere l'universalità del diritto alla salute in tutto il Paese.

In questo quadro sarebbe utile abbandonare il criterio di ripartizione — previsto dal decreto — fondato sull'età della popolazione, che sfavorirebbe appunto le regioni del Sud. Il calcolo del fabbisogno finanziario delle regioni non può infatti essere ancorato ai soli indicatori di consumi sanitari per classi di età. Occorre considerare anche altri indicatori fondamentali come il livello sociale, lo stato di salute, il livello di ammodernamento tecnologico e strutturale, la presenza di strutture e servizi sul territorio.

E quindi l'obiettivo auspicabile è quello di arrivare a un riparto che, pur considerando il fattore età decisivo, utilizzi più criteri, in grado di identificare meglio i bisogni reali. Questa scelta può aiutare ad allocare le risorse in modo più appropriato, quindi più efficiente e rispondente alle necessità dei cittadini.

Luisa BOSSA (PD), partendo da alcune considerazioni di carattere generale, rileva che si è costruito tutto il dibattito sul federalismo partendo da una questione settentrionale che trova paradossale, cioè la questione della parte ricca del territorio nazionale che, curiosamente, si sente defraudata da quella povera. Un assunto grottesco: i ricchi si sentono derubati dai poveri, una cosa mai vista prima. Al di là di questo dato paradossale, si è chiamati a ragionare su questioni tecniche che però si muovono dentro un quadro politico. E il dato politico con cui viene accompagnata la questione federalismo in Italia è che c'è una parte del Paese, quella settentrionale, produttiva, che versa le tasse ma riceve in cambio pochi servizi, e una parte del Paese improduttiva, quella meridionale, che non paga le tasse, e spreca le risorse della

fiscalità. Per questo motivo, le risorse fiscali dovrebbero restare il più possibile laddove esse vengono prelevate, in modo da lasciare a ciascuno quello che gli spetterebbe sulla base di un malinteso senso del confine territoriale che, se portato alle estreme conseguenze, potrebbe un giorno addirittura condurre al fisco di quartiere, visto che nelle stesse città esistono differenze tra rione e rione anche maggiori rispetto a quelle tra città e città sul territorio nazionale.

Contesta questa lettura, e quindi contesta, prima di tutto, il presupposto politico da cui spesso nasce la discussione sul federalismo. Intanto perché le tasse in Italia le pagano soprattutto pensionati e lavoratori dipendenti, mentre la grande evasione riguarda imprese e partite IVA, quindi, com'è facile capire, gli evasori sono maggiori laddove c'è maggiore attività produttiva mentre i contribuenti certi sono, per loro natura, sparsi sul territorio. E poi perché la qualità della spesa pubblica, in questo Paese, è una grande questione nazionale, e non solo di una parte dell'Italia. Da deputata meridionale, ovviamente, non si sottrae all'autocritica, a patto, però, che ci sia una capacità autocritica uguale anche da parte di chi proviene da territori più ricchi, dove si elude il fisco con naturalezza, dove le risorse vengono distribuite in maniera non equa, dove il sistema delle imprese ha molto incamerato negli anni in termini di risorse pubbliche e poco restituito in termini di lavoro e sviluppo.

I dati di proiezione sul federalismo municipale appena varato hanno detto con chiarezza chi esce favorito dal provvedimento e chi ne esce penalizzato. Da uno studio condotto dalla Cgia di Mestre risulta che saranno sempre undici i miliardi di euro che saranno trasferiti dallo Stato ai Comuni. Quindi i Comuni, in totale, non avranno risorse maggiori. Ciò che è cambiato è come queste risorse sono distribuite all'interno della rete dei Comuni. Quindi con il federalismo municipale, Milano avrà 211 euro in più ad abitante,

Monza 201, Parma 144; di contro, ovviamente, Foggia, avrà 192 euro pro capite in meno, Cosenza 269 e Napoli 327.

Insomma tutto questo gran lavoro sul federalismo municipale per togliere 400 milioni di euro l'anno a Napoli e darli a Milano. Ecco perché venivano sventolate bandiere e fazzoletti verdi. Perché il popolo dei *robin hood* all'incontrario era riuscito nel suo intento di togliere ai poveri e dare ai ricchi. Dal loro punto di vista, quello della Lega, l'esultanza è comprensibile. Prendono voti al nord, e gli portano anche i soldi. Sorprende, invece, il silenzio dei parlamentari meridionali. Derubati e contenti, più poveri e felici.

Ha fatto questa premessa sul dato politico del federalismo municipale perché ritiene che anche sullo schema di decreto sul cosiddetto federalismo regionale si riproponga lo stesso modulo, in termini forse anche più drammatici perché riguarda le competenze regionali, il delicato equilibrio tra lo Stato e le regioni, temi fondamentali come la sanità e la scuola, servizi centrali per la qualità della vita, per le prospettive di sviluppo, come i trasporti. Qui sono in gioco non solo i livelli essenziali di assistenza, ma piuttosto quelli di civiltà, quelli che compongono di fatto il senso collettivo di una nazione, cioè diritti uguali per tutti sui temi fondamentali come le cure, la salute, i trasporti.

Osserva, quindi che qui non è in gioco solo l'unità nazionale, il vincolo costituzionale dal quale non dobbiamo prescindere in alcun modo. Qui si anima anche una discussione sui valori della nostra convivenza civile, che interroga le categorie di egoismo e solidarietà, di sperequazioni ed uguaglianza.

Lo schema di decreto in esame individua le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. Si determina, quindi, un nuovo meccanismo di approvvigionamento delle risorse economiche delle regioni, da cui far discendere capacità e modalità di erogazione dei servizi fondamentali per i cittadini.

Alle Regioni si riconosce protagonismo nelle decisioni inerenti due imposte importanti, IRPEF e IVA, che diventano fondamentalmente la leva finanziaria dei territori. È chiaro a tutti che le regioni dove si produce e si consuma di più avranno più risorse e quelle dove si produce e di consuma di meno avranno meno risorse. Oltretutto sarà consentito di modulare l'IRAP, anche abbassandola. È anche qui chiaro che chi ha più risorse può abbassare l'IRAP, rendendo il proprio territorio più « appetibile » alle imprese; chi ne ha meno non può abbassarla e rende il proprio territorio meno « appetibile ». In sostanza, lo sviluppo chiama sviluppo, il sottosviluppo chiama sottosviluppo, con la conseguenza che con il provvedimento in titolo si stiano gettando le premesse affinché chi sta male stia ancora peggio e chi sta bene stia ancora meglio.

Naturalmente, il meccanismo federalista ha anche degli aspetti positivi: è indubbio che si attivi una dinamica di responsabilizzazione maggiore sui territori, è chiaro che quanto più la decisione è locale tanto più questa si plasma sui bisogni reali. Ecco perché non bisogna essere pregiudizialmente contrari ad una dinamica di spostamento dal centro alle periferie. Ma il tema è come questa avviene, secondo quali regole, secondo quali obiettivi, con quali precauzioni, con quanta attenzione verso il pericolo di una frammentazione odiosa della qualità e delle opportunità, una separazione sempre maggiore tra parti dello stesso Paese. I nodi su cui interrogarsi sono esattamente questi. Non una sterile retorica sul decentramento di poteri e risorse e decisioni, ma una riflessione vera su cosa significhi, oggi, essere una nazione.

A rassicurare, su questi temi, ci sono i ragionamenti sui meccanismi perequativi e di compensazione. Ma rassicurano, ben poco, in verità. Basti pensare alla vicenda dei LEA per trarre il timore, e il convincimento, che quando si tratta di prendere si è lesti ma quando si tratta di compensare, di porre in equilibrio, di garantire i diritti a tutti, si prende tempo, si ritarda, si aspetta.

Concludendo fa presente che collegare la ricchezza di un territorio alla possibilità di spesa delle istituzioni di quel territorio è un discorso molto insidioso. Può sembrare astrattamente giusto a chi crede che una nazione sia la sommatoria di mille tribù. Nella realtà è un meccanismo che contiene molti, troppi, rischi. Quello principale è l'avviarsi di una pericolosa spirale, per cui chi sta indietro, zavorrato da nuovi pesi, resti ancora più indietro, e chi corre davanti, aiutato da nuove leggerezze, corra ancora più veloce.

Fa presente, infine, che dentro un ragionamento attento sul federalismo, che vuole coglierne gli aspetti utili, bisogna fare attenzione a quelli rischiosi, e quindi essere cauti. Bisogna vigilare sugli equilibri perché in questa partita, mai come in questa partita, l'equilibrio è tutto. Basta un soffio e il castello che chiamiamo Italia può andare giù.

Luciana PEDOTO (PD) intende innanzitutto fare riferimento a quanto accaduto nel Regno Unito, dove il governo ha annunciato l'avvio di una grande riforma nel settore sanitario. Anche in quel paese è stata compresa la necessità di ridurre fortemente la spesa sanitaria, ma diversamente dal nostro, lì il governo ha puntato sull'aumento della responsabilità dei medici al fine di favorire la produzione di risparmi, risparmi che si pensa di utilizzare per aumentare l'assistenza sanitaria. Il riferimento al Regno Unito è stato fatto proprio perché il sistema sanitario inglese si fonda sullo stesso nostro modello del 1978 e nonostante ciò oggi va verso una sua modifica radicale.

Nel testo al nostro esame continuano invece ad essere presenti diverse « storature » che invece avrebbero potuto essere superate, dimostrando come si sia persa una occasione per superare i punti deboli della nostra sanità, come peraltro evidenziato anche dai soggetti auditi presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Osserva poi che se, da un lato, l'introduzione dei costi standard rappresenti finalmente una buona notizia, dall'altro, non può non rilevarsi

come il decreto sia in realtà tautologico. In altre parole, fissa come obiettivo il superamento dell'attuale sistema di riparto delle risorse tra le regioni e poi però il ragionamento che sviluppa parte proprio da questo assunto: l'obiettivo quindi coincide con il punto di partenza del ragionamento.

Esprime infine perplessità anche sul sistema di ponderazione, su cui peraltro anche il relatore ha formulato alcune osservazioni.

Gero GRASSI (PD) desidera in primo luogo sapere se la maggioranza sia disponibile ad un confronto serio. Osserva, infatti, che lo schema di decreto parte dal presupposto, in parte forse anche giusto, secondo cui sono le regioni del Sud a registrare un forte disavanzo finanziario. Se tuttavia questo criterio dovesse valere solo per la sanità si commetterebbe un grave errore, in quanto il sistema proposto per la riduzione del deficit provocherebbe un drastico taglio dei servizi ai cittadini. Si domanda in proposito perché mai un cittadino del Sud dovrebbe contribuire in egual misura al fisco di un cittadino del Nord in riferimento al trasporto ferroviario. In altre parole, ritiene che lo schema di decreto in esame dovrebbe proporre un sistema volto alla eliminazione o quanto meno ad una riduzione delle differenze tra Nord e Sud, finalizzato cioè ad unire e non invece a dividere.

Con riferimento poi alle regioni a Statuto speciale, esprime rilievi critici sulla circostanza che a queste regioni si aggiunge alla specialità di partenza un'altra specialità derivante da questo tipo di federalismo.

In conclusione, teme che lo schema di decreto legislativo in discussione metta in moto un meccanismo per cui, alla fine, non solo i risultati auspicati non verranno raggiunti ma addirittura i cittadini del Nord perderanno il grande serbatoio di umanità rappresentato dai cittadini del Sud.

Carmine Santo PATARINO (FLI) osserva che l'introduzione del federalismo

era stata inizialmente pensata al fine di pervenire ad una situazione più giusta per tutti i cittadini italiani, del Nord come del Sud, anche per quanto riguarda la sanità. Oggi invece esistono enormi differenze sul piano economico, industriale, sociale e sanitario tra regioni del Nord e regioni del Sud, come dimostrano i dolorosi e sempre più frequenti viaggi della speranza verso il Nord intrapresi da cittadini delle regioni meridionali che non trovano negli ospedali del proprio territorio una adeguata assistenza sanitaria. Non si pensava, allora, che il federalismo avrebbe prodotto un maggior distacco tra la ricchezza del Nord e la povertà del Sud, ma viceversa si sperava di raggiungere una maggiore unità tra realtà diverse. Pertanto, oggi si sarebbe dovuto partire proprio da questa situazione di oggettiva diversità e da una analisi che ne tenesse conto, per giungere ad una sanità migliore anche nelle regioni del Sud. Per raggiungere tale obiettivo sarebbe opportuno non solo risanare le strutture ospedaliere, sostituire gli strumenti e i macchinari obsoleti, ma anche e forse soprattutto valorizzare i centri di eccellenza attribuendo ad essi adeguati fondi per la ricerca. Il Sud infatti potrebbe diventare anche un importante punto di riferimento per le realtà del mediterraneo e questo gioverebbe all'intero Paese.

Solo con un Federalismo solidale, giusto ed equo l'Italia può davvero migliorare.

In conclusione, il suo gruppo continuerà a vigilare sull'attuazione del Federalismo fiscale e darà il suo contributo di idee e di critica costruttiva sempre nell'ottica di difendere l'unità d'Italia, nel rispetto di tutti i cittadini italiani.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, riservandosi di intervenire più diffusamente in sede di replica, desidera richiamare l'at-

tenzione sul fatto che il federalismo sanitario regionale è stato introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione da un governo diverso dall'attuale e che oggi la novità è rappresentata principalmente dall'introduzione dei costi *standard*. Le differenze tra la sanità delle varie regioni deriva da quella riforma e non certamente da quella oggi in discussione. Ricorda infine che la distribuzione del Fondo sanitario nazionale tra le regioni non viene effettuata secondo parametri determinati dal governo centrale ma in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la cui presidenza dal 2005 è stata tenuta da un governatore appartenente al centro sinistra.

Carlo CICCIOLO (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*Svolgimento e conclusione*) 145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 146

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 146

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Giuseppe SERINO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* e il dottor Emilio GATTO, *direttore generale della Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Angelo ZUCCHI (PD), Teresio DELFINO (UdC),

Fabio RAINIERI (LNP), Viviana BECCALOSSA (PdL), Massimo FIORIO (PD), Giuseppina SERVODIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e nuovamente Teresio DELFINO (UdC), ai quali replicano e forniscono ulteriori chiarimenti il dottor Giuseppe SERINO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* e il dottor Emilio GATTO, *direttore generale della Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che in tale seduta la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Viviana BECCALOSSA (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge è stata approvata in un testo unificato dalla Camera all'unanimità. Anche il Senato la ha approvata all'unanimità (S.2005), apportando una modifica all'articolo 4.

Ricorda altresì che il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli « di quarta gamma », definendo come tali « i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati, pronti per il consumo », con la finalità di garantire sia la qualità alimentare e nutrizionale del prodotto, sia la sicurezza dello stesso, in relazione ai requisiti igienico-sanitari, sia l'informazione e la tutela del consumatore.

L'articolo 4 prevede per l'attuazione della disciplina l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Con tale decreto saranno definiti, in linea con la normativa comunitaria, i parametri igienico-sanitari delle diverse fasi del processo produttivo e i requisiti qualitativi minimi, nonché le informazioni obbligatorie a tutela del consumatore che devono risultare sulle confezioni. Con la modifica apportata dal Senato si demanda

altresì al decreto ministeriale di attuazione l'individuazione, con riguardo al confezionamento dei prodotti, di misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili, secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore.

In considerazione del contenuto dell'unica modifica apportata dal Senato, ritiene che si possa procedere speditamente all'approvazione definitiva del provvedimento e prospetta, a tal fine, l'opportunità di richiederne il trasferimento alla sede legislativa.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che il provvedimento potrebbe essere esaminato in tempi brevi anche dall'Assemblea.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva di verificare quale procedura potrebbe essere seguita per arrivare più celermente all'approvazione del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire parlare, rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	155
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	152

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
AVVERTENZA	153
ERRATA CORRIGE	154

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso martedì 1° marzo la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame un nuovo testo unificato, al quale sono stati presentati nove emendamenti e articoli aggiuntivi, a firma del Presidente Buttiglione e del relatore, che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare (*vedi allegato*).

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, desidera innanzitutto rivolgere un ringraziamento ai colleghi della Commissione e del Governo per la collaborazione prestata alla definizione di un nuovo testo unificato, che rappresenta una sintesi frutto del comune impegno e della buona volontà di tutti. L'obiettivo comune è stato quello di rafforzare il sistema Italia

sia nella formazione che nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Con questo spirito di grande collaborazione, invita il Presidente Buttiglione al ritiro dei propri emendamenti ed articoli aggiuntivi, così da proseguire il lavoro degli ultimi mesi in un clima di piena condivisione. Auspica altresì che il Governo possa, negli emendamenti di coordinamento tecnico che ha presentato, vedere soddisfatte alcune esigenze di chiarezza e coerenza del testo.

Mario PESCANTE, *presidente*, si associa alla richiesta formulata dal relatore al Presidente Buttiglione in ordine al ritiro degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) riconosce al Presidente Pescante il merito di aver saputo condurre la Commissione ad un importante risultato e di aver in tal modo dimostrato che l'iniziativa parlamentare, quando si manifesta in una effettiva collaborazione di tutti i gruppi al servizio del bene comune, ha senso e valore. Non altrettanto grato si può dichiarare nei confronti del Governo, poiché ritiene che la posizione assunta dall'Esecutivo sia in contrasto con l'indirizzo legislativo assunto da tempo attraverso la creazione del Dipartimento per le politiche europee; vi è una potente burocrazia ministeriale che pur non volendo svolgere l'attività di coordinamento non vuole tuttavia che nessun altro lo faccia.

Accoglie, in ogni caso, l'invito del relatore e ritira tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi a sua firma, al fine di non interrompere un percorso sinora condiviso.

Si sofferma quindi sull'articolo aggiuntivo 52.01 del relatore, sottolineando che vengono richiamate le funzioni istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea, come disciplinate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967. Si tratta di disposizioni che risalgono, rispet-

tivamente, a 12 e 44 anni fa, ciò che appare paradossale in una fase come quella attuale, successiva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, benché il Presidente Buttiglione non abbia espresso apprezzamento per il Governo, egli intende invece esprimere la propria gratitudine per il lavoro da questi svolto con il relatore, nella considerazione che il dialogo ha bisogno di essere alimentato per esistere. Non attribuisce tuttavia a problemi di ordine burocratico alcune riflessioni del Governo, ma piuttosto all'esigenza di tenere conto del sistema nel suo complesso e ricorda in proposito che il Trattato di Lisbona ha introdotto la dimensione della politica estera dell'Unione europea, che tende a convergere con la politica estera degli Stati membri.

Con riferimento alla osservazione sull'articolo aggiuntivo 52.01 del relatore, osserva che potrebbe farsi opportunamente riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 e successive modifiche ed integrazioni.

Ritiene infine che il ritiro degli emendamenti presentati dal Presidente Buttiglione sia un atto di saggezza politica, al fine di pervenire ad un voto unanime in Parlamento, che rappresenta un messaggio importante sia per l'opinione pubblica italiana che per l'amministrazione, poiché una riforma condivisa non solo pone vincoli ma anche sollecita comportamenti virtuosi. Osserva peraltro che alcune proposte formulate dall'onorevole Buttiglione rivestono particolare importanza, quale quella dell'istituzione di nuclei europei presso i ministeri, mentre altre sollevano alcune perplessità in termini di coerenza complessiva dell'architettura del testo. Richiama in particolare l'articolo aggiuntivo 15.01 riguardante la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, che inserirebbe nell'ordinamento una fattispecie del tutto atipica, che si riscontra nei soli casi dell'Arma dei Carabinieri e della

Guardia di finanza, per i quali il riferimento gerarchico è diverso dal riferimento funzionale.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) precisa come le sue affermazioni erano dirette contro alcune resistenze burocratiche, presenti non solo nel corso di questa ma anche delle precedenti legislature.

Sandro GOZI (PD) intende in primo luogo ringraziare l'onorevole Consiglio per il lavoro svolto nel Comitato permanente per il monitoraggio sull'attuazione delle politiche dell'UE, che ha condotto una importante indagine conoscitiva, consentendo di preparare il terreno per un lavoro condiviso all'interno della Commissione. Ci si è ispirati innanzitutto allo spirito del Trattato di Lisbona, cercando di attribuire maggiore centralità al Parlamento; in particolare il gruppo del PD ritiene che la politica europea sia sempre più elemento centrale della politica *tout court* e, infatti, la maggior parte dei dibattiti che si svolgono in Parlamento vertono su temi che hanno origine nella legislazione dell'Unione europea. Senza alcun intento polemico nei confronti della maggioranza o delle amministrazioni dello Stato, sottolinea come occorra da parte di tutti la consapevolezza del mutato quadro della politica europea e della sua crescente importanza. Si tratta di una presa d'atto che è nell'interesse di tutti. Ritiene anch'egli che il Presidente Buttiglione abbia dato prova di particolare saggezza ritirando le sue proposte emendative, che il gruppo del PD condivideva; altrettanto saggia valuta la decisione di non presentare, da parte del Governo o del relatore, alcuni emendamenti che avrebbero potuto rimettere in questione l'accordo sinora raggiunto.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, che alla lettera a) prevede che alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) partecipi, tra gli altri, anche il Ministro per gli affari esteri, assistito di norma dal Rappresentante per-

manente d'Italia presso l'Unione europea, e non più da questi accompagnato come previsto nel testo unificato. Tale modifica risponde all'esigenza di rendere più flessibile la disposizione, tenuto conto del fatto che potrebbe non essere necessaria o possibile, per qualsiasi motivo, la presenza del Rappresentante permanente. Il punto b) reca una disposizione di mero coordinamento e prevede che il funzionamento del CIAE sia disciplinato con DPCM su proposta di entrambi i ministri per le politiche europee e per gli affari esteri.

Gaetano PORCINO (IdV) ricorda come il tema affrontato dall'emendamento 2.1 del relatore sia stato già oggetto del dibattito in Commissione e deve rilevare con rammarico che la proposta emendativa va nella direzione opposta a quanto concordato; se non si vuole dare il necessario peso alla presenza del Rappresentante permanente, sarebbe allora più coerente non prevederne affatto la partecipazione alle riunioni del CIAE.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, ricorda che il CIAE è un comitato di ministri, la cui composizione è esclusivamente politica, essendo il suo compito quello di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea. Il Rappresentante permanente presso l'Unione europea non può dunque essere componente a pieno titolo del CIAE ma può unicamente assistere il Ministro per gli affari esteri, che solo, insieme agli altri ministri, ha la responsabilità delle decisioni assunte in quella sede. In caso contrario muterebbe la configurazione giuridica dell'organo.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa come la precisazione « di norma » sia volta a chiarire che il Rappresentante permanente non ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del CIAE.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, comprende quanto rilevato dal collega

Porcino e ricorda la discussione svolta in Commissione su tale argomento, ma ritiene fondate le obiezioni oggettive avanzate dal Sottosegretario Scotti. Ritiene peraltro che la formulazione proposta con il suo emendamento contribuisca in ogni caso ad un rafforzamento del testo normativo, richiamando la necessità di un contributo del Rappresentante permanente nell'ambito del CIAE.

Sandro GOZI (PD) non ritiene pienamente convincenti le argomentazioni del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda che la disposizione trae origine dalla proposta di legge originariamente presentata dal suo gruppo, che collocava la rappresentanza permanente alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio, al fine di facilitare le funzioni di coordinamento e di raccordo tra il Comitato interministeriale e la rappresentanza permanente. Tale posizione era stata formulata anche basandosi sulle esperienze di altri stati membri, quali in particolare la Francia, la Svezia, la Danimarca, nonché diversi paesi dell'Europa dell'Est. Con l'emendamento 2.1 il relatore riprende la formulazione originaria contenuta nel disegno di legge governativo, lasciando insolta la questione di chi debba decidere — il Ministro per le politiche europee o il Ministro degli esteri — se è necessaria o meno la presenza del rappresentante permanente. Quanto alle modifiche di cui alla lettera *b*) del medesimo emendamento ricorda che l'attuale formulazione del testo prevede, al comma 5, che il funzionamento del CIAE sia disciplinato con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito, tra gli altri, il Ministro degli affari esteri. Tale intervento attribuisce invece a entrambi i ministri la proposta in ordine al funzionamento del CIAE e ritiene paradossale che si debba prevedere in capo a due soggetti il diritto di proposta rispetto al funzionamento di un comitato che è presieduto unicamente da uno dei soggetti stessi. Si chiede dunque se l'obiettivo sia effettivamente quello di rendere più efficaci le attività di coordinamento.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, sottolinea l'unità del Governo e ricorda, a titolo di esempio, come i disegni di legge siano spesso presentati da più ministri. Il concerto tra ministri è normale prassi nelle decisioni di governo e non rappresenta novità, né la creazione di spartizioni.

Gaetano PORCINO (IdV) rileva, come ha già detto, che sarebbe più coerente espungere la previsione della presenza del rappresentante permanente alle riunioni del CIAE, se si ritiene che si tratti di un organo politico nel quale non vi è competenza di tale figura. Ribadisce tuttavia che tutto l'impianto del provvedimento è ispirato ad una logica opposta.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, intende mantenere il termine « assistito » contenuto nel suo emendamento 2.1, ma si dichiara disponibile ad espungere l'espressione « di norma » purché si preveda esplicitamente che il Ministro per gli affari esteri sia assistito dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore, come testé riformulato.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 (*nuova formulazione*) del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che alle ore 12 di lunedì 7 marzo è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria e avverte che sono pervenuti circa 130 emendamenti ed articoli aggiuntivi. La valutazione della loro ammissibilità è ancora in corso da parte della Presidenza; la Commissione potrà dunque essere riconvocata nella giornata di domani al fine di dare conto dell'esito di tale valutazione e di trasmettere gli emendamenti alle Commissioni di settore competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

C. 4024 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del dell'Accordo in esame, firmato a Tirana il 3 dicembre 2007, e finalizzato, prioritariamente, a superare la riserva apposta dall'Albania nella Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 in materia di estradizione dei propri cittadini e ad estendere ai rapporti con l'Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, della Convenzione UE di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 e del Protocollo a tale Convenzione relativo alle informazioni bancarie, del 16 ottobre 2001. In particolare viene previsto che la notifica degli atti giudiziari possa avvenire anche a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta e che possa essere disposta la trasmissione diretta delle rogatorie, effettuate per iscritto, tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali. Le richieste sono tuttavia inviate tramite le autorità centrali quando riguardano, ad esempio, il trasferimento o il transito di detenuti ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria. Viene, poi previsto uno scambio spontaneo di informazioni tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti anche in assenza di richiesta in tal senso nonché la possibilità di restituire allo Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa.

Viene, quindi, introdotta la possibilità di dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo; i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono. Potranno, poi, essere utilizzate squadre investigative comuni per lo svolgimento di indagini penali e di fare ricorso ad operazioni sotto copertura.

L'Accordo prevede, inoltre, anche lo scambio di informazioni sui conti e l'eser-

cizio di un controllo sulle operazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche oggetto di un'indagine penale. La Parti non possono opporre il segreto bancario per rifiutare la collaborazione a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale.

Dovrà, comunque, essere garantita la tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere assicurato dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso è composto di quattro articoli.

I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e il relativo l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All'onere, valutato in 1.403.480 euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nell'Analisi tecnico normativa allegata al disegno di legge in esame viene affermato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Alla luce di quanto affermato nella suddetta relazione e degli approfondimenti svolti, ritiene che il disegno di legge in esame possa servire ad ampliare gli strumenti giuridici di collaborazione tra i due Stati, nel rispetto dei diritti dei cittadini di entrambi i Paesi ed in conformità con le normative europee.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 A/R Governo e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.
Atto n. 327.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della cre-

*scita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 def.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Budapest il 10 e 11 febbraio 2011.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 446 del 1° marzo 2011, a pagina 118, ventitreesima riga, *la parola: « COM(2011)748 » è sostituita dalla seguente « COM(2010)748 ».

Inoltre, a pagina 126, seconda colonna, trentaduesima riga, *la parola: « COM(2011)748 » è sostituita dalla seguente « COM(2010)748 ».

ALLEGATO

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: « accompagnato » con la seguente: « assistito di norma »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni ».

2. 1. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: « accompagnato » con la seguente: « assistito » e, dopo la parola: « europea » inserire le seguenti: o dal Rappresentante permanente aggiunto »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la

conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni ».

2. 1. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Ai commi 2 e 4, sostituire la parola: « 45 » con la seguente: « 30 ».

8. 1. Il Relatore.

ART. 12.

Sopprimere il comma 3.

12. 1. Buttiglione.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea).

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo III il Dipartimento per le Politiche europee si avvale direttamente della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea che opera, esclusivamente per tali funzioni, alle dirette dipendenze funzionali del Dipartimento stesso. Per le restanti funzioni, e specificamente per le attività di prevalente carattere intergovernativo, la Rappresentanza continua ad operare alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

15. 01. Buttiglione.

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « da esprimere in sede di » con le seguenti: « nella fase di formazione degli atti normativi dell' » e le parole: « che opera in stretto » con la seguente: « in ».

b) al comma 9 sostituire le parole « su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito il Ministro degli affari esteri e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni » con le seguenti « su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni ».

16. 1. Il Relatore.

ART. 18.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo.

3-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie il Sistema di monitoraggio della compatibilità comunitaria degli atti normativi, con il compito di coordinare e di supportare l'attività dei singoli nuclei europei per quanto attiene all'osservanza del diritto comunitario nell'ordinamento interno. Il Ministro per le politiche europee, con proprio decreto, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, ne disciplina il funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività.

18. 1. Buttiglione.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Valutazione della compatibilità comunitaria).

1. I nuclei europei di cui all'articolo 18 predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. La relazione può costituire parte integrante dell'analisi tecnico-normativa in tutti i casi nei quali questa venga predisposta.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria.

18. 01. Buttiglione.

ART. 38.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « nel dare attuazione » fino alla fine del periodo.

38. 1. Buttiglione.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

« ARTICOLO 52-bis.

(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967. »

52. 01. Il Relatore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	157
AVVERTENZA	160

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 marzo 2011.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel preannunciare la presentazione da parte del gruppo del Partito Democratico di un documento in cui si propone la modifica di numerose parti dello schema di decreto, ne illustra sinteticamente i contenuti, ad

iniziare dalla necessità di definire compiutamente una procedura per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nei settori diversi da quello sanitario, anche utilizzando a tal fine gli obiettivi di servizio, cui potrebbero essere riferiti, in attesa dei Lep, i costi e fabbisogni *standard* in tali settori. Richiamata inoltre la non ancora risolta questione del ripiano, pur in un quadro di compatibilità finanziarie, dei tagli effettuati con il decreto legge n. 78 del 2010, rileva come la manovrabilità dell'addizionale Irpef regionale debba circoscriversi alla sola aliquota, evitando di incidere sulla struttura dell'imposta, vale a dire sulle detrazioni, sugli scaglioni e sulla base imponibile. Anche la manovrabilità dell'Irap, la cui facoltà di azzeramento ha evidenti finalità propagandistiche, va meglio circostanziata, e comunque inserita in una procedura di coordinamento tra le regioni, al fine di prevenire inutili, se non dannosi, fenomeni di concorrenza territoriale. Osservato inoltre che già nel provvedimento all'esame andrebbe stabilita l'aliquota dell'addizionale Irpef di base, rammenta che nella delega tale addizionale è destinata alla perequazione delle capacità fiscali, mentre

la perequazione dei fabbisogni è affidata alla compartecipazione Iva, che andrebbe pertanto utilizzata fin da ora per tale finalità, in attesa che si determinino i fabbisogni per le spese Lep e vengano individuate le spese non Lep; per queste ultime, in ogni caso, dovrebbe stabilirsi la quota di perequazione sulle capacità fiscali, che ritiene vada fissata intorno all'80 per cento.

Anche sull'Iva legata al territorio vanno evitati facili propagandismi, atteso che al momento i dati disponibili appaiono scarsamente affidabili, tenuto anche conto che non considerano, tra l'altro, l'imposta versata dalle amministrazioni pubbliche. Un ulteriore punto su cui occorre far chiarezza concerne la distinzione, che ha valore sostanziale, tra il fabbisogno sanitario nazionale, che è determinato esogenamente in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, ed il fabbisogno nazionale *standard*, che deriva invece dai fabbisogni regionali, per la cui costruzione vanno meglio definiti alcuni degli indicatori. Sottolineata la necessità di coordinare, con i conseguenti adattamenti, i criteri per la costruzione dei fabbisogni *standard* nei settori dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale con quelli impiegati per il settore sanitario, richiama poi il problema del coordinamento dello schema in esame con il decreto sulla fiscalità municipale, con particolare riguardo ai fondi di riequilibrio previsti in entrambi i provvedimenti.

Nel ritenere infine che vada rafforzata l'autonomia impositiva delle province ed avviata l'attuazione dell'articolo 15 della legge delega sul finanziamento delle città metropolitane, conferma la volontà del proprio gruppo di fornire un apporto costruttivo ad una migliore stesura del testo del decreto.

Il deputato Marco CAUSI (PD), nel focalizzare l'attenzione su alcune delle proposte illustrate dal collega Vitali, sottolinea le difficoltà di definire i livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità, quali l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale, carat-

terizzati da una elevata complessità. In tale ambito, la proposta del gruppo del Partito Democratico si articola in tre punti principali, ad iniziare dalla definizione di macroaree omogenee per l'offerta dei suddetti servizi, nell'ambito delle quali avviare un percorso ricognitivo dell'esistente, mediante un apposito DPCM, individuando per ciascuna macroarea indicatori di costo *standard* e di monitoraggio; si tratta di un compito – su cui stanno già operando la SOSE e l'IFEL per la definizione dei fabbisogni *standard* degli enti locali – che potrebbe essere affidato all'ISTAT in rapporto con la struttura tecnica paritetica della Conferenza Stato-regioni.

In secondo luogo, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i citati settori da effettuarsi con legge statale, propone di ancorare il calcolo dei costi e fabbisogni *standard* agli obiettivi di servizio, considerato che questi ultimi rientrano pienamente nel disegno della legge delega.

Inoltre, tali obiettivi di servizio dovrebbero essere stabiliti per un triennio e aggiornati annualmente compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, prevedendo altresì eventuali decreti correttivi successivi per ridefinire la stima dei costi e fabbisogni *standard*.

In merito all'addizionale regionale Irpef, evidenzia la necessità di preservare la struttura dell'imposta in termini di progressività, di scaglioni e di base imponibile, parametri che devono essere fissati a livello nazionale, al fine di non alterare i profili di equità e di redistribuzione del reddito propri di tale imposta, la cui manovrabilità dovrebbe finanziare, a discrezione della singola regione, servizi ulteriori rispetto a quelli essenziali.

Riguardo alla facoltà di ridurre, fino all'azzeramento, l'aliquota dell'Irap, la proposta del proprio gruppo è di ampliare gli attuali margini di manovrabilità allo scopo di consentire una differenziazione per settore produttivo, nell'ambito di una politica industriale volta, ad esempio, a favorire le piccole imprese manifatturiere esposte alla concorrenza internazionale. Viceversa, riduzioni generalizzate dell'ali-

quota Irap, che potrebbero innescare una concorrenza fiscale tra regioni, dovrebbero essere sottoposte all'autorizzazione del Ministero dell'economia e all'intesa tra le regioni in sede di Conferenza per un loro coordinamento.

Con riferimento alla fase transitoria, per superare la carenza di meccanismi perequativi che assicurino alle regioni risorse corrispondenti ai trasferimenti soppressi, si propone di istituire sin da subito un Fondo perequativo a regime, effettuando — nella misura in cui ciò sia possibile in tempi brevi — una stima per quantificare i trasferimenti connessi a spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali distinte da quelle essenziali. Rispetto a queste ultime, osserva che la perequazione delle risorse ad esse destinate andrebbe stabilita già nel provvedimento all'esame, non ritenendo che essa possa essere demandata ad un atto amministrativo ovvero ad un decreto di rango secondario.

Nel proporre inoltre di assegnare ad un istituto indipendente, come ad esempio l'ISTAT, la verifica dell'affidabilità statistica dei dati dell'Iva su base regionale da rendere pubblici, sottolinea la necessità di tenere conto della quota di tale imposta che non risulterebbe dai quadri informativi delle dichiarazioni, in quanto relativa a soggetti, quali le pubbliche amministrazioni e gli enti non commerciali, non obbligati alla redazione degli stessi.

Sottolineando inoltre che lo schema di decreto in esame offre al Parlamento l'opportunità di recuperare un percorso di valutazione del finanziamento del settore sanitario, negli ultimi anni svoltosi in sede regionale e governativa, propone la distinzione tra il fabbisogno sanitario nazionale finanziabile, che rappresenta il vincolo finanziario ossia il complesso delle risorse destinate al settore, ed il fabbisogno sanitario nazionale *standard*, vale a dire la somma dei fabbisogni *standard* regionali calcolati sulla base dei costi *standard*.

Con riferimento alla costruzione dei fabbisogni sanitari regionali, si prospetta l'inserimento di indicatori delle condizioni socioeconomiche dei territori, oltre

a quello della ponderazione della spesa per classi di età, al fine di destinare prioritariamente le corrispondenti risorse aggiuntive agli investimenti in strutture sanitarie per le regioni con deficit di natura socio-ambientale; mentre, in ordine alla numerosità del *benchmark*, si propone di ampliare a cinque il numero delle regioni di riferimento, in modo che siano rappresentative delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.

In ultimo, ritiene necessario un coordinamento tra lo schema in esame ed il decreto già approvato sul fisco municipale, con particolare riferimento ai due diversi fondi di riequilibrio, statale e regionale, relativi alla fiscalizzazione dei trasferimenti a comuni e province.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime apprezzamento per i profili di merito ed il tenore dei contributi forniti dai commissari intervenuti e si riserva di pronunciarsi più diffusamente sui medesimi in esito alla presentazione delle corrispondenti proposte emendative allo schema di decreto legislativo in esame. Segnala peraltro l'esigenza che si proceda ad una approfondita verifica dell'impatto determinato sulla complessiva riforma dalle proposte testé avanzate. In relazione ai riferimenti concernenti l'individuazione dei Lep, osserva che in attesa di una specifica qualificazione e classificazione dei medesimi appare di fatto prematuro voler prospettare una analitica suddivisione delle spese riconducibili ai Lep rispetto alle altre spese considerate.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene che al fine di definire le modalità di lavoro della Commissione risulterebbe utile attendere che vengano formalizzate, prima dell'inizio della prossima seduta, le proposte di modifica al provvedimento in corso di stesura da parte del gruppo del Partito Democratico.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) afferma di condividere pienamente la proposta del presidente, ritenendo tuttavia

che vadano separate le proposte emendative che risultano coerenti rispetto ai contenuti del testo in esame, con finalità migliorative, da quelle che hanno invece una valenza politica e che ne determinerebbero uno stravolgimento, così come reputa che non debbano essere considerate quelle il cui contenuto risulta eccedente i principi della legge delega. Chiede inoltre ai relatori di conoscere la loro posizione in merito alle proposte contenute nell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata, che potrebbero essere recepite nel parere della Commissione, in quanto ritiene che alcune di esse siano valide, mentre altre necessitano di un approfondimento.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede un chiarimento sull'ordine dei lavori, ritenendo che per la presentazione di eventuali proposte di modifica allo schema di decreto occorra previamente aver conoscenza delle proposte di parere presentate dai relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel sottolineare che le proposte del gruppo del

Partito Democratico, preannunciate entro la seduta di domani, appaiono costituire una base di lavoro che potrà essere utile per la predisposizione delle proposte di parere da parte dei relatori, ovvero se possibile di una unica proposta, ritiene che l'ufficio di presidenza, già convocato al termine della seduta odierna, possa più utilmente tenersi dopo la seduta della Commissione prevista per domani.

La Commissione concorda.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	161
Variazione della composizione dei Comitati	161
Comunicazioni del Presidente	161
Comunicazioni sulla prosecuzione delle indagini sull'applicazione del codice etico alle elezioni regionali e amministrative del 2010	162
Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti	162
Audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Antonio Subranni sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo del Raggruppamento Operativo Speciale <i>pro tempore</i>	162
Sui lavori della Commissione	162

Martedì 8 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 12.30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Variazione della composizione dei Comitati.

Il PRESIDENTE comunica che l'onorevole Jole Santelli, a seguito del suo ingresso nella Commissione, entra a far parte anche del IX Comitato (*Questioni sociali sfruttamento dei minori, tratta di esseri umani*) in sostituzione dell'onorevole Luigi Lazzari, già dimissionario.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che nel corso dell'audizione, svolta dal VI Comitato, coordinato dal senatore Li Gotti, del prefetto Mario Morcone, Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stata

acquisita agli atti la prima relazione sull'attività svolta.

Rende noto inoltre che in materia di stragi del 1992-1993 sono stati acquisiti, anche tramite l'invio di consulenti della Commissione, atti del processo di Firenze a carico di Tagliavia, note e documenti riservati della Procura di Firenze, ulteriori udienze del processo di Palermo Mori-Obinu.

Comunicazioni sulla prosecuzione delle indagini sull'applicazione del codice etico alle elezioni regionali e amministrative del 2010.

Il PRESIDENTE comunica che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di svolgere un'integrazione alle indagini già effettuate sull'applicazione del codice etico alle elezioni regionali e amministrative del 2010, con riferimento all'articolo 2 relativo alle nomine.

Se non vi sono obiezioni, la Commissione, affidandosi questa volta ad una polizia giudiziaria, verificherà se è stato rispettato l'articolo 2 del codice etico, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni, i Sindaci e i Presidenti delle Province si impegnino a uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle candidature.

L'indagine sarà effettuata sulle nomine dei presidenti delle regioni e delle province che sono state rinnovate nel 2010 mentre, con riferimento alle nomine di competenza dei sindaci, sarà limitata ai comuni rinnovati nel 2010 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

La proposta, non essendovi obiezioni, viene accolta.

Il senatore LUMIA segnala l'opportunità che si indaghi anche su condotte che realizzino aggiramenti del codice etico.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di attenersi nello svolgere le indagini al testo approvato dalla Commissione, preci-

sando che la questione potrà essere approfondita in ufficio di presidenza.

Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti.

Il PRESIDENTE informa che è giunta una richiesta di desegretazione da parte del Procuratore di Reggio Calabria e invita il senatore Lauro a riferire sulle determinazioni del Comitato sul regime degli atti.

Il senatore LAURO, *coordinatore del Comitato sul regime degli atti*, riferisce che il Comitato ha convenuto sulla necessità di acquisire ulteriori chiarimenti con il Procuratore di Reggio Calabria prima di procedere con la desegretazione.

Audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Antonio Subranni sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo del Raggruppamento Operativo Speciale *pro tempore*.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del generale Subranni, ricordando che l'audizione è libera. Comunica che il generale Subranni, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento, pur avendone la facoltà ha rinunciato a farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il generale SUBRANNI svolge il suo intervento introduttivo.

Pongono domande i senatori LUMIA, CARUSO, LI GOTTI, l'onorevole GRANATA e il senatore LAURO, cui replica, con separati interventi, il generale SUBRANNI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE propone, dopo gli interventi degli onorevoli MARINELLO e GARAVINI e del senatore LI GOTTI, di

rinvitare l'audizione del generale Tavormina, prevista per la seduta odierna, verificando l'ipotesi di una convocazione per domani 9 marzo 2011 alle ore 14,30 in una seduta da convocare appositamente, oppure ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il senatore LUMIA chiede di acquisire alcune integrazioni alla documentazione, trasmessa dal DAP, in materia di applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* nel 1993.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	164
Audizione dell'ex comandante della capitaneria di porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone (Svolgimento e conclusione)	164
Esame di una proposta di modifica del regolamento interno (Esame e rinvio)	164

Martedì 8 marzo 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'ex comandante della capitaneria di porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex comandante della capitaneria di porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Susanna CENNI (PD) ed i senatori Candido DE ANGELIS (Misto), Vincenzo DE LUCA (PD) e Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Giuseppe BELLANTONE, *ex comandante della capitaneria di porto di Vibo Valentia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il comandante Bellantone per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno.

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo scorso 2 marzo 2011, ha deliberato di proporre una modifica del regolamento interno all'articolo 9, comma 2, primo periodo, consistente nella soppressione delle parole: « Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, ». Conseguentemente, al medesimo periodo, la parola: « stia » è sostituita dalla seguente: « sta ». Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 9 marzo 2011.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella II Circoscrizione Piemonte 2	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini. C. 1496 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico Atto n. 333 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica»: audizione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di rappresentanti delle associazioni di tutela dell'ambiente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Emendamenti C. 607-1897-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	38
---	----

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43
AVVERTENZA	40

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
AVVERTENZA	55

III Affari esteri e comunitari

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	56
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04329 Narducci: Sulla tutela dei frontalieri nella Repubblica di San Marino	59
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-04330 Evangelisti: Sulle esportazioni militari in Libia	59
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	63
Sui lavori della Commissione	59

IV Difesa

COMITATO DEI NOVE:

- Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897-A 64
- Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596-3287-A 64

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu 64

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- Incentivi per favorire il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 65
- Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (Rilievi alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione*) 68

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
- Audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini (*Svolgimento e conclusione*) 69

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
- Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (*Svolgimento e conclusione*) 70

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
- Audizione dell'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti SpA (*Svolgimento e conclusione*) 71

SEDE CONSULTIVA:

- Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 72
- Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 72

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74
AVVERTENZA	76

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna	78
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009	78
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	89

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	78
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri	78
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (atto n. 331)	79
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	79
Sui lavori della Commissione	80

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM (2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	81
AVVERTENZA	86

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (*Esame e rinvio*) . 95

AUDIZIONI:

- Audizione del Viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli, sulla situazione delle autostrade siciliane (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 99

RISOLUZIONI:

- 7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'ANAS (*Seguito della discussione e rinvio*) 99

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Loli (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 100

INTERROGAZIONI:

- 5-04077 Iannuzzi: Sugli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010 101
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 103
 5-04304 Marchignoli: Sulla destinazione delle risorse già stanziare per la realizzazione della metropolitana di Parma 101
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 105
 5-04305 Guido Dussin: Assegnazione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici . 101
 5-04306 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda 101
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 107
 5-04307 Piffari: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine, a carico di Autostrade per l'Italia (ASPI) 102
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 109

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Variatione nella composizione della Commissione 110
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 110

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

- Variatione nella composizione della Commissione 111
 Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 111
ALLEGATO 1 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) . 121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio*) 113

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione normativa) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di rilievi del relatore</i>)	132

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	120
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di SIN.PA., di rappresentanti di CONFINDUSTRIA e di rappresentanti di <i>Rete Imprese Italia</i> nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (Atto n. 332)	135
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	135
Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Atto n. 334 (<i>Esame e rinvio</i>)	136
Sull'ordine dei lavori	138

XII Affari sociali**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	139
--	-----

AVVERTENZA	144
-------------------------	-----

XIII Agricoltura**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione dei rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	146
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	146
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	155
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	152

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
--	-----

AVVERTENZA	153
------------------	-----

ERRATA CORRIGE	154
----------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	157
---	-----

AVVERTENZA	160
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	161
Variazione della composizione dei Comitati	161
Comunicazioni del Presidente	161
Comunicazioni sulla prosecuzione delle indagini sull'applicazione del codice etico alle elezioni regionali e amministrative del 2010	162
Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti	162
Audizione del Generale C.d.A. dei Carabinieri Antonio Subranni sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo del Raggruppamento Operativo Speciale <i>pro tempore</i>	162
Sui lavori della Commissione	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	164
Audizione dell'ex comandante della capitaneria di porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
Esame di una proposta di modifica del regolamento interno (<i>Esame e rinvio</i>)	164

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,40



16SMC0004500